



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

## Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

BANKENTOEZICHT

Marzo 2017

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

# Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1	Contesto delle linee guida	4
1.2	Applicabilità delle linee guida	5
1.3	Perimetro delle linee guida	7
1.4	Struttura	7
<b>2</b>	<b>Strategia per gli NPL</b>	<b>8</b>
2.1	Finalità e quadro di insieme	8
2.2	Valutazione del contesto operativo	8
2.3	Elaborazione della strategia per gli NPL	12
2.4	Attuazione del piano operativo	16
2.5	Integrazione della strategia per gli NPL	16
2.6	Comunicazioni all'autorità di vigilanza	18
<b>3</b>	<b>Governance e assetto operativo nella gestione degli NPL</b>	<b>19</b>
3.1	Finalità e quadro di insieme	19
3.2	Azione di indirizzo e processo decisionale	19
3.3	Modello operativo per la gestione degli NPL	20
3.4	Sistema dei controlli	29
3.5	Monitoraggio degli NPL e delle relative attività di recupero	31
3.6	Meccanismi di allerta precoce/categorie sotto osservazione	39
3.7	Comunicazioni all'autorità di vigilanza	42
<b>4</b>	<b>Misure di concessione</b>	<b>43</b>
4.1	Finalità e quadro di insieme	43
4.2	Misure di concessione disponibili e relativa sostenibilità economica	44
4.3	Processi solidi per il riconoscimento delle misure di concessione	49
4.4	Valutazioni delle disponibilità finanziarie	50

4.5	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico	52
<b>5</b>	<b>Rilevazione degli NPL</b>	<b>53</b>
5.1	Finalità e quadro di insieme	53
5.2	Applicazione della definizione di NPE	55
5.3	Legame tra le NPE e le misure di concessione	62
5.4	Aspetti ulteriori della definizione di esposizione deteriorata	68
5.5	Nesso fra le definizioni regolamentari e quelle contabili	70
5.6	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico	72
<b>6</b>	<b>Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL</b>	<b>73</b>
6.1	Finalità e quadro di insieme	73
6.2	Stima specifica degli accantonamenti	75
6.3	Stima collettiva degli accantonamenti	82
6.4	Aspetti ulteriori relativi alla valutazione delle riduzioni di valore degli NPL	87
6.5	Cancellazione degli NPL	88
6.6	Tempestività di accantonamenti e cancellazioni	90
6.7	Procedure di accantonamento e cancellazione	91
6.8	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico	95
<b>7</b>	<b>Valutazione delle garanzie immobiliari</b>	<b>96</b>
7.1	Finalità e quadro di insieme	96
7.2	Governance, procedure e controlli	97
7.3	Frequenza delle valutazioni	100
7.4	Metodologia di valutazione	101
7.5	Valutazione delle garanzie escusse	106
7.6	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico	107
	<b>Allegato 1 Glossario</b>	<b>108</b>
	<b>Allegato 2 Elenco dei criteri di segmentazione degli NPL per le esposizioni al dettaglio</b>	<b>111</b>

<b>Allegato 3 Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per gli NPL</b>	<b>114</b>
<b>Allegato 4 Esempi di indicatori di allerta precoce</b>	<b>116</b>
<b>Allegato 5 Politiche comunemente connesse alla gestione degli NPL</b>	<b>118</b>
<b>Allegato 6 Valutazione delle disponibilità finanziarie dei debitori al dettaglio e societari</b>	<b>125</b>
<b>Allegato 7 Sintesi delle comunicazioni all'autorità di vigilanza e degli elementi di informativa relativi agli NPL</b>	<b>130</b>
<b>Allegato 8 Trasferimento del rischio degli NPL</b>	<b>141</b>

# 1 Introduzione

## 1.1 Contesto delle linee guida

Un certo numero di banche in paesi membri dell'area dell'euro presenta al momento livelli elevati di crediti deteriorati (non-performing loans, NPL), come illustra la figura 1.


È ampiamente riconosciuto che livelli elevati di NPL finiscono per generare un impatto negativo sul credito bancario all'economia<sup>1</sup>, per effetto dei vincoli di bilancio, di redditività e di capitale a cui sono soggetti gli enti creditizi che li detengono.

**Figura 1**

Evoluzione del coefficiente Texas e del rapporto fra crediti che hanno subito una riduzione di valore e crediti totali nell'area dell'euro

**Rapporto fra gli NPL e la somma di capitale tangibile e riserve per perdite su crediti per un campione di gruppi bancari significativi dell'area dell'euro**

(2007-2015, percentuali, valori medi)




Fonte: SNL Financial.

Note: sulla base dei dati pubblici disponibili per un campione di gruppi bancari significativi. I paesi più colpiti dalla crisi finanziaria sono Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

**Rapporto fra crediti che hanno subito una riduzione di valore e crediti totali per un campione di gruppi bancari significativi dell'area dell'euro**

(2007-2015, percentuale di prestiti, valori medi)



Fonte: SNL Financial.

Note: sulla base dei dati pubblici disponibili per un campione di 55 gruppi bancari significativi. I paesi più colpiti dalla crisi includono Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

L'azione volta a ridurre in modo sostenibile gli NPL all'interno dei bilanci bancari apporta benefici all'economia in una prospettiva sia micro che macroprudenziale. Al tempo stesso si riconosce che anche la ripresa economica svolge un ruolo importante per la risoluzione degli NPL.

Una delle massime priorità della vigilanza bancaria della Banca centrale europea (BCE) è affrontare il problema della qualità degli attivi. La BCE si concentra su questo aspetto dal 2014, con la valutazione approfondita imperniata su due pilastri

<sup>1</sup> Cfr. studi della BCE e di altri organismi internazionali, come ad esempio il documento di discussione del Fondo monetario internazionale (FMI) dal titolo "Strategy for Resolving Europe's Problem Loans".

principali: un esame della qualità degli attivi e una prova di stress. Una volta conclusa la valutazione approfondita, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a intensificare la propria attività di vigilanza sugli NPL. Nell'assolvimento dell'ordinaria attività di vigilanza, i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) hanno riscontrato approcci variabili da parte delle banche nell'individuazione, misurazione, gestione e cancellazione degli NPL. A questo proposito, nel luglio 2015 il Consiglio di vigilanza della BCE ha incaricato un gruppo di alto livello sui crediti deteriorati (composto da esperti della BCE e delle autorità nazionali competenti) di sviluppare un approccio di vigilanza coerente per gli NPL.

Inoltre, nell'ambito delle sue priorità, la vigilanza bancaria della BCE ha posto in risalto il rischio di credito e gli accresciuti livelli di crediti deteriorati quali principali fattori di rischio per le banche nell'area dell'euro.

Sulla scorta dei lavori del gruppo di alto livello, la vigilanza bancaria della BCE ha individuato un insieme di migliori prassi che ritiene utile indicare nelle presenti linee guida. Queste prassi vanno intese quali aspettative della vigilanza bancaria della BCE a partire da ora per il futuro.

Il contenuto delle presenti linee guida è di natura prevalentemente qualitativa. L'intenzione è di ampliarne la portata sulla base del continuo monitoraggio degli sviluppi concernenti gli NPL. Come tappa successiva di questo percorso, la BCE prevede di dare più risalto a una maggiore tempestività degli accantonamenti e delle cancellazioni.

Pur riconoscendo che il problema dei crediti deteriorati richiederà tempo e un'ottica a medio termine, i principi individuati forniranno altresì uno schema di riferimento di base per la conduzione della valutazione prudenziale delle banche in questo settore specifico. Nel quadro dell'ordinaria attività di vigilanza, i GVC interagiranno con le banche ai fini dell'applicazione di queste linee guida. Ci si attende che le banche vi aderiscano con proporzionalità e opportuna urgenza, in funzione della portata e della gravità dei problemi che devono affrontare nel settore dei crediti deteriorati.

## 1.2 Applicabilità delle linee guida

Le presenti linee guida sono destinate agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)<sup>2</sup>, di seguito designati con il termine "banche". Le indicazioni sono rivolte in generale a tutti gli enti significativi (significant institutions, SI) sottoposti a vigilanza diretta nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), incluse le loro controllate internazionali. Trovano tuttavia applicazione i principi di proporzionalità e rilevanza. Alcune parti del presente documento, segnatamente i capitoli 2 e 3 sulla strategia, sulla governance e sull'assetto operativo per la gestione degli NPL, possono riguardare maggiormente le banche con livelli elevati di crediti deteriorati

<sup>2</sup> [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(“banche con NPL elevati”) che devono affrontare questa situazione straordinaria. Nondimeno, gli SI con un livello complessivo di NPL relativamente basso possono comunque trovare utile l’applicazione di alcune parti di tali capitoli, ad esempio ai portafogli con NPL elevati. I capitoli 4, 5, 6 e 7 sono invece da ritenersi applicabili a tutti gli SI.

Ai fini delle presenti linee guida, la vigilanza bancaria della BCE definisce “banche con NPL elevati” gli enti creditizi che presentano livelli di crediti deteriorati notevolmente superiori alla media dell’UE<sup>3</sup>. Si tratta tuttavia di una forte semplificazione. Anche enti creditizi che non rientrano nel perimetro di questa definizione possono infatti beneficiare della piena applicazione del contenuto delle linee guida di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza, soprattutto in caso di afflussi significativi di NPL, alti livelli di esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) o garanzie escusse (foreclosed assets), un basso grado di copertura mediante accantonamenti o un coefficiente Texas elevato<sup>4</sup>.

Le presenti linee guida non sono al momento vincolanti. Le autorità di vigilanza possono tuttavia richiedere alle banche di illustrare e motivare qualsiasi scostamento rispetto al loro contenuto. Il regolare processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) dell’MVU tiene conto di queste linee guida; in caso di non conformità possono intervenire misure di vigilanza.

Le presenti linee guida non intendono sostituire né inficiare alcun requisito normativo o contabile applicabile, le linee guida sancite con regolamenti o direttive vigenti dell’UE e le relative trasposizioni o disposizioni equivalenti a livello nazionale, né gli orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE). Le linee guida rappresentano piuttosto uno strumento di vigilanza allo scopo di chiarire le aspettative della vigilanza riguardo all’individuazione, gestione, misurazione e cancellazione degli NPL in settori non disciplinati o specificamente trattati dai regolamenti, dalle direttive o dalle linee guida vigenti. Laddove la materia sia oggetto di disposizioni legislative, norme contabili e regolamentazione nazionale di carattere vincolante, le banche sono chiamate ad aderirvi. Inoltre, ci si attende che le banche non accrescano le divergenze già esistenti fra la prospettiva regolamentare e quella contabile alla luce delle presenti linee guida, bensì che, per quanto possibile, promuovano sempre una rapida convergenza fra le due prospettive, laddove vi siano sostanziali differenze.

Le linee guida si dovrebbero applicare a decorrere dalla loro data di pubblicazione. Gli SI possono tuttavia porre rimedio successivamente alle lacune individuate, sulla base di adeguati piani di azione accompagnati da precise scadenze, da concordarsi con i rispettivi GVC. Per assicurare coerenza e comparabilità, l’informativa societaria sugli NPL dovrebbe essere migliorata, secondo le attese, a partire dalle date di riferimento dell’esercizio 2018.

---

<sup>3</sup> Un valido strumento di riferimento per calcolare la media UE dell’incidenza degli NPL e dei livelli di copertura è il [risk dashboard](#) pubblicato con cadenza trimestrale dall’Autorità bancaria europea.

<sup>4</sup> L’allegato 1 contiene un glossario al quale si rimanda per la definizione di vari concetti menzionati nelle presenti linee guida.

## 1.3 Perimetro delle linee guida

Nelle presenti linee guida si utilizzano in generale, come approssimazione, il termine “crediti deteriorati” e la corrispondente sigla “NPL” (dall’inglese “non-performing loans”). Tuttavia, tecnicamente, il documento riguarda tutte le esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) ai sensi della definizione dell’ABE<sup>5</sup>, nonché le garanzie escusse (foreclosed assets) e anche le esposizioni in bonis con elevato rischio di deterioramento, quali le esposizioni “sotto osservazione” (watch-list) e le esposizioni in bonis oggetto di concessioni (forborne). Le sigle NPL e NPE sono utilizzate in questa sede come sinonimi.

## 1.4 Struttura

La struttura del documento segue le fasi del ciclo di vita e della gestione degli NPL. Il capitolo 2 definisce le aspettative di vigilanza riguardo alle strategie di gestione degli NPL, a cui si ricollegano direttamente la governance e l’assetto operativo della gestione degli NPL, trattati nel capitolo 3. Il capitolo 4 espone aspetti rilevanti per le misure di concessione, mentre il capitolo 5 verte sulla rilevazione degli NPL. Indicazioni qualitative su accantonamenti e cancellazioni afferenti agli NPL sono oggetto del capitolo 6, mentre la valutazione delle garanzie è il tema del capitolo 7.

---

<sup>5</sup> Cfr. capitolo 5 per maggiori dettagli.



## 2 Strategia per gli NPL

### 2.1 Finalità e quadro di insieme

La strategia di gestione dei crediti deteriorati stabilisce gli obiettivi strategici delle banche con NPL elevati ai fini della riduzione di questi ultimi definendo precise scadenze, ovvero in un orizzonte temporale prefissato che sia realistico ma anche sufficientemente ambizioso (obiettivi di riduzione degli NPL). Dovrebbe esporre l'approccio e gli obiettivi della banca per l'efficace gestione (ad esempio massimizzazione dei recuperi) e, come fine ultimo, la riduzione delle consistenze di NPL, in modo chiaro, credibile e praticabile per ciascun portafoglio rilevante.

L'impianto di base per l'elaborazione e l'attuazione della strategia per gli NPL include le seguenti componenti:

1. valutazione del contesto operativo, fra cui capacità interna di gestione degli NPL, condizioni esterne aventi un impatto sul recupero degli NPL e implicazioni patrimoniali (cfr. sezione 2.2);
2. elaborazione della strategia per gli NPL, fra cui obiettivi in termini di sviluppo della capacità operativa (sul piano qualitativo) e riduzioni previste degli NPL (sul piano quantitativo) a breve, medio e lungo termine (cfr. sezione 2.3);
3. attuazione del piano operativo, inclusa qualsiasi modifica necessaria nella struttura organizzativa della banca (cfr. sezione 2.4);
4. piena integrazione della strategia per gli NPL nei processi gestionali della banca, con regolare riesame e monitoraggio indipendente (cfr. sezione 2.5).

Gli aspetti di governance inerenti alla strategia di gestione degli NPL sono prevalentemente trattati nel capitolo 3.

### 2.2 Valutazione del contesto operativo

La comprensione del contesto operativo, sia interno che esterno, nella sua interezza è fondamentale per l'elaborazione di una strategia per gli NPL che sia al tempo stesso ambiziosa e realistica.

Per la formulazione e l'esecuzione di una strategia per gli NPL idonea allo scopo, la banca deve anzitutto portare a termine una valutazione dei seguenti elementi:

1. capacità interna di gestire efficacemente (ad esempio massimizzazione dei recuperi) e ridurre gli NPL in un orizzonte temporale definito;
2. condizioni e contesto operativo esterni;
3. implicazioni patrimoniali della strategia per gli NPL.

## 2.2.1 Capacità interna/autovalutazione

Una serie di fattori interni fondamentali influenza l'esigenza e la capacità di una banca di ottimizzare la gestione, e quindi conseguire la riduzione, degli NPL e delle garanzie escusse (quando rilevanti). Andrebbe svolta un'autovalutazione esaustiva e realistica per definire la gravità della situazione e le misure da intraprendere internamente per porvi rimedio.

La banca dovrebbe esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti.

- Entità e cause del problema degli NPL:
  - dimensioni ed evoluzione dei portafogli di NPL con un appropriato livello di granularità, che ne richiede una segmentazione adeguata, come illustrato nel capitolo 3;
  - determinanti degli afflussi e deflussi di NPL, per ciascun portafoglio se rilevante;
  - altre potenziali correlazioni e nessi di causalità.
- Esito delle misure di gestione degli NPL intraprese in passato:
  - tipologia e natura delle misure attuate, incluse le misure di concessione;
  - riuscita dell'attuazione di tali misure e relative determinanti, inclusa l'efficacia delle misure di concessione.
- Capacità operativa (procedure, strumenti, qualità dei dati, informatizzazione/automazione, personale/competenze professionali, processo decisionale, politiche interne e qualsiasi altro ambito rilevante per l'attuazione della strategia) per le varie fasi del processo, inclusi (ma non limitati a) i seguenti aspetti:
  - allerta precoce e individuazione/rilevazione degli NPL;
  - misure di concessione;
  - accantonamenti;
  - valutazione delle garanzie;
  - recupero dei crediti/procedimenti giudiziari/escussione delle garanzie;
  - gestione delle garanzie escusse (se rilevante);
  - segnalazione e monitoraggio degli NPL ed efficacia delle misure di recupero.

Per tutte le fasi del processo, incluse quelle appena citate, le banche dovrebbero svolgere un'autovalutazione esaustiva allo scopo di individuare i punti di forza, le lacune significative e qualsiasi ambito di miglioramento per poter conseguire i propri

obiettivi di riduzione degli NPL. La relazione interna concernente tale esercizio dovrebbe essere trasmessa all'organo di amministrazione e ai gruppi di vigilanza.

Le banche dovrebbero ripetere o aggiornare gli aspetti rilevanti dell'autovalutazione almeno con frequenza annuale nonché, se necessario, richiedere la regolare consulenza di esperti indipendenti a tale riguardo.

## 2.2.2 Condizioni e contesto operativo esterni

Comprendere come si configurano attualmente e si prospettano per il futuro le condizioni e il contesto operativo esterni è fondamentale per stabilire la strategia di gestione e gli obiettivi di riduzione degli NPL. Le banche dovrebbero seguire da vicino i relativi sviluppi e aggiornare di conseguenza le proprie strategie per gli NPL. Nella definizione della strategia gli enti dovrebbero tenere conto del seguente elenco di fattori esterni, che non va tuttavia considerato esaustivo, poiché altri elementi potrebbero assumere un ruolo di rilievo in circostanze o paesi specifici.

### Condizioni macroeconomiche

Le condizioni macroeconomiche svolgeranno un ruolo chiave nella definizione della strategia per gli NPL; un approccio dinamico è il metodo più appropriato per tenerne conto. Confluiscono in questo quadro anche gli andamenti del mercato immobiliare<sup>6</sup> e dei suoi segmenti specifici rilevanti. Per le banche che presentano particolari concentrazioni settoriali nei propri portafogli di NPL (ad esempio trasporti o agricoltura), andrebbe svolta un'analisi esaustiva e costante delle dinamiche di settore da incorporare nella strategia.

Una riduzione del rischio derivante dagli NPL può essere realizzata e dovrebbe essere perseguita anche in condizioni macroeconomiche meno favorevoli<sup>7</sup>.

### Aspettative di mercato

La valutazione delle aspettative di parti esterne (fra cui, ma non soltanto, agenzie di rating, analisti di mercato, centri di ricerca e clienti) riguardo ai livelli di NPL e relativa copertura ritenuti accettabili aiuterà a stabilire in quale misura e con che ritmo le banche con NPL elevati dovrebbero ridurre i rispettivi portafogli. Le parti esterne spesso ricorreranno a parametri di riferimento nazionali o internazionali ed effettueranno confronti fra pari.

---

<sup>6</sup> Salvo il caso in cui le esposizioni con garanzie immobiliari non siano rilevanti nell'ambito dei portafogli di NPL.

<sup>7</sup> A titolo di esempio, si riporta nel presente capitolo il sistema di obiettivi applicato dagli enti significativi greci.

## Domanda di NPL da parte degli investitori

Le tendenze e le dinamiche delle vendite di portafogli di NPL sul mercato interno e internazionale aiuteranno le banche ad assumere decisioni strategiche informate riguardo alle proiezioni sulle relative probabilità di vendita e sul possibile prezzo. In ultima istanza, tuttavia, gli investitori determinano i prezzi caso per caso e fra i fattori che entrano in gioco figurano la qualità della documentazione e i dati sulle esposizioni che le banche possono fornire in merito ai propri portafogli di NPL.

## Servicing degli NPL

Un altro fattore suscettibile di influenzare la strategia per gli NPL è il grado di maturità del relativo settore di servicing. Operatori specializzati possono ridurre in misura significativa i costi connessi al mantenimento in bilancio e al recupero degli NPL. Tuttavia, gli accordi di servicing devono essere opportunamente orientati e gestiti dalle banche.

## Quadro normativo, regolamentare e giudiziario

Il quadro normativo, regolamentare e giudiziario a livello nazionale, europeo e internazionale influenza la strategia per gli NPL delle banche e la loro capacità di conseguire la riduzione. Impedimenti di tipo legale o giudiziario ad azioni esecutive sulle garanzie incidono, ad esempio, sulla possibilità di una banca di adire le vie legali nei confronti dei debitori o di riscuotere attività a saldo di un debito, con ripercussioni anche sui costi di tali azioni esecutive nelle stime degli accantonamenti per perdite sui crediti. Le banche dovrebbero pertanto avere una buona comprensione delle peculiarità dei procedimenti legali connessi al recupero dei crediti deteriorati per le diverse classi di attività, nonché nelle diverse giurisdizioni in cui operano, laddove vi siano livelli elevati di NPL. In particolare dovrebbero valutare: la durata media di tali procedimenti, quali siano in media gli esiti sul piano finanziario, la gerarchia delle diverse tipologie di esposizioni e le relative implicazioni per gli esiti (ad esempio per quanto concerne esposizioni garantite e non garantite), come incidono sugli esiti le tipologie e le gerarchie delle garanzie reali e di altro tipo (ad esempio con riferimento ai privilegi di secondo o terzo grado e alle garanzie personali), l'impatto di considerazioni di tutela dei consumatori sulle decisioni in sede legale (soprattutto per le esposizioni immobiliari al dettaglio) e i costi totali medi connessi ai procedimenti legali. Andrebbe inoltre tenuto presente il contesto giuridico di tutela dei consumatori, poiché anche questo incide sulla comunicazione e sull'interazione con la clientela.

## Implicazioni fiscali

Anche le implicazioni fiscali a livello nazionale degli accantonamenti e della cancellazione degli NPL ne influenzeranno le strategie di gestione.

### 2.2.3 Implicazioni patrimoniali della strategia per gli NPL

I livelli di capitale e le relative proiezioni per quanto riguarda la loro evoluzione sono fattori importanti di cui tenere conto nel definire la portata delle misure a disposizione delle banche per la riduzione degli NPL. Le banche dovrebbero essere in grado di tenere conto in modo dinamico delle implicazioni patrimoniali dei diversi elementi nelle proprie strategie di gestione degli NPL, possibilmente in diversi scenari economici. Tali implicazioni andrebbero considerate anche congiuntamente al quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF), nonché al processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP).

In presenza di riserve di capitale esigue e bassa redditività, le banche con NPL elevati dovrebbero includere nei piani patrimoniali misure adeguate a consentire una rimozione sostenibile dei crediti deteriorati dai bilanci.

## 2.3 Elaborazione della strategia per gli NPL

La strategia per gli NPL dovrebbe, come minimo, incorporare obiettivi quantitativi da conseguirsi entro un limite di tempo, accompagnati da un relativo piano operativo completo. Si dovrebbe basare su un'autovalutazione e su un'analisi delle opzioni sul piano attuativo. La strategia per gli NPL, corredata dal piano operativo, dovrebbe essere approvata dall'organo di amministrazione e rivista almeno con frequenza annuale.

### 2.3.1 Opzioni per l'attuazione della strategia

Sulla base della valutazione precedentemente descritta, le banche dovrebbero esaminare la gamma di opzioni disponibili per l'attuazione della strategia per gli NPL e il rispettivo impatto finanziario. Sono di seguito riportati esempi di opzioni attuative, che non si escludono a vicenda.

- Strategia basata su mantenimento delle posizioni in bilancio/misure di concessione: strategia di mantenimento delle posizioni in bilancio che è fortemente connessa al modello operativo, alle competenze nella valutazione dei debitori e delle misure di concessione, alla capacità di gestione operativa degli NPL, all'esternalizzazione del servicing e alle politiche di cancellazione.
- Riduzione attiva dei portafogli: può essere realizzata mediante cessioni e/o cancellazioni di esposizioni deteriorate oggetto di accantonamenti che sono ritenute irrecuperabili. Questa opzione è fortemente connessa all'adeguatezza degli accantonamenti, alla valutazione delle garanzie, a dati di qualità sulle esposizioni e alla domanda di NPL da parte degli investitori.
- Cambiamento di tipologia di esposizione: vi rientrano le escussioni delle garanzie, la conversione del debito in azioni, la conversione del debito in attività o la sostituzione delle garanzie.

- Opzioni di tipo legale: comprendono procedure di insolvenza o composizione extragiudiziale.

Le banche dovrebbero assicurare che le proprie strategie di gestione degli NPL non si limitino a una sola opzione strategica bensì includano una composizione di strategie/opzioni atte a conseguire nel miglior modo i rispettivi obiettivi a breve, medio e lungo termine; inoltre dovrebbero vagliare quali opzioni siano più vantaggiose per i diversi portafogli o segmenti (cfr. sezione 3.3.2 riguardo alla segmentazione dei portafogli) e in diverse circostanze.

Le banche dovrebbero anche individuare opzioni strategiche a medio e lungo termine per riduzioni degli NPL non realizzabili nell'immediato (ad esempio, al momento la domanda degli investitori potrebbe risultare scarsa ma la situazione potrebbe cambiare nel medio-lungo periodo). I piani operativi potrebbero dover tenere conto del mutare delle circostanze (ad esempio potrebbe essere necessario migliorare la qualità dei dati sulle esposizioni deteriorate per essere pronti a future operazioni con gli investitori).

Qualora le banche valutino che le opzioni attuate summenzionate non permettano di conseguire una riduzione efficiente degli NPL a medio-lungo termine per alcuni portafogli, segmenti o singole esposizioni, ciò dovrebbe chiaramente tradursi in un approccio adeguato e tempestivo sul fronte degli accantonamenti. La banca dovrebbe procedere alla cancellazione dei crediti ritenuti non recuperabili nei tempi previsti.

Si riconosce infine che le operazioni di cartolarizzazione e trasferimento del rischio relative agli NPL possano andare a beneficio delle banche in termini di finanziamento, gestione della liquidità, specializzazione ed efficienza. Di solito si tratta tuttavia di procedimenti complessi, che richiedono cautela. Ci si attende pertanto che gli enti intenzionati a condurre questo tipo di operazioni svolgano una solida analisi dei rischi e dispongano di adeguati processi di controllo dei rischi<sup>8</sup> (cfr. allegato 8 per maggiori dettagli).

## 2.3.2 Obiettivi

Prima di intraprendere la definizione degli obiettivi a breve-medio termine, le banche dovrebbero pervenire a una chiara visione dei livelli di NPL ragionevoli nel lungo periodo, non solo nel complesso ma anche per singolo portafoglio. Esiste indiscutibilmente un notevole grado di incertezza riguardo ai tempi necessari per la realizzazione degli obiettivi di lungo periodo; questi costituiscono, tuttavia, un importante elemento di cui tenere conto per stabilire obiettivi a breve e medio termine adeguati. Le banche che operano in condizioni macroeconomiche tese dovrebbero guardare anche ai benchmark internazionali oppure storici per definire i livelli "ragionevoli" di NPL nel lungo periodo<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Come si richiede per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, della CRD.

<sup>9</sup> Per gli obiettivi a breve-medio termine i benchmark internazionali sono meno rilevanti.

Le banche con NPL elevati dovrebbero almeno includere obiettivi quantitativi chiaramente definiti nelle proprie strategie di gestione (comprese le escussioni delle garanzie, se rilevanti), che andrebbero approvati dai rispettivi organi di amministrazione. La combinazione di questi obiettivi dovrebbe consentire una concreta riduzione (al lordo e al netto degli accantonamenti) delle esposizioni deteriorate, almeno nel medio periodo. Sebbene le aspettative riguardo al mutare delle condizioni macroeconomiche possano svolgere un ruolo nella definizione dei livelli perseguiti come obiettivo (se basate su solide previsioni esterne), non dovrebbero costituire l'unico fondamento degli obiettivi fissati per la riduzione degli NPL.

Gli obiettivi dovrebbero essere articolati almeno secondo le seguenti dimensioni:

- per orizzonti temporali, ovvero a breve termine (indicativamente un anno), a medio termine (indicativamente tre anni) e possibilmente a lungo termine;
- per portafogli principali (ad esempio mutui ipotecari al dettaglio, crediti al consumo al dettaglio, crediti a piccole imprese e professionisti al dettaglio, crediti a piccole e medie imprese, crediti a grandi imprese, crediti concernenti immobili commerciali);
- per modalità attuativa selezionata ai fini della riduzione prospettata (ad esempio recuperi per cassa relativi a strategie di mantenimento delle posizioni in bilancio, escussione delle garanzie, recupero crediti per vie legali, proventi dalla vendita di NPL o cancellazioni).

Per le banche con NPL elevati, gli obiettivi dovrebbero come minimo includere una prospettata riduzione di tali esposizioni, in valore assoluto o in percentuale, sia al lordo che al netto degli accantonamenti, non soltanto su base complessiva ma anche per i principali portafogli di crediti deteriorati. In caso di rilevanti escussioni di garanzie<sup>10</sup>, andrebbe definita un'apposita strategia per la gestione delle garanzie escusse o quanto meno andrebbero inclusi obiettivi di riduzione specifici nella strategia per gli NPL. Si riconosce che la riduzione delle NPE può comportare un incremento delle garanzie escusse nel breve periodo, nell'attesa di completare la vendita di tali attività. I tempi dovrebbero essere tuttavia chiaramente limitati, poiché lo scopo dell'escussione delle garanzie è la tempestiva vendita delle relative attività sottostanti. La sezione 7.5 illustra l'aspettativa di vigilanza sulla valutazione delle garanzie escusse e sull'approccio da seguire al riguardo. La strategia per gli NPL ne dovrebbe tenere conto.

Gli obiettivi descritti dovrebbero essere in linea con obiettivi operativi più granulari. Qualsiasi indicatore di monitoraggio approfondito nella sezione 3.5.3 può essere adottato come obiettivo aggiuntivo, se ritenuto opportuno, ad esempio per quanto riguarda i flussi di NPL, il livello di copertura, i recuperi per cassa, la qualità delle misure di concessione (ad esempio tassi di redefault), lo stadio delle azioni legali o

---

<sup>10</sup> Se, ad esempio, il rapporto fra le garanzie escusse e la somma dei prestiti totali e delle attività escusse si colloca significativamente al di sopra della media calcolata per le banche dell'UE con l'opzione dell'escussione.

l'individuazione di esposizioni non sostenibili (oggetto di procedimento giudiziario). Andrebbe assicurato che questi obiettivi aggiuntivi siano adeguatamente focalizzati sulle esposizioni ad alto rischio, ad esempio procedimenti giudiziari o posizioni scadute con maggiore anzianità.

L'esempio 1 presenta gli obiettivi quantitativi di carattere generale che sono stati applicati da un campione di enti significativi greci nel 2016. Gli obiettivi sono stati inizialmente definiti per tutti i portafogli principali su base trimestrale per il primo anno. Ciascun obiettivo di carattere generale è stato accompagnato da un insieme standard di indicatori di monitoraggio più granulari (ad esempio, coefficiente di NPE e coefficiente di copertura per l'obiettivo 1 oppure una scomposizione delle fonti di recupero per l'obiettivo 3).

## Esempio 1

### Esempio di obiettivi di carattere generale applicati per la gestione degli NPL da un campione di SI greci nel 2016

#### Obiettivi operativi orientati al risultato

- 1 Volume di NPE (lordo)
- 2 Volume di NPL (lordo)
- 3 Recuperi per cassa (riscossioni, liquidazioni e cessioni) di NPE/NPE medie totali

#### Obiettivo operativo orientato a soluzioni sostenibili

- 4 Crediti con modifiche a lungo termine/NPE più esposizioni in bonis oggetto di concessioni con modifiche a lungo termine

#### Obiettivi operativi orientati all'azione

- 5 NPE scadute da più di 720 gg. non oggetto di procedimento giudiziario/(NPE scadute da più di 720 gg. oggetto di procedimento giudiziario e non)
- 6 Crediti oggetto di procedimento giudiziario per i quali sono state adite le vie legali/crediti totali oggetto di procedimento giudiziario
- 7 NPE nei confronti di PMI attive<sup>11</sup> per cui è stata condotta un'analisi di sostenibilità economica negli ultimi 12 mesi/NPE nei confronti di PMI attive
- 8 NPE nei confronti di PMI e altre società affidate da più enti<sup>12</sup> per le quali è stata attuata un'operazione di ristrutturazione comune
- 9 NPE nei confronti di società per cui le banche sono ricorse a soggetti specializzati per l'attuazione di un piano di ristrutturazione

È probabile che le banche impegnate per la prima volta nel processo di definizione della strategia per gli NPL si concentrino maggiormente sugli obiettivi qualitativi a breve termine, allo scopo di rimediare alle carenze individuate con l'autovalutazione e di istituire un assetto complessivo di gestione degli NPL efficace e tempestivo, che consenta di realizzare gli obiettivi quantitativi approvati a medio-lungo termine.

### 2.3.3 Piano operativo

La strategia per gli NPL delle banche con NPL elevati dovrebbe poggiare su un piano operativo approvato anche dall'organo di amministrazione. Il piano dovrebbe chiaramente definire le modalità con cui le banche attueranno sul piano operativo le rispettive strategie di gestione su un orizzonte di almeno 1-3 anni (a seconda del tipo di misure operative richieste).

<sup>11</sup> Una società/impresa si considera "attiva" quando non è "ferma". Il concetto di "impresa ferma" si fonda sul diritto ellenico e si riferisce a imprese che non hanno svolto attività nel periodo di riferimento.

<sup>12</sup> Ciò significa che i debitori hanno esposizioni presso più di una banca.



Il piano operativo per gli NPL dovrebbe contenere almeno:

- chiare finalità e chiari obiettivi con precise scadenze;
- attività da svolgere articolate sulla base della segmentazione di portafoglio;
- assetto di governance, inclusi attribuzioni e meccanismi di reportistica per le attività identificate e i relativi risultati;
- standard qualitativi che possano assicurare il conseguimento di risultati;
- esigenze in termini di organico e risorse;
- piano per il necessario rafforzamento dell'infrastruttura tecnica;
- previsioni di spesa a livello granulare e consolidato per l'attuazione della strategia per gli NPL;
- piano di interazione e comunicazione con controparti interne ed esterne (ad esempio per le cessioni, per il servicing, per il miglioramento dell'efficienza ecc.).

Il piano operativo dovrebbe prestare particolare attenzione ai fattori interni di potenziale ostacolo al successo della strategia per gli NPL.

## 2.4 Attuazione del piano operativo

L'attuazione dei piani operativi per la gestione degli NPL dovrebbe poggiare su politiche e procedure adeguate, una chiara attribuzione delle competenze e strutture di governance idonee (incluse procedure di escalation, ovvero di comunicazione con la gerarchia superiore).

Qualsiasi deviazione rispetto al piano andrebbe evidenziata e segnalata con tempestività all'organo di amministrazione, con l'indicazione di adeguati interventi correttivi da porre in essere.

È possibile che alcune banche con NPL elevati debbano anche prevedere misure di gestione del cambiamento ad ampio spettro per poter integrare l'assetto per il recupero degli NPL tra gli elementi fondamentali della propria cultura aziendale.

## 2.5 Integrazione della strategia per gli NPL

Poiché l'attuazione e il successo della strategia per gli NPL presuppongono il coinvolgimento e il contributo di molte aree diverse all'interno di una banca, la strategia dovrebbe essere integrata nei processi a tutti i livelli dell'organizzazione, incluso quello strategico, tattico e operativo.

## Flusso di informazioni

Le banche con NPL elevati si dovrebbero adoperare per comunicare a tutto il personale le componenti chiave della strategia per gli NPL, così come accade per la complessiva filosofia e la strategia degli enti. Ciò risulta di particolare importanza se l'attuazione della strategia comporta cambiamenti di ampia portata nelle procedure aziendali.

## Attribuzione delle competenze, incentivi, obiettivi manageriali e verifica dei risultati

Tutte le banche dovrebbero chiaramente definire e documentare i ruoli, le responsabilità e le linee gerarchiche per l'attuazione della strategia per gli NPL e del piano operativo.

Il personale e i dirigenti coinvolti nelle attività di recupero degli NPL dovrebbero essere dotati di chiari obiettivi e incentivi a livello individuale (o di gruppo) tesi al raggiungimento degli obiettivi convenuti nella strategia per gli NPL e del piano operativo. Tali incentivi dovrebbero risultare efficaci e non essere inficiati da altri incentivi potenzialmente contrastanti. Le relative politiche di remunerazione e gli strumenti di verifica dei risultati dovrebbero tenere adeguatamente conto degli obiettivi definiti per gli NPL.

## Piano industriale e bilancio previsionale

Tutte le componenti rilevanti della strategia per gli NPL dovrebbero essere pienamente allineate con il piano industriale e il bilancio previsionale ed esservi integrate. Ciò include, ad esempio, i costi connessi all'attuazione del piano operativo (ad esempio risorse, supporto informatico ecc.) ma anche potenziali perdite derivanti dalle attività di recupero degli NPL. Per alcune banche potrebbe risultare utile costituire bilanci previsionali specifici per le perdite connesse agli NPL, in modo da agevolare la pianificazione delle attività e il controllo di gestione.

## Cultura e sistema di controllo dei rischi

La strategia per gli NPL deve essere pienamente integrata nel sistema di controllo dei rischi. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai seguenti elementi.

- ICAAP<sup>13</sup>: tutte le componenti rilevanti della strategia per gli NPL dovrebbero essere pienamente allineate con il processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) ed esservi integrate. Ci si aspetta che le banche con NPL elevati predispongano una valutazione quantitativa e qualitativa dell'evoluzione degli NPL in condizioni di base e di stress, incluso l'impatto sulla pianificazione delle esigenze di capitale.
- RAF<sup>14</sup>: il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF) e la strategia per gli NPL sono strettamente interconnessi. Il RAF dovrebbe pertanto contenere metriche e limiti chiaramente definiti, approvati dall'organo di amministrazione, in linea con gli elementi fondamentali e gli obiettivi propri della strategia per gli NPL.
- Piano di risanamento<sup>15</sup>: laddove il piano di risanamento preveda livelli degli indicatori e interventi connessi agli NPL, le banche dovrebbero assicurare che siano in linea con gli obiettivi strategici e il piano operativo per gli NPL.

Dovrebbe inoltre essere assicurato un elevato livello di monitoraggio e supervisione da parte delle funzioni di controllo dei rischi per quanto concerne la formulazione e l'attuazione della strategia relativa agli NPL (incluso il piano operativo).

## 2.6 Comunicazioni all'autorità di vigilanza

Le banche con NPL elevati dovrebbero comunicare la propria strategia per gli NPL, incluso il piano operativo, ai rispettivi gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nel primo trimestre di ciascun anno solare. A scopo comparativo, le banche dovrebbero altresì compilare lo schema standard contenuto nell'allegato 7 di queste linee guida per fornire una sintesi degli obiettivi quantitativi e dei progressi compiuti nei 12 mesi precedenti rispetto a quanto pianificato. Lo schema andrebbe presentato con cadenza annuale. Questi documenti dovrebbero essere approvati dall'organo di amministrazione prima di essere inoltrati alle autorità di vigilanza.

Per l'ordinato svolgimento del processo, le banche dovrebbero confrontarsi con i GVC sin dalle fasi iniziali del processo di sviluppo della strategia per gli NPL.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 108 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338), anche nota come direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD); si veda anche il Glossario in allegato al presente documento.

<sup>14</sup> Descritto dal Financial Stability Board nel documento "Principles for An Effective Risk Appetite Framework"; si veda anche il Glossario in allegato al presente documento.

<sup>15</sup> Ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). La Direttiva 2014/59/UE è anche nota come direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD); si veda anche il Glossario in allegato al presente documento.

## 3 Governance e assetto operativo nella gestione degli NPL

### 3.1 Finalità e quadro di insieme

In assenza di una struttura di governance e di un assetto operativo adeguati, le banche non saranno in grado di affrontare il problema dei crediti deteriorati in modo efficiente e sostenibile.

Il presente capitolo tratta gli elementi fondamentali concernenti la governance e l'assetto operativo del complessivo sistema di recupero degli NPL, a iniziare dagli aspetti chiave dell'azione di indirizzo e del processo decisionale (sezione 3.2). Successivamente fornisce linee guida per quanto riguarda il modello operativo per la gestione degli NPL (sezione 3.3), il sistema dei controlli interni e il monitoraggio degli NPL (sezioni 3.4 e 3.5) e i processi di allerta precoce (sezione 3.6).

### 3.2 Azione di indirizzo e processo decisionale

In linea con le indicazioni fornite dalla regolamentazione nazionale e internazionale, la strategia di ogni ente creditizio dovrebbe essere approvata e monitorata dal suo organo di amministrazione<sup>16</sup>. Per le banche con NPL elevati, la strategia di gestione e il piano operativo costituiscono una parte cruciale della strategia complessiva e andrebbero pertanto approvati e guidati dall'organo di amministrazione. In particolare l'organo di amministrazione dovrebbe:

- approvare con frequenza annuale e riesaminare regolarmente la strategia per gli NPL e il piano operativo;
- supervisionare l'attuazione della strategia;
- definire gli obiettivi gestionali (incluso un numero adeguato di obiettivi quantitativi) e gli incentivi per le attività finalizzate al recupero degli NPL;
- monitorare periodicamente (almeno su base trimestrale) i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e alle scadenze definiti nella strategia per gli NPL e nel piano operativo;
- definire adeguate procedure di approvazione delle decisioni afferenti al recupero degli NPL, che per alcune grandi esposizioni dovrebbero richiedere il coinvolgimento dell'organo di amministrazione;
- approvare le politiche concernenti gli NPL e assicurarne la piena comprensione da parte del personale;

<sup>16</sup> Cfr. anche la "Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio" di giugno 2016.

- assicurare controlli interni adeguati sui processi di gestione degli NPL (con particolare attenzione alle attività connesse alla classificazione dei crediti deteriorati, alla costituzione degli accantonamenti, alla valutazione delle garanzie e alla sostenibilità delle misura di concessione);
- disporre di adeguate competenze nella gestione degli NPL<sup>17</sup>.

L'organo di amministrazione e gli altri dirigenti di pertinenza dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al recupero degli NPL una parte del proprio tempo e delle proprie competenze in proporzione ai rischi connessi ai crediti deteriorati all'interno della banca.

In particolare, all'aumentare dei volumi da recuperare le banche devono istituire e documentare procedure decisionali chiaramente definite, efficienti e coerenti. In questo contesto, occorrerebbe assicurare in qualsiasi momento il coinvolgimento di un'adeguata funzione di controllo di secondo livello.

### 3.3 Modello operativo per la gestione degli NPL

#### 3.3.1 Unità dedicate agli NPL

##### Unità distinte e specializzate

L'esperienza internazionale indica che un modello operativo adeguato per la gestione degli NPL si basa su apposite unità dedicate al trattamento dei crediti deteriorati, distinte rispetto a quelle preposte all'erogazione dei prestiti. Le motivazioni fondamentali di tale separazione risiedono nell'eliminazione di potenziali conflitti di interesse e nel ricorso a competenze specializzate per gli NPL, a livello sia di personale sia di dirigenza.

Le banche con NPL elevati dovrebbero pertanto costituire unità per il trattamento degli NPL distinte e dedicate, a iniziare possibilmente dalla fase in cui le posizioni presentano lievi ritardi di pagamento<sup>18</sup> e al più tardi entro la classificazione delle esposizioni come deteriorate. Tale approccio basato sulla separazione delle attribuzioni non dovrebbe riguardare soltanto le attività di relazione con la clientela (ad esempio negoziazione con i clienti di misure di concessione), ma abbracciare anche il processo decisionale. In questo contesto le banche dovrebbero considerare di istituire appositi organi decisionali per le questioni inerenti al recupero degli NPL (ad esempio comitati per gli NPL). Qualora sovrapposizioni con gli organi, i dirigenti o gli esperti preposti all'erogazione dei prestiti fossero inevitabili, l'assetto

<sup>17</sup> In alcuni paesi le banche hanno avviato lo sviluppo consapevole di competenze specifiche sugli NPL in seno agli organi di amministrazione.

<sup>18</sup> Laddove le posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento non fossero gestite separatamente, dovrebbero esistere politiche, controlli e infrastrutture informatiche adeguati a mitigare potenziali conflitti di interesse.

organizzativo dovrebbe assicurare l'adeguata mitigazione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

Si riconosce che, per alcune linee di attività o esposizioni (ad esempio che richiedono un know-how specifico), la costituzione di un'unità organizzativa totalmente separata potrebbe richiedere tempi più lunghi o potrebbe non essere affatto possibile. In tal caso, i controlli interni dovrebbero assicurare l'adeguata mitigazione di potenziali conflitti di interesse (ad esempio, parere indipendente sulla valutazione del merito di credito dei debitori).

Sebbene le unità dedicate agli NPL dovrebbero essere distinte da quelle preposte all'erogazione dei prestiti, tra le due funzioni andrebbe stabilito un meccanismo di regolare interazione, ad esempio per lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della pianificazione degli afflussi di NPL, oppure per la condivisione di esperienze nel recupero degli NPL di cui tenere conto nell'erogazione dei nuovi prestiti.

## Allineamento con le fasi del ciclo di vita degli NPL

Le unità dedicate agli NPL dovrebbero essere costituite tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei crediti deteriorati<sup>19</sup> al fine di assicurare che le attività di recupero e gli accordi con i debitori siano calibrati per ciascun caso specifico, che ci sia attenzione a tutte le fasi applicabili del processo di recupero e che il personale sia sufficientemente specializzato. Sono di seguito elencate le fasi rilevanti del ciclo di vita degli NPL.

- **Posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (fino a 90 giorni di arretrato)**<sup>20</sup>: questa fase si incentra sugli accordi iniziali con il debitore a rientrare da lievi ritardi e sulla raccolta delle informazioni necessarie per una valutazione dettagliata delle condizioni del debitore (ad esempio posizione finanziaria, stato della documentazione del prestito, stato delle garanzie, livello di cooperazione ecc.). La raccolta di informazioni consentirà l'adeguata segmentazione dei debitori (cfr. sezione 3.3.2), che determinerà in ultima istanza la strategia di recupero più idonea per ciascun debitore. Questa fase potrebbe anche comportare l'adozione di misure di concessione a breve termine (cfr. anche capitolo 4) allo scopo di stabilizzare la posizione finanziaria del debitore prima di definire una strategia idonea per il recupero. Inoltre la banca dovrebbe ricercare soluzioni volte a migliorare la propria posizione (ad esempio sottoscrivendo nuovi documenti relativi ai prestiti, perfezionando le garanzie in essere, minimizzando le uscite di cassa, assumendo garanzie aggiuntive se disponibili).

<sup>19</sup> Ciò riguarda anche attività non tecnicamente classificate come NPE (fra cui posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento, esposizioni oggetto di concessioni o garanzie escusse) che rivestono un ruolo cruciale nel processo di recupero degli NPL.

<sup>20</sup> Le inadempienze probabili si potrebbero inquadrare nell'ambito delle unità dedicate alle posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento oppure delle unità preposte alle ristrutturazioni, a seconda della complessità.

- **Posizioni scadute con maggiore anzianità/ristrutturate/oggetto di concessioni<sup>21</sup>**: questa fase verte sull'attuazione e formalizzazione di accordi di ristrutturazione/concessione con il debitore. Tali accordi andrebbero posti in atto soltanto laddove la valutazione sulle disponibilità finanziarie del debitore abbia messo in luce opzioni di ristrutturazione economicamente sostenibili (cfr. anche capitolo 4). A conclusione di un accordo di ristrutturazione/misure di concessione il debitore dovrebbe essere soggetto a un monitoraggio costante per una durata minima prestabilita (che si raccomanda in linea con il periodo per il rientro in bonis nella definizione delle NPE adottata dall'ABE, cioè almeno un anno), dato l'accresciuto livello di rischio, prima di poter essere riclassificato tra i crediti in bonis, nel caso in cui non siano stati registrati altri criteri di classificazione come NPL (cfr. anche capitolo 5).
- **Liquidazioni/recupero crediti/procedimenti giudiziari/escussioni di garanzie**: questa fase riguarda i debitori per i quali non sono state individuate misure di concessione economicamente sostenibili a causa della loro situazione finanziaria o del loro insufficiente livello di cooperazione. In tal caso le banche dovrebbero anzitutto svolgere un'analisi costi-benefici delle diverse opzioni di liquidazione, incluse procedure giudiziarie ed extragiudiziarie. Sulla base di questa analisi, esse dovrebbero quindi rapidamente procedere con la soluzione di liquidazione prescelta. Per questa fase del ciclo di vita degli NPL sono indispensabili competenze specifiche in materia legale e di liquidazione di società. Le banche che a tal fine si affidano in ampia misura a periti esterni dovrebbero assicurare che vi siano meccanismi di controllo interno sufficienti a garantire l'efficacia e l'efficienza del processo di liquidazione. Le consistenze di NPL con maggiore anzianità dovrebbero ricevere particolare attenzione a questo proposito. Un'apposita politica di recupero del credito dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure di liquidazione (cfr. anche allegato 5).
- **Gestione delle garanzie escusse (o di altre attività derivanti dagli NPL).**

Le banche con NPL elevati dovrebbero costituire diverse unità dedicate agli NPL per le varie fasi del loro ciclo di vita nonché per i diversi portafogli, se del caso. È indispensabile applicare una chiara definizione formale dei criteri di riclassificazione, che descrivano quando un'esposizione passa dalla competenza del responsabile della relazione ordinaria con il cliente alle unità dedicate agli NPL e da un'unità all'altra fra queste ultime. Le soglie di passaggio dovrebbero essere chiaramente definite e consentire un margine di discrezionalità gestionale soltanto in circostanze e a condizioni rigorosamente identificate.

---

<sup>21</sup> Cfr. nota 20.

## Esempio 2

Esempio di struttura delle unità dedicate agli NPL e criteri di riclassificazione adottati da una banca di medie dimensioni

	Clientela al dettaglio	Clientela commerciale	
Unità dedicate agli NPL	<b>Gestione intensiva del credito</b>		Responsabile della relazione con il cliente
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esposizione &gt; EUR 10.000</li><li>• Almeno due solleciti per ritardato pagamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esposizione non garantita &gt; EUR 50.000</li><li>• Criterio di rischio costituito dallo stato di allerta precoce</li><li>• Inclusione nella categoria di rischio</li></ul>	
	<b>Ristrutturazioni</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esposizioni al dettaglio complesse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esposizione non garantita &gt; EUR 250.000 e punteggio PD &gt; 13</li><li>• Accantonamenti specifici &gt; EUR 250.000</li><li>• Altro (ad esempio riunioni di indirizzo tra i creditori)</li></ul>	
	<b>Liquidazioni</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fallimento o inefficacia della misura</li><li>• Esposizioni &lt; EUR 100 cancellate direttamente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fallimento o inefficacia della misura</li></ul>	

All'interno delle singole unità dedicate al recupero degli NPL risulta spesso utile una maggiore specializzazione sulla base delle diverse modalità di recupero richieste per segmento di debitori di pertinenza (cfr. sezione 3.3.2). I processi di monitoraggio e assicurazione della qualità dovrebbero essere sufficientemente calibrati in base alle caratteristiche specifiche di queste sottostrutture.

Un'apposita politica di gestione degli arretrati dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure generali di recupero degli NPL e sulle relative competenze, inclusi i criteri di riclassificazione (cfr. anche allegato 5).

L'esempio 2 mostra la struttura delle unità dedicate agli NPL all'interno di un ente significativo di medie dimensioni, inclusi i criteri applicati per assegnare ciascun debitore all'unità appropriata. Emerge che questa banca ha ritenuto più adeguato mantenere le posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento all'interno del portafoglio commerciale di competenza del responsabile delle operazioni ordinarie di mercato/della relazione ordinaria con il cliente, mentre i soggetti con esposizioni deteriorate di altro tipo sono gestiti da unità dedicate agli NPL distinte e specializzate. Le ristrutturazioni commerciali e le ristrutturazioni al dettaglio complesse sono trattate dalla stessa unità.




## Approccio calibrato in base alle specificità del portafoglio

Per strutturare in modo adeguato le unità dedicate agli NPL, le banche dovrebbero tenere conto delle specificità dei propri principali portafogli di crediti deteriorati, come mostra anche l'esempio 2.

Ai portafogli rilevanti di NPL al dettaglio si potrebbe applicare un procedimento in certa misura standardizzato, ad esempio attraverso un centro di contatto incaricato di massimizzare il recupero delle posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (cfr. l'esempio 3). È comunque importante assicurare che anche nei procedimenti standardizzati il personale delle unità deputate al trattamento degli NPL si possa avvalere di esperti specializzati, se necessario, ad esempio per relazioni o prodotti più complessi.

### Esempio 3

Esempio di centro di contatto per esposizioni al dettaglio che presentano lievi ritardi di pagamento



Per i portafogli di NPL verso imprese, di solito una gestione più focalizzata sulla relazione prende il posto del trattamento standardizzato, con una forte specializzazione settoriale del personale presso le unità dedicate agli NPL. Per le ditte individuali e le microimprese appare necessaria una combinazione di elementi propri del trattamento standardizzato e della gestione della relazione.

### 3.3.2 Segmentazione del portafoglio

Per l'elaborazione di un modello operativo adeguato occorre analizzare il portafoglio di NPL della banca con un elevato grado di granularità, che dia luogo a segmenti di debitori chiaramente definiti. Un presupposto necessario per questa analisi (segmentazione del portafoglio) è lo sviluppo di sistemi informativi aziendali appropriati nonché la disponibilità di dati di qualità sufficientemente elevata.

La segmentazione del portafoglio consente alla banca di raggruppare debitori con caratteristiche simili che richiedono un trattamento analogo, ad esempio soluzioni di ristrutturazione o liquidazione. Si procede quindi alla definizione di processi "personalizzati" per ciascun segmento, attribuito a un gruppo di esperti dedicato.

Nel rispetto del principio di proporzionalità e in considerazione della natura del portafoglio della banca, la segmentazione può essere effettuata tenendo conto delle molteplici caratteristiche dei debitori. La segmentazione dovrebbe essere mirata allo scopo, nel senso che i diversi segmenti dovrebbero generalmente dare luogo a un diverso trattamento da parte delle unità dedicate agli NPL, oppure da parte di gruppi specializzati all'interno di tali unità.

Per i portafogli di NPL verso imprese, ad esempio, la segmentazione per classe di attività o settore sarà probabilmente decisiva per la specializzazione nell'ambito delle unità dedicate agli NPL (immobili commerciali, sviluppo fondiario, trasporti, imprese commerciali ecc.). Questi portafogli dovrebbero essere poi ulteriormente segmentati in base alla strategia di risoluzione proposta per gli NPL e al livello di difficoltà finanziarie, al fine di assicurare che le attività di recupero siano sufficientemente mirate. Debitori che operano nello stesso settore tenderanno ad avere fatto ricorso a tipologie di finanziamento simili e ciò potrebbe consentire all'ente di sviluppare prodotti specifici per la ristrutturazione nei rispettivi segmenti settoriali.

L'allegato 2 contiene un elenco di potenziali criteri di segmentazione per i portafogli di NPL al dettaglio.

### 3.3.3 Risorse umane

#### Proporzionalità nell'organizzazione per la gestione degli NPL

Tutte le banche devono disporre di un'organizzazione adeguata e proporzionata al proprio modello imprenditoriale, tenendo conto dei rischi a cui sono esposte, inclusi quelli derivanti dagli NPL. Ci si attende pertanto che gli organi aziendali delle banche con NPL elevati dedichino un livello adeguato e proporzionato di risorse e di attenzione al recupero degli NPL e ai controlli interni sui relativi processi. Va notato che, anche in presenza di un margine di condivisione di capacità dirigenziale e risorse con altri anelli della catena del valore (ad esempio erogazione dei prestiti), tali sovrapposizioni andrebbero valutate attentamente dal punto di vista dei conflitti di interesse e di un'adeguata specializzazione, come già menzionato in precedenza.

In base ai criteri di proporzionalità e agli esiti dell'autovalutazione della banca relativa alla propria capacità di gestione degli NPL, di cui al capitolo 2, gli enti con NPL elevati dovrebbero riesaminare regolarmente l'adeguatezza delle rispettive risorse interne ed esterne per il recupero degli NPL e definire con regolarità il proprio fabbisogno di capacità. A questo fine si possono stabilire e monitorare alcuni parametri di riferimento (ad esempio casi trattati per unità di lavoro equivalente a tempo pieno). Occorrerebbe rimediare in tempi rapidi a qualsiasi eventuale carenza di organico che si dovesse manifestare. Data la natura straordinaria delle attività di recupero degli NPL, è possibile che le banche decidano di ricorrere a contratti a tempo determinato, a soluzioni di esternalizzazione ad altri dipartimenti o a società terze, oppure a joint venture. Qualora si decida di ricorrere a società esterne, le banche dovrebbero disporre di esperti dedicati allo stretto controllo e al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle attività ad esse affidate<sup>22</sup>.

## Competenze ed esperienza

Le banche dovrebbero maturare le competenze rilevanti che richiede il modello operativo definito per la gestione degli NPL, incluse le unità dedicate al recupero e le funzioni di controllo. Per quanto possibile, sarebbe opportuno assumere risorse con specifiche competenze ed esperienza nel settore degli NPL per l'assolvimento dei principali compiti di recupero. Laddove ciò non fosse possibile, le banche dovrebbero concentrarsi ancora di più sull'attuazione di adeguati piani di formazione e sviluppo professionale dedicati agli NPL, per dotarsi in tempi brevi di competenze interne mettendo a frutto i talenti disponibili<sup>23</sup>.

Se non fosse possibile o efficiente sviluppare competenze e infrastrutture interne, le unità dedicate agli NPL dovrebbero avere facile accesso a risorse esterne indipendenti e qualificate (ad esempio periti immobiliari, consulenti legali, pianificatori aziendali o esperti di settore) oppure alle porzioni di attività di recupero degli NPL che sono esternalizzate a società di servicing specializzate.

## Gestione della performance

All'interno delle unità dedicate agli NPL andrebbe monitorata e regolarmente misurata la performance del personale a livello individuale (se opportuno) e di gruppo. A tal fine sarebbe necessario un sistema di valutazione calibrato in base ai

<sup>22</sup> Qualsiasi soluzione di outsourcing relativa agli NPL dovrebbe essere conforme ai requisiti generali e agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di esternalizzazione di attività da parte delle banche.

<sup>23</sup> I piani di formazione e sviluppo professionale afferenti agli NPL dovrebbero includere i seguenti aspetti, se del caso: capacità negoziali, relazioni con debitori problematici, indicazioni su politiche e procedure interne in materia di NPL, diverse misure di concessione, comprensione del quadro giuridico vigente a livello locale, modalità per ottenere informazioni di natura personale e finanziaria dalla clientela, valutazioni sulle disponibilità finanziarie dei debitori (calibrate per i diversi segmenti di debitori) e qualsiasi altro aspetto di rilevanza al fine di assicurare la corretta applicazione della strategia per gli NPL e dei piani operativi. La formazione dovrebbe tenere conto della fondamentale differenza per quanto concerne il ruolo e le competenze del responsabile della relazione con il cliente nell'ambito delle unità dedicate agli NPL e nel contesto della gestione delle esposizioni in bonis.

requisiti delle unità, in linea con la strategia complessiva di gestione degli NPL e il piano operativo. Oltre agli elementi quantitativi inerenti agli obiettivi e alle scadenze definiti dalla banca per la gestione degli NPL (probabilmente con particolare attenzione all'efficacia delle attività di recupero), il sistema di valutazione potrebbe tenere conto di indicatori qualitativi, fra cui ad esempio il livello di competenza negoziale, le capacità tecniche concernenti l'analisi delle informazioni e dei dati finanziari ricevuti, l'articolazione di proposte, la qualità delle raccomandazioni o il monitoraggio dei casi di ristrutturazione.

Occorrerebbe altresì assicurare che il maggiore grado di impegno (ad esempio al di fuori del regolare orario di lavoro) solitamente richiesto ai membri delle unità dedicate agli NPL trovi adeguato riscontro nelle condizioni di lavoro concordate, nelle politiche di remunerazione, nel sistema di incentivi e di gestione della performance.

Il sistema di misurazione della performance per gli organi di amministrazione delle banche con NPL elevati e i dirigenti di pertinenza dovrebbe includere indicatori specifici connessi agli obiettivi definiti nella strategia per gli NPL e nel piano operativo. Il peso attribuito a tali indicatori all'interno dei sistemi complessivi di misurazione della performance dovrebbe essere proporzionato alla gravità del problema degli NPL per la banca.

Infine, per ridurre gli afflussi di NPL è indispensabile affrontare in modo efficiente le posizioni per cui si potrebbe configurare una situazione di preartrato; di conseguenza, le politiche di remunerazione e il sistema di incentivi dovrebbero promuovere un forte impegno da parte del personale competente nell'affrontare i casi di allerta precoce.

### 3.3.4 Risorse tecniche

Uno dei fattori fondamentali per il successo di qualsiasi strategia per gli NPL è la disponibilità di un'infrastruttura tecnica adeguata. È quindi importante che tutti i dati relativi agli NPL siano salvati in sistemi informatici centralizzati solidi e sicuri. I dati dovrebbero essere completi e aggiornati per tutta la durata del processo di recupero degli NPL.

Un'infrastruttura tecnica adeguata dovrebbe permettere alle unità dedicate agli NPL di:

- Accedere facilmente a tutti i dati e i documenti rilevanti, fra cui:
  - informazioni sui debitori che al momento presentano posizioni deteriorate o lievi ritardi di pagamento, incluse notifiche automatiche in caso di aggiornamenti;
  - informazioni su esposizioni e garanzie reali e personali inerenti al debitore o a clienti connessi;

- strumenti di monitoraggio/documentazione con la capacità informatica necessaria per seguire la performance e l'efficacia delle misure di concessione;
  - stato delle attività di recupero e dell'interazione con il debitore nonché dettagli sulle misure di concessione stipulate ecc.;
  - garanzie escusse (se rilevanti);
  - flussi di cassa registrati in relazione a crediti e garanzie;
  - fonti delle informazioni di base e relativa documentazione completa;
  - accesso alle centrali dei rischi, ai registri fondiari e ad altre fonti esterne di dati rilevanti ove tecnicamente possibile.
- Gestire e monitorare le attività di recupero degli NPL in modo efficiente, anche mediante:
    - flussi di lavoro automatizzati per ogni fase del ciclo di vita degli NPL;
    - processi di monitoraggio automatizzati ("sistema di tracciamento") riguardo allo stato del prestito che richiamino correttamente l'attenzione sulle esposizioni deteriorate od oggetto di concessioni;
    - procedure di comunicazione standardizzate con i debitori, ad esempio attraverso call center (con software integrato per i pagamenti con carta presso tutte le postazioni degli operatori) oppure Internet (ad esempio sistema di condivisione di file);
    - segnali di allerta precoce integrati (cfr. anche la sezione 3.5);
    - flussi informativi automatizzati per l'intera durata del ciclo di vita degli NPL verso i dirigenti delle unità dedicate agli NPL, l'organo di amministrazione e gli altri dirigenti di pertinenza nonché verso l'autorità di vigilanza;
    - analisi della performance delle attività di recupero svolte dalle unità dedicate, dai sottogruppi e dagli esperti (ad esempio tasso di rientro in bonis/tasso di successo, informazioni sul rinnovo di posizioni, efficacia delle soluzioni offerte per la ristrutturazione, tasso di recuperi per cassa, analisi dei tassi di rientro in bonis per anzianità, tasso di promesse ai call center rispettate ecc.);
    - monitoraggio dell'evoluzione di portafogli/subportafogli/coorti/singoli debitori.
  - Svolgere un lavoro di definizione, analisi e misurazione sugli NPL e sui relativi debitori:
    - rilevare gli NPL e misurare le riduzioni di valore;

- effettuare un'analisi adeguata riguardo alla segmentazione degli NPL e conservarne gli esiti per ciascun debitore;
- fornire supporto ai fini della valutazione dei dati personali, della posizione finanziaria e della capacità di rimborso del debitore (valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore), almeno per i casi non ritenuti complessi;
- svolgere il calcolo 1) del valore attuale netto e 2) dell'impatto sulla posizione patrimoniale della banca per ciascuna opzione di ristrutturazione e/o qualsiasi probabile piano di ristrutturazione in conformità della normativa applicabile (ad esempio in materia di escussione di garanzie o insolvenza) per ciascun debitore.

L'adeguatezza dell'infrastruttura tecnica, inclusa la qualità dei dati, dovrebbe essere sottoposta a regolare valutazione da parte di una funzione indipendente (ad esempio audit interna o esterna).

## 3.4 Sistema dei controlli

Le banche, soprattutto quelle con NPL elevati, dovrebbero porre in essere procedure di controllo efficaci ed efficienti in relazione all'assetto per il recupero degli NPL, al fine di assicurare che la strategia per gli NPL e il piano operativo siano perfettamente in linea con la strategia aziendale complessiva della banca (che include la strategia per gli NPL e il piano operativo) e la rispettiva propensione al rischio. Se da tali controlli dovessero emergere elementi di debolezza, andrebbero messe in atto procedure per porvi rimedio con tempestività ed efficacia.

Il sistema dei controlli si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa. I ruoli delle diverse funzioni coinvolte dovrebbero essere chiaramente assegnati e documentati per evitare lacune o sovrapposizioni. L'organo di amministrazione dovrebbe essere regolarmente informato in merito ai principali risultati delle attività di secondo e terzo livello nonché alle azioni di mitigazione definite e dei progressi compiuti al riguardo.

### 3.4.1 Controlli di primo livello

La prima linea di difesa include meccanismi di controllo all'interno delle unità operative di fatto titolari dei rischi della banca nel contesto specifico del recupero degli NPL nonché incaricate della loro gestione; si tratta principalmente delle unità dedicate agli NPL (a seconda del modello operativo per la gestione degli NPL). I controlli di primo livello sono di responsabilità dei dirigenti delle unità operative.

Gli strumenti fondamentali della prima linea di difesa sono politiche interne adeguate concernenti l'assetto per il recupero degli NPL e la salda integrazione di tali politiche nei processi correnti. Il contenuto delle politiche si dovrebbe pertanto riflettere nelle procedure informatiche, più in profondità possibile fino a livello di operazione. L'allegato 5 presenta i principali elementi delle politiche afferenti al quadro di

gestione degli NPL che dovrebbero trovare applicazione presso le banche con NPL elevati.

### 3.4.2 Controlli di secondo livello

Le funzioni della seconda linea di difesa hanno lo scopo di assicurare in via continuativa che la prima linea operi come auspicato; di solito comprendono il controllo dei rischi, la conformità normativa e altre funzioni di assicurazione della qualità. Per l'adeguato assolvimento dei propri compiti di controllo, le funzioni di secondo livello richiedono un alto grado di indipendenza rispetto a quelle deputate allo svolgimento delle attività aziendali, incluse le unità dedicate agli NPL.

Il grado di controllo di secondo livello sul quadro di gestione degli NPL dovrebbe essere proporzionato al rischio connesso ai crediti deteriorati e prestare particolare attenzione a:

1. monitoraggio e quantificazione dei rischi inerenti agli NPL su base granulare e aggregata, inclusa la connessione con l'adeguatezza patrimoniale interna/di vigilanza;
2. esame della performance del modello operativo complessivo per la gestione degli NPL nonché di suoi elementi (ad esempio dirigenza/personale delle unità dedicate agli NPL, accordi di esternalizzazione/servicing, meccanismi di allerta precoce);
3. assicurazione della qualità in tutte le fasi di trattamento degli NPL, reportistica (interna ed esterna) per il monitoraggio, misure di concessione, accantonamenti, valutazione delle garanzie e flussi informativi sugli NPL; per assolvere questa funzione, il secondo livello dovrebbe avere sufficienti poteri di intervento ex ante sull'attuazione di singole soluzioni di recupero (incluse misure di concessione) o accantonamenti;
4. verifica che i processi relativi agli NPL siano in linea con la politica interna e le indicazioni al sistema, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei crediti deteriorati, la costituzione degli accantonamenti, la valutazione delle garanzie, le misure di concessione e i meccanismi di allerta precoce.

Le funzioni di controllo dei rischi e di conformità normativa dovrebbero altresì fornire precise indicazioni nel processo di definizione e analisi delle politiche relative agli NPL, soprattutto in vista di affrontare problemi già riscontrati in passato attraverso l'integrazione di migliori prassi. Queste funzioni dovrebbero come minimo effettuare un esame delle politiche prima della loro approvazione da parte dell'organo di amministrazione.

Come già menzionato, i controlli di secondo livello sono condotti in via continuativa. Per quanto riguarda il meccanismo di allerta precoce, ad esempio, le banche con NPL elevati dovrebbero svolgere le seguenti attività almeno con frequenza trimestrale:

- esaminare lo stato dei segnali di allerta precoce e delle azioni intraprese di conseguenza;
- assicurare che tali azioni siano in linea con le politiche interne per quanto concerne scadenze e tipologie di interventi;
- verificare l'adeguatezza e l'accuratezza dei flussi informativi sui segnali di allerta precoce;
- controllare se gli indicatori di allerta precoce (early warning indicators, EWI) siano efficaci, ossia verificare la misura in cui gli NPL siano stati individuati (o meno) in uno stadio iniziale; un riscontro andrebbe fornito direttamente alla funzione titolare del processo di allerta precoce/riguardante la categoria sotto osservazione; dovrebbero quindi essere registrati i miglioramenti sul piano metodologico (almeno su base semestrale).

### 3.4.3 Controlli di terzo livello

La terza linea di difesa è di solito affidata alla funzione di audit interna. Dovrebbe essere pienamente indipendente rispetto alle funzioni deputate allo svolgimento delle attività aziendali e, per le banche con NPL elevati, dovrebbe disporre di adeguate competenze nel recupero degli NPL per assolvere le proprie attività di controllo periodiche su efficacia ed efficienza del relativo quadro di gestione (inclusi controlli di primo e secondo livello).

Per quanto riguarda il quadro di gestione degli NPL, la funzione di audit interna dovrebbe quanto meno svolgere regolari valutazioni al fine di verificare l'adesione alle politiche interne in materia di NPL (cfr. allegato 5) e alle presenti linee guida. A questo scopo andrebbero anche effettuate ispezioni casuali e non preannunciate, nonché esami delle singole posizioni.

Nel definire la frequenza, il perimetro e la portata dei controlli da effettuare, andrebbe applicato il criterio della proporzionalità. Tuttavia, per le banche con NPL elevati la maggior parte dei controlli di conformità alle politiche e alle linee guida dovrebbe essere completata almeno su base annua e con maggiore frequenza laddove recenti verifiche di audit abbiano messo in luce irregolarità e debolezze significative.

Sulla base degli esiti di tali controlli, la funzione di audit interna dovrebbe formulare raccomandazioni all'indirizzo dell'organo di amministrazione, sottoponendo eventuali miglioramenti alla sua attenzione.

## 3.5 Monitoraggio degli NPL e delle relative attività di recupero

I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della strategia per gli NPL e dei piani operativi, che si trasmettono a cascata fino agli



obiettivi operativi delle unità dedicate agli NPL. Andrebbe elaborato un sistema di indicatori chiave di performance (key performance indicators, KPI) che consenta all'organo di amministrazione e ai dirigenti di pertinenza di misurare i progressi compiuti.

Sarebbe opportuna una chiara definizione dei processi per assicurare che gli esiti del monitoraggio degli indicatori relativi agli NPL abbiano un collegamento adeguato e tempestivo con le attività aziendali connesse, quali la determinazione del prezzo del rischio di credito e la costituzione degli accantonamenti.

I KPI inerenti agli NPL possono essere raggruppati in varie categorie generali che includono ma non si limitano necessariamente alle seguenti:

1. metriche aggregate per gli NPL;
2. accordi con il cliente e recuperi per cassa;
3. misure di concessione;
4. liquidazioni;
5. altro (ad esempio voci del conto economico connesse agli NPL, garanzie escusse, indicatori di allerta precoce, esternalizzazione di attività).

Segue un approfondimento delle singole categorie. Le banche con NPL elevati dovrebbero definire indicatori adeguati comparabili con quelli di seguito elencati (cfr. anche l'elenco di riferimento all'allegato 3), da monitorare su base periodica.

### 3.5.1 Metriche aggregate per gli NPL

#### Incidenza e livello di copertura degli NPL

Le banche dovrebbero monitorare con attenzione i livelli assoluti e relativi di NPL ed esposizioni con lievi ritardi di pagamento che detengono in portafoglio, con un adeguato livello di granularità dei dati. Andrebbero altresì monitorati i livelli assoluti e relativi di garanzie escusse (o altre attività derivanti dagli NPL), nonché i livelli di esposizioni oggetto di concessioni in bonis.

Un altro aspetto fondamentale da seguire è il livello delle riduzioni di valore/degli accantonamenti nonché delle garanzie reali/personali, nel complesso e per diverse coorti di NPL. Le coorti andrebbero definite utilizzando criteri rilevanti per i livelli di copertura, in modo da fornire informazioni significative all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza (ad esempio durata in numero di anni della classificazione a NPL, tipologia di prodotto/credito inclusa la presenza/assenza di garanzia, tipologia di garanzia reale o personale, paese e regione di esposizione, tempi di recupero e adozione di un modello di continuità operativa o cessazione dell'attività). Anche le variazioni nella copertura dovrebbero essere monitorate e le riduzioni andrebbero chiaramente spiegate nelle segnalazioni per il monitoraggio. Un

altro utile KPI è il coefficiente Texas, che pone in relazione le esposizioni deteriorate e i livelli di capitale.

Laddove possibile, gli indicatori concernenti l'incidenza/il livello e la copertura degli NPL dovrebbero anche essere oggetto di un'adeguata analisi comparativa con enti analoghi, per fornire all'organo di amministrazione una chiara visione della posizione concorrenziale e di potenziali carenze generali.

Infine le banche dovrebbero monitorare il proprio bilancio previsionale delle perdite, anche rispetto alle perdite effettive. Questi dati dovrebbero essere abbastanza granulari da permettere all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza di comprendere le cause degli scostamenti significativi rispetto al piano.

### Flussi di NPL, tassi di default, tassi di migrazione e probabilità di default

Le informazioni trasmesse periodicamente all'organo di amministrazione dovrebbero includere i dati fondamentali sugli afflussi e deflussi di NPL, fra cui riclassificazioni da/a NPL, NPL in periodo di osservazione, esposizioni in bonis, esposizioni oggetto di concessioni in bonis e posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento ( $\leq 90$  giorni di arretrato).

Il passaggio da in bonis a deteriorato si manifesta in modo graduale (ad esempio da 0 a 30, da 30 a 60, da 60 a 90 ecc. giorni di arretrato), ma può anche verificarsi all'improvviso (ad esempio a seguito di un evento). Un utile strumento di monitoraggio in questo ambito è rappresentato dalle matrici di migrazione, che tracciano il flusso delle esposizioni da e verso la classificazione a NPL.

Le banche dovrebbero stimare su base mensile i tassi di migrazione e la qualità del portafoglio in bonis, in modo da poter agire prontamente (attraverso la definizione delle priorità di intervento) per impedire il decadimento della qualità del portafoglio. Le matrici di migrazione possono essere ulteriormente articolate per tipologia di prestito (acquisto di abitazioni, consumo, settore immobiliare), per unità operativa o per altro segmento di portafoglio rilevante (cfr. sezione 3.3.2) al fine di individuare se i flussi siano riconducibili a un segmento specifico<sup>24</sup>.

## 3.5.2 Accordi con il cliente e recuperi per cassa

Una volta costituite le unità dedicate agli NPL, andrebbero applicate metriche fondamentali della performance operativa per la valutazione dell'efficienza delle unità o dei singoli addetti (se appropriato) rispetto alla performance media e/o a indicatori di riferimento standard (se disponibili). Queste metriche dovrebbero

<sup>24</sup> La costruzione di adeguate serie storiche dei tassi di migrazione consente di calcolare tassi di default su base annua che possono confluire nei vari modelli utilizzati dalla funzione di controllo dei rischi per la stima delle probabilità di default ai fini della valutazione delle riduzioni di valore e delle prove di stress.

riguardare sia le attività svolte sia l'efficienza operativa. Segue un elenco non esaustivo di tipologie di metriche a puro titolo indicativo:

- accordi programmati rispetto ad accordi effettivamente conclusi con i debitori;
- percentuale degli accordi che si converte in pagamenti o promesse di pagamento;
- recuperi per cassa in termini assoluti e recuperi per cassa rispetto a relative obbligazioni contrattuali, suddivisi per:
  - recuperi per cassa attraverso pagamenti della clientela
  - recuperi per cassa da altre fonti (ad esempio vendita di garanzie, pignoramento dello stipendio, procedure fallimentari)
- promesse di pagamento effettuate dalla clientela e promesse di pagamento mantenute rispetto a promesse di pagamento non ancora mantenute;
- misure di concessione totali e a lungo termine stipulate con il debitore (numero e valore).

### 3.5.3 Misure di concessione

Se gestite in modo adeguato, le misure di concessione sono uno strumento fondamentale a disposizione delle banche per la risoluzione degli NPL o la limitazione del loro impatto<sup>25</sup>. Le banche dovrebbero monitorare le misure di concessione in termini sia di efficienza che di efficacia. L'aspetto dell'efficienza riguarda principalmente il volume dei finanziamenti per i quali si offrono misure di concessione e i tempi di negoziazione necessari con il debitore; l'efficacia concerne invece il grado di successo di tali misure (cioè se il debitore rispetta gli obblighi contrattuali rivisti ovvero modificati).

Occorre inoltre un adeguato monitoraggio della qualità delle misure di concessione per assicurare che il loro esito ultimo sia il rimborso dell'ammontare dovuto e non si traducano piuttosto nel procrastinare la valutazione di irrecuperabilità dell'esposizione. A tale proposito, andrebbe verificata la tipologia di misure stipulate, tenendo distinte le soluzioni a lungo termine (sostenibili, strutturali)<sup>26</sup> da quelle a breve termine (di natura temporanea).

Si rileva che i termini e le condizioni di un'esposizione o di un rifinanziamento possono essere modificati in qualsiasi fase del ciclo di vita del credito; le banche dovrebbero pertanto assicurare il monitoraggio delle misure di concessione concernenti tanto le esposizioni in bonis quanto quelle deteriorate.

<sup>25</sup> Cfr. sezione 5.3.1 per una definizione delle misure di concessione.

<sup>26</sup> Cfr. anche capitolo 4 per quanto concerne le misure di concessione economicamente sostenibili.

## Efficienza delle misure di concessione

A seconda dei potenziali obiettivi stabiliti dalla banca e della segmentazione del portafoglio, si potrebbero adottare le metriche di seguito elencate per misurare l'efficienza:

- volume (sia numero che valore) delle valutazioni portate a termine e sottoposte all'organo competente per l'approvazione in un determinato periodo di tempo;
- volume (sia numero che valore) delle modifiche concordate con il debitore in un determinato periodo di tempo;
- valore e numero delle posizioni risolte in un periodo di tempo definito (in valore assoluto e in percentuale delle consistenze iniziali).

Potrebbe risultare utile anche tenere sotto osservazione l'efficienza di altre fasi specifiche del processo di recupero, quali i tempi del processo decisionale o la durata dell'iter di approvazione.

## Efficacia delle misure di concessione

L'obiettivo ultimo della modifica dei contratti di credito è assicurare che il debitore rispetti gli obblighi ridefiniti e che la soluzione sia economicamente sostenibile (cfr. anche capitolo 4). A tale proposito, le tipologie di misure concordate andrebbero raggruppate per portafogli con caratteristiche simili e il tasso di successo di ciascuna soluzione andrebbe monitorato nel tempo.

Le metriche fondamentali per il monitoraggio del tasso di successo di ciascuna soluzione di ristrutturazione includono i seguenti elementi.

- **Tasso di rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni e tasso di redefault:** poiché la maggior parte dei crediti non presenterà segnali di difficoltà finanziarie subito dopo una misura di concessione, il periodo per il rientro in bonis è necessario al fine di stabilire se il rientro in bonis sia effettivamente avvenuto<sup>27</sup>. Il periodo minimo applicato per calcolare i tassi di rientro in bonis dovrebbe avere una durata di 12 mesi, in linea con il periodo definito nelle norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza<sup>28</sup>. Le banche dovrebbero pertanto condurre un'analisi per anzianità e verificare il comportamento delle esposizioni oggetto di concessioni a 12 mesi dalla data della modifica contrattuale per calcolare il tasso di rientro in bonis. L'analisi dovrebbe essere svolta per segmento di credito (debitori con caratteristiche simili) e, potenzialmente, tenendo conto della gravità delle difficoltà finanziarie prima delle misure di concessione.

<sup>27</sup> Cfr. criteri per il rientro in bonis alla sezione 5.3.3.

<sup>28</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Il rientro di esposizioni che presentano ritardi di pagamento potrebbe avvenire mediante misure di concessione sul finanziamento (rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni) o in modo naturale, senza modifica delle condizioni iniziali del finanziamento (naturale rientro in bonis). Le banche dovrebbero disporre di un meccanismo per monitorare il tasso e il volume dei finanziamenti in stato di default rientrati naturalmente in bonis. Il tasso di redefault è un altro indicatore chiave di performance che dovrebbe figurare nelle segnalazioni interne per il monitoraggio degli NPL trasmesse all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza.

- **Tipologia di misure di concessione:** le banche dovrebbero chiaramente definire le tipologie di misure di concessione considerate rispettivamente a breve e a lungo termine. Alcune caratteristiche dei singoli accordi di concessione dovrebbero essere segnalate e archiviate nei sistemi informatici e un monitoraggio periodico dovrebbe fornire all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza una chiara visione della percentuale di misure di concessione concordate aventi: 1) natura rispettivamente a breve o a lungo termine e 2) determinate caratteristiche (ad esempio esenzione dai pagamenti per più di 12 mesi, incremento di capitale, garanzie aggiuntive ecc.). Si veda anche il capitolo 4.
- **Tasso di recuperi per cassa:** un'altra metrica fondamentale delle misure di concessione consiste nei recuperi per cassa derivanti da crediti ristrutturati. I recuperi per cassa potrebbero essere monitorati rispetto ai flussi di cassa relativi ai contratti rivisti (rapporto tra flussi di cassa effettivi e contrattuali) e in termini assoluti. Queste due metriche possono fornire informazioni alla banca per la pianificazione del capitale e indicare il successo, in termini relativi, di ciascuna misura di concessione.
- **Cancellazione degli NPL:** in determinati casi, le banche possono elaborare misure di concessione comportanti la parziale o completa cancellazione degli NPL. Qualsiasi cancellazione inerente a questo tipo di misure di concessione andrebbe registrata e monitorata rispetto a un bilancio previsionale delle perdite. Inoltre, il valore attuale netto delle perdite connesse a decisioni di cancellazione di crediti irrecuperabili andrebbe monitorato rispetto al tasso di rientro in bonis per segmento di credito e per soluzione di ristrutturazione offerta, al fine di disporre di migliori informazioni su cui basare la strategia e le politiche in materia misure di concessione.

Gli indicatori relativi alle misure di concessione dovrebbero essere riportati utilizzando una scomposizione significativa, che potrebbe ad esempio includere la tipologia e la durata degli arretrati, il tipo di esposizione, le probabilità di recupero, l'entità delle esposizioni o l'ammontare totale delle esposizioni dello stesso debitore o di clienti connessi, oppure il numero di misure di concessione applicate in passato.

### 3.5.4 Liquidazioni

Se non si dovesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, ci si attende comunque che la banca risolva l'esposizione deteriorata. Tale risoluzione può comportare l'avvio di azioni legali, l'escussione delle garanzie, la conversione di debito in attività/azioni e/o la cessione di linee di credito/il trasferimento a società di gestione patrimoniale/la cartolarizzazione. L'attività di risoluzione dovrebbe quindi essere monitorata dalla banca per tenerne conto nella definizione della strategia e delle policy, nonché per fornire supporto mediante l'assegnazione di risorse.

#### Azioni legali ed escussione delle garanzie

Le banche dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni legali ed escussioni di garanzie. La performance andrebbe misurata rispetto a obiettivi prestabiliti, in termini di durata in mesi/anni e perdite per l'ente. Per il monitoraggio del tasso di perdita effettivo, ci si attende che gli enti costruiscano serie storiche per segmento di credito a supporto delle ipotesi utilizzate nella valutazione delle riduzioni di valore e nelle prove di stress.

Per le linee di credito assistite da garanzie reali o di altro tipo, le banche dovrebbero monitorare il tempo necessario per la liquidazione di tali attività, gli scarti di garanzia su potenziali vendite forzate al momento della liquidazione e gli andamenti di determinati mercati (ad esempio immobiliari) per valutare le prospettive riguardo ai potenziali tassi di recupero.

Inoltre, monitorando i tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e ad altre azioni legali, le banche avranno maggiori elementi per valutare in modo affidabile se la decisione di ricorrere all'escussione delle garanzie consentirà di ottenere un valore attuale netto superiore rispetto a una misura di concessione. I dati sui tassi di recupero relativi alle escussioni di garanzie dovrebbero essere tenuti sotto costante osservazione e indurre le banche ad apportare eventuali modifiche alle strategie di gestione del recupero crediti/dei portafogli legali.

Le banche dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari conclusi di recente e l'ammontare medio dei recuperi che hanno consentito di ottenere (al netto dei relativi costi).

#### Conversione di debito in attività/azioni

Le banche dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in attività oppure azioni del debitore, utilizzando quanto meno indicatori di volume per tipologia di attività, e assicurare il rispetto di qualsiasi limite imposto alle quote detenute dalla normativa nazionale applicabile. Il ricorso a questa soluzione di ristrutturazione dovrebbe essere assistito da un piano industriale adeguato e limitarsi ad attività per le quali l'ente disponga di competenze sufficienti e il mercato consenta

realisticamente di ricavare il valore calcolato in un orizzonte di medio termine. L'ente dovrebbe altresì assicurare che la valutazione delle attività sia svolta da periti qualificati e dotati della necessaria esperienza<sup>29</sup>.

### 3.5.5 Altri indicatori di monitoraggio

#### Voci di conto economico

Le banche dovrebbero altresì monitorare e comunicare in modo trasparente ai rispettivi organi di amministrazione l'ammontare degli interessi iscritti nel conto economico derivanti dagli NPL. Inoltre andrebbe operata una distinzione tra pagamenti da interessi su NPL effettivamente ricevuti e non effettivamente ricevuti. Andrebbe anche monitorata l'evoluzione degli accantonamenti per perdite e delle relative determinanti.

#### Garanzie escusse

Se l'escussione delle garanzie rientra nella strategia per gli NPL di una banca, quest'ultima dovrebbe monitorare anche il volume, l'anzianità, la copertura e i flussi nei portafogli di garanzie escusse (o altre attività derivanti da NPL). Ciò dovrebbe includere un livello sufficiente di granularità per le tipologie di attività rilevanti. Inoltre, andrebbe adeguatamente seguita la performance delle garanzie escusse rispetto al piano industriale predefinito e comunicata all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza a livello aggregato.

#### Indicatori di allerta precoce

L'organo di amministrazione, i comitati rilevanti e gli altri dirigenti di pertinenza dovrebbero ricevere rapporti periodici sullo stato di allerta precoce (ovvero sull'inclusione nella categoria sotto osservazione) riguardo a segmenti per i quali ci si attendono tendenze al ribasso, nonché sull'inclusione nella categoria sotto osservazione a livello di esposizioni/debitori per le grandi esposizioni. Tali comunicazioni dovrebbero anche includere le variazioni del portafoglio nel tempo, ad esempio effetti di migrazione mensili tra i livelli di arretrato (0 giorni, >0-30 giorni, >30-60 giorni, >60-90 giorni, >90 giorni). Andrebbero altresì riportati gli indicatori di efficacia degli EWI.

---

<sup>29</sup> Cfr. anche sezione 7.2.4.

## Altre informazioni

Altri aspetti che potrebbero essere rilevanti nelle comunicazioni sugli NPL includono l'efficienza e l'efficacia dei contratti di esternalizzazione/servicing. Gli indicatori utilizzati a tal fine saranno, con ogni probabilità, molto simili a quelli applicati per il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle unità interne dedicate agli NPL, seppure potenzialmente meno granulari.

Generalmente, laddove i KPI relativi agli NPL differiscano nella prospettiva di vigilanza e nella prospettiva contabile o di segnalazione interna, i punti di divergenza andrebbero chiaramente comunicati e spiegati all'organo di amministrazione.


## 3.6 Meccanismi di allerta precoce/categorie sotto osservazione

### 3.6.1 Procedura di allerta precoce

Per monitorare i prestiti in bonis e prevenire il decadimento della qualità del credito, tutte le banche dovrebbero disporre di procedure e flussi informativi interni adeguati allo scopo di individuare e gestire potenziali clienti con posizioni deteriorate in uno stadio molto precoce.

#### Esempio 4

##### Esempio di metodologia di allerta precoce





L'esempio illustra un generico processo di allerta precoce indicandone le fasi e le parti coinvolte:

- motore di allerta precoce di competenza del back office;
- gestione dei segnali di allerta precoce da parte del front office;
- possibile riclassificazione e attribuzione alle unità dedicate agli NPL in caso di decadimento della qualità creditizia;
- assicurazione della qualità e controlli di secondo e terzo livello.

Le varie fasi del processo sono di seguito approfondite. Va notato che ciascuna fase del processo di allerta precoce (o inclusione nella categoria sotto osservazione) richiederebbe una chiara attribuzione delle responsabilità. Occorrerebbe inoltre stabilire adeguate procedure di comunicazione e segnalazione alla gerarchia superiore (escalation) e il processo dovrebbe essere compatibile con le procedure concernenti i flussi informativi sugli NPL e la riclassificazione delle esposizioni che diventano deteriorate e sono attribuite alle unità dedicate agli NPL.

### 3.6.2 Motori/indicatori di allerta precoce

Le banche dovrebbero sviluppare un insieme adeguato di EWI per ciascun portafoglio.

Il calcolo dei principali EWI andrebbe effettuato almeno su base mensile. Per alcuni EWI specifici (ad esempio analisi a livello di settore, segmento, portafoglio o debitore) gli aggiornamenti potrebbero essere disponibili con minore frequenza.

Al fine di identificare segnali precoci di deterioramento di posizioni in bonis, la Banca dovrebbe adottare una duplice prospettiva: a livello di portafoglio e di operazione/debitore.

#### EWI a livello di operazione/debitore

A livello di operazione/debitore, si dovrebbe tenere conto degli EWI nel processo di monitoraggio del credito per consentire la tempestiva attivazione delle procedure di recupero, nonché nel sistema di reportistica per gli organi aziendali quale indicatore qualitativo dei crediti in bonis.

Gli EWI dovrebbero essere stabiliti sulla base di dati/informazioni di provenienza interna o esterna e riferirsi a un momento puntuale o a un periodo di osservazione. Gli EWI potrebbero ad esempio includere punteggi interni (anche di tipo comportamentale) o dati esterni diffusi da agenzie di rating, studi specialistici di settore o indicatori macroeconomici dell'attività aziendale incentrati su determinate aree geografiche.

Il motore di allerta precoce dovrebbe analizzare molteplici dati in entrata e dare esito a risultati chiaramente definiti che attiveranno misure di allerta o azioni di diverso tipo.

L'allegato 4 riporta vari esempi di EWI utilizzati da diverse banche come base di elaborazione del motore di allerta precoce.

### EWI a livello di portafoglio

Oltre agli EWI a livello di debitore, le banche dovrebbero anche definire EWI a livello di portafoglio. Anzitutto, il portafoglio soggetto al rischio di credito andrebbe segmentato in diverse classi, ad esempio per linee di attività/segmenti di clientela, area geografica, prodotti, rischi di concentrazione, livello di copertura e tipologia di garanzie stanziate, o capacità di onorare il debito.

Per ciascuna sottocategoria la banca dovrebbe quindi svolgere specifiche analisi di sensibilità sulla base di informazioni interne ed esterne (ad esempio studi sui mercati condotti da soggetti terzi riguardo a determinati settori o aree) allo scopo di identificare le porzioni del portafoglio che potrebbero subire potenziali shock. Questa analisi dovrebbe quanto meno consentire di operare una suddivisione in fasce di rischio. Sul piano delle politiche, andrebbe prevista una serie di misure di crescente incisività all'aumentare del rischio atteso.

Successivamente le banche dovrebbero definire EWI specifici in relazione a ciascuna classe di rischio per individuare il potenziale deterioramento del credito prima che si concretizzino eventi negativi a livello di operazioni.

Per individuare potenziali eventi attivatori a livello di portafoglio, segmento o gruppo di clienti, le banche dovrebbero riesaminare il portafoglio interessato, definire misure e coinvolgere la prima e la seconda linea di difesa nelle azioni di mitigazione.

### 3.6.3 Segnali di allerta automatici e misure di intervento

Il front office dovrebbe essere dotato di strumenti efficaci e di sistemi di gestione dei flussi informativi a livello operativo calibrati per le diverse tipologie di portafogli/debitori rilevanti, che gli permettano di cogliere tempestivamente le prime indicazioni di deterioramento delle posizioni. Ciò dovrebbe includere segnali di allerta automatici a livello di debitore, con un flusso di lavoro chiaramente definito e istruzioni sugli interventi richiesti nonché sulla relativa tempistica; ogni elemento dovrebbe essere in linea con le politiche in materia di allerta precoce. Le azioni intraprese dovrebbero essere chiaramente registrate nei sistemi, per consentire ai processi di assicurazione della qualità di seguirne lo svolgimento.

I segnali di allerta ai responsabili della relazione con il cliente e i relativi flussi informativi a livello sia operativo sia di organi aziendali dovrebbero trasmettersi almeno con frequenza mensile.

In caso di sfioramento di una serie di EWI o di singoli indicatori chiaramente valutati e definiti (ad esempio 30 giorni di arretrato), si dovrebbe automaticamente applicare un preciso criterio di attivazione, seguito da un processo di escalation prestabilito. Andrebbe previsto il coinvolgimento di unità dedicate nella valutazione della situazione finanziaria del cliente e nell'analisi di potenziali soluzioni con la controparte.

Va infine notato che, oltre ai segnali di allerta automatici, anche segnali di allerta innescati, ad esempio, dall'interazione con il debitore potrebbero svolgere un ruolo nel sistema di allerta precoce; i responsabili della relazione con il cliente dovrebbero essere sempre portati a conoscenza di informazioni sui debitori che potrebbero avere un impatto sul loro merito di credito.

### 3.7 Comunicazioni all'autorità di vigilanza

Eventuali modifiche rilevanti e strutturali al modello operativo per la gestione degli NPL o al sistema dei controlli andrebbero tempestivamente comunicate ai rispettivi gruppi di vigilanza. Inoltre le banche con NPL elevati si dovrebbero dimostrare proattive nel portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza la reportistica periodica per il monitoraggio degli NPL con un livello di aggregazione adeguato.

## 4 Misure di concessione

### 4.1 Finalità e quadro di insieme

Le misure di concessione<sup>30</sup> vengono accordate con l'obiettivo chiave di porre le basi per il rientro in bonis delle esposizioni deteriorate o di evitare il passaggio a deteriorate delle esposizioni in bonis e dovrebbero essere sempre finalizzate a riportare l'esposizione in una situazione di rimborso sostenibile.

Tuttavia, l'esperienza di vigilanza ha mostrato che in molti casi le misure di concessione riconosciute dalle banche ai debitori in situazioni di difficoltà finanziaria non sono pienamente in linea con il suddetto obiettivo e di conseguenza possono ritardare le azioni necessarie ad affrontare i problemi di qualità degli attivi e determinare un'errata rappresentazione della qualità degli attivi in bilancio. Ciò avviene ad esempio quando tali misure sono costituite da ripetuti periodi di tolleranza ma non affrontano la questione fondamentale dell'indebitamento eccessivo di un debitore rispetto alla sua capacità di rimborso.

Per tale ragione, questo capitolo si concentra in modo particolare sulle misure di concessione economicamente sostenibili. L'aspettativa di vigilanza è che le banche debbano dotarsi di un regolamento interno in materia di misure di concessione ben definito in linea con il concetto di sostenibilità economica e che debbano riconoscere con tempestività i debitori non economicamente sostenibili.

Il capitolo inizia con un quadro d'insieme delle misure di concessione e offre indicazioni su come distinguere le opzioni economicamente sostenibili da quelle che non lo sono (sezione 4.2). Approfondisce poi aspetti importanti che riguardano i processi di riconoscimento delle misure di concessione, focalizzandosi sulle valutazioni delle disponibilità finanziarie (sezioni 4.3 e 4.4) e sulle segnalazioni di vigilanza e l'informativa al pubblico (sezione 4.5).

Inoltre, nel capitolo 5 sono presentate delle linee guida concernenti i criteri per la classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate o in bonis.

---

<sup>30</sup> Le linee guida di questo capitolo si applicano alle misure di concessione come definite dall'ABE e approfondite nella sezione 5.3. Cfr. le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza in merito alle esposizioni oggetto di concessioni e alle esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013. In base al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).

## 4.2 Misure di concessione disponibili e relativa sostenibilità economica

Nel considerare le varie soluzioni disponibili, risulta utile distinguere tra le opzioni a breve e lungo termine implementate attraverso le misure di concessione. Gran parte delle soluzioni comporta un insieme di misure diverse, potenzialmente con orizzonti temporali differenti e una combinazione di opzioni di breve e lungo periodo.

Le misure di concessione a breve termine sono definite come condizioni di rimborso ristrutturate di natura temporanea volte a fronteggiare difficoltà finanziarie nel breve periodo, ma che non affrontano la risoluzione dei ritardi di pagamento esistenti se non associate ad adeguate misure a lungo termine. Non dovrebbero generalmente superare i due anni, che scendono a uno in caso di project finance e della costruzione di immobili commerciali.

Le misure di concessione a breve termine dovrebbero essere prese in considerazione e offerte quando sono soddisfatti i due criteri indicati qui di seguito.

- Il debitore è stato interessato da un evento identificabile che ha provocato vincoli di liquidità temporanei. Il verificarsi di un evento di tale natura va dimostrato in modo formale (e non in base a elementi speculativi) per il tramite di documentazione scritta contenente riscontri definiti del fatto che il reddito del debitore registrerà un miglioramento nel breve periodo ovvero in base al fatto che, a giudizio della banca, non è applicabile una misura di concessione a lungo termine a causa di un'incertezza finanziaria temporanea di natura generale oppure specifica del debitore.
- Il debitore ha dato concretamente prova di intrattenere un buon rapporto finanziario con la banca (anche attraverso l'effettuazione di significativi rimborsi in linea capitale prima dell'evento) e dimostra una chiara disponibilità a collaborare.

I termini contrattuali di qualunque misura di concessione dovrebbero assicurare alla banca il diritto di rivedere le misure stipulate se la situazione del debitore migliora ed è quindi possibile applicare condizioni più favorevoli per la banca (comprese tra la misura di concessione e le condizioni contrattuali originarie). La banca dovrebbe altresì valutare la possibilità di includere nei termini contrattuali conseguenze rigorose per i debitori che non rispettino l'accordo di concessione (ad esempio, garanzie aggiuntive).

### Misure di concessione economicamente sostenibili e non sostenibili

Le banche e le autorità di vigilanza hanno la chiara necessità di distinguere tra le misure di concessione "economicamente sostenibili", vale a dire che contribuiscono realmente a ridurre l'ammontare residuo dovuto dal debitore sui finanziamenti ottenuti, e quelle "non economicamente sostenibili".

L'elenco che segue fornisce linee guida di vigilanza generali per la categorizzazione delle misure di concessione economicamente sostenibili (ulteriori indicazioni sulle singole opzioni sono fornite nella tavola).

- In generale, una soluzione comprendente misure di concessione a lungo termine dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo quando:
  - l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che il debitore può realisticamente sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie;
  - la risoluzione delle esposizioni in essere che presentano ritardi di pagamento è affrontata interamente e si prevede una riduzione significativa del saldo residuo dovuto dal debitore nel medio-lungo periodo;
  - nei casi in cui un'esposizione è stata in precedenza oggetto di altre misure di concessione, anche a lungo termine, la banca ha assicurato l'attuazione di controlli interni aggiuntivi per garantire la conformità della misura di concessione considerata ai criteri di sostenibilità economica delineati di seguito. Tali controlli dovrebbero essere volti come minimo ad assicurare che i suddetti casi siano portati esplicitamente all'attenzione della funzione di controllo dei rischi ex ante. Inoltre dovrebbe essere richiesta l'approvazione esplicita dell'organo decisionale di alto livello competente (ad esempio, il comitato per gli NPL).
- In generale, una soluzione comprendente misure di concessione a breve termine dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo quando:
  - l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che il debitore può sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie;
  - le misure a breve termine sono realmente applicate in via temporanea e l'ente ha accertato ed è in grado di attestare, sulla base di informazioni finanziarie ragionevoli, che il debitore dimostra la capacità di rimborsare integralmente (in linea capitale e interessi) l'importo originario o l'importo modificato concordato a partire dalla fine della data di scadenza dell'accordo temporaneo a breve termine;
  - il suo riconoscimento non conduce a una situazione in cui la medesima esposizione si trova ad essere oggetto di molteplici misure di concessione consecutive.

Come indicato nei criteri elencati, qualunque valutazione di sostenibilità economica dovrebbe basarsi sulle caratteristiche finanziarie del debitore e sulla misura di concessione da accordare nel momento specifico. Va altresì notato come la valutazione di sostenibilità economica debba essere condotta a prescindere dall'origine della misura di concessione considerata (ad esempio il ricorso di un

debitore a clausole relative a misure di concessione contenute in un contratto, la negoziazione bilaterale di misure di concessione tra il debitore e la banca o un programma pubblico che preveda il riconoscimento di misure di concessione a tutti i debitori in una situazione specifica).

### Elenco delle misure di concessione più comuni

Come indicato in precedenza, gran parte delle soluzioni include un insieme di misure di concessione diverse. La tavola che segue presenta in forma sintetica le soluzioni a breve e lungo termine più comuni e fornisce indicazioni ulteriori in merito alle considerazioni legate alla sostenibilità economica. Va tenuto presente che il pacchetto di misure a lungo termine potrebbe includere provvedimenti a breve termine quali: pagamento di soli interessi, pagamenti ridotti, periodo di tolleranza o capitalizzazione di arretrati per un arco di tempo limitato come indicato sopra.

## Elenco delle misure di concessione più comuni

Misura di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
<b>Misure a breve termine</b>		
1. Pagamento di soli interessi	Durante un periodo definito di breve durata vengono pagati i soli interessi sui finanziamenti e non sono effettuati rimborsi in linea capitale. Il capitale rimane quindi invariato e le condizioni per la struttura dei rimborsi sono oggetto di una nuova valutazione alla fine del periodo di pagamento di soli interessi, subordinatamente alla capacità di rimborso valutata.	<p>Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo se l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che le difficoltà finanziarie del debitore sono di natura temporanea e che dopo il periodo definito di pagamento di soli interessi il debitore sarà in grado di assicurare il servizio del prestito almeno in base al calendario di rimborso precedente.</p> <p>La misura non dovrebbe generalmente applicarsi per più di 24 mesi, che scendono a 12 in caso di costruzione di immobili commerciali e di project finance.</p> <p>Una volta conclusosi il periodo definito per questa misura di concessione, l'ente dovrebbe condurre una nuova valutazione della capacità del debitore di assicurare il servizio del debito in modo da procedere con un calendario di rimborso rivisto che possa tener conto dell'elemento di capitale non rimborsato in questo periodo di pagamento dei soli interessi.</p> <p>In gran parte dei casi questa misura sarà offerta in combinazione con altre a più lungo termine per compensare il livello temporaneamente inferiore dei rimborsi (ad esempio, estensione della scadenza).</p>
2. Pagamenti ridotti	Riduzione dell'importo delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata al fine di tener conto della peggiorata situazione finanziaria del debitore e successiva prosecuzione dei rimborsi sulla base della capacità di rimborso prevista. Gli interessi rimangono interamente esigibili.	<p>Cfr. "1. Pagamento di soli interessi".</p> <p>Se l'entità della riduzione dei pagamenti è moderata e sono soddisfatte tutte le altre condizioni indicate in precedenza, questa misura potrebbe essere applicata per un periodo superiore a 24 mesi.</p>
3. Periodo di tolleranza/moratoria dei pagamenti	Concessione al debitore di una dilazione definita per l'adempimento degli obblighi di rimborso, di norma con riferimento a capitale e interessi.	Cfr. "1. Pagamento di soli interessi".
4. Capitalizzazione di arretrati/interessi	Misura di concessione applicata agli arretrati e/o agli interessi arretrati maturati che consiste nell'aggiungere gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile.	<p>Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente ha valutato che i livelli verificati di reddito/spesa del debitore (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) e i rimborsi rivisti proposti sono sufficienti a consentire al debitore di effettuare il rimborso del prestito rivisto sulla base di capitale e interessi per la durata del piano di rimborso rivisto e ha chiesto conferma formale del fatto che il cliente comprende e accetta le condizioni di capitalizzazione.</p> <p>La capitalizzazione degli arretrati dovrebbe essere accordata in modo selettivo nei soli casi in cui il recupero di arretrati storici o di pagamenti dovuti ai sensi del contratto non è possibile e la capitalizzazione è l'unica opzione realisticamente disponibile.</p> <p>Gli enti dovrebbero in generale evitare di offrire questa misura a un debitore più di una volta; inoltre la misura dovrebbe essere applicata esclusivamente agli arretrati che non superano una quota predefinita del capitale complessivo (che dovrebbe essere stabilita nel regolamento interno della banca in materia di misure di concessione).</p> <p>L'ente dovrebbe valutare come adeguata e appropriata per il debitore la percentuale di arretrati capitalizzati rispetto ai rimborsi di capitale e interessi.</p>
<b>Misure a lungo termine</b>		
5. Riduzione del tasso di interesse	Riduzione permanente (o temporanea) del tasso di interesse (fisso o variabile) a un livello equo e sostenibile.	<p>I finanziamenti con tassi di interesse elevati rientrano tra le cause comuni di difficoltà finanziarie. Le difficoltà finanziarie di un debitore possono derivare in parte dal fatto che i tassi di interesse sono eccessivamente elevati rispetto al suo reddito oppure che, per l'evoluzione dei tassi di interesse, a fronte di un tasso fisso, il debitore si trova a sostenere un costo di finanziamento esorbitante rispetto alle condizioni di mercato. In questi casi potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ridurre il tasso di interesse.</p> <p>Tuttavia, le banche dovrebbero assicurare che il relativo rischio di credito sia sufficientemente coperto dal tasso di interesse offerto al debitore.</p> <p>Occorrerebbe segnalare con chiarezza se la sostenibilità finanziaria può essere conseguita esclusivamente a tassi inferiori a quelli necessari per coprire i rischi o i costi.</p>
6. Estensione della scadenza	Estensione della scadenza del prestito (vale a dire, della data di pagamento dell'ultima rata del prestito prevista dal contratto) che permette una riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo.	Se il debitore è vincolato a un'età di pensionamento obbligatoria, l'estensione della scadenza dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente ha valutato ed è in grado di dimostrare che il debitore può, tramite una pensione o altre fonti di reddito verificate, assicurare i rimborsi del prestito rivisti su base sostenibile.
7. Garanzie aggiuntive	Ottenimento di privilegi ulteriori su attività non vincolate (unencumbered) come garanzia aggiuntiva del debitore volta a compensare la maggiore esposizione al rischio	Questa opzione non costituisce una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante in quanto non risolve di per sé la presenza di ritardi di pagamento relativi a un prestito. Di norma è volta ad assicurare un migliore o pieno rispetto delle clausole



	e come parte del processo di ristrutturazione <sup>31</sup> .	contrattuali riguardanti il rapporto fra credito e valore della garanzia (loan to value, LTV).  Le garanzie aggiuntive possono assumere numerose forme, quali la costituzione di un pegno su deposito in contanti, la cessione di crediti o l'accensione di un'ipoteca nuova/aggiuntiva su beni immobili.  Gli enti dovrebbero valutare con attenzione i privilegi di secondo e terzo grado e le garanzie personali.
8. Cessione volontaria/assistita	Accordo tra la banca e il debitore finalizzato a cedere su base volontaria l'attività o le attività garantite per rimborsare parzialmente o interamente il debito.	L'ente dovrebbe ristrutturare l'eventuale debito residuo dopo la cessione assistita con un piano di rimborso appropriato in linea con la nuova valutazione della capacità di rimborso del debitore.  Per le misure di concessione che possono richiedere la vendita di un immobile a fine periodo, le banche dovrebbero considerare in modo prudente l'approccio futuro alla porzione di debito che potrebbe rimanere in essere dopo la cessione dell'immobile e affrontare la questione appena possibile.  Per i prestiti che sono rimborsati attraverso l'escussione di garanzie in un momento predefinito, l'escussione non costituisce una misura di concessione a meno che non sia esercitata prima del momento predefinito a causa di difficoltà finanziarie.
9. Rimodulazione dei pagamenti	L'esistente calendario di rimborso previsto dal contratto è rimodulato in un nuovo programma sostenibile basato su una valutazione realistica, attuale e prevista dei flussi di cassa del debitore.	Segue un elenco di possibili opzioni di rimborso.  a) Rimborso parziale: quando, ad esempio a seguito della cessione di attivi, viene effettuato un pagamento che è inferiore all'importo residuo in essere del finanziamento. Questa opzione viene applicata per ridurre in misura significativa l'esposizione a rischio e consentire l'attuazione di un programma di rimborso sostenibile per l'importo residuo in essere. Essa dovrebbe essere preferita alle opzioni b) e c) descritte di seguito.  b) Pagamenti balloon o bullet: quando i rimborsi sono rimodulati in modo tale da assicurare il pagamento di una parte consistente del capitale a una data successiva prima della scadenza del prestito. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata/considerata sostenibile solo in circostanze eccezionali e quando l'ente può debitamente dimostrare la disponibilità futura, da parte del debitore, dei flussi di cassa necessari per effettuare il pagamento secondo questa modalità.  c) Pagamenti crescenti nel tempo (step-up): gli enti dovrebbero considerare sostenibile una soluzione che includa questa opzione solo quando possono assicurare, e sono in grado di dimostrare, che esistono validi motivi per attendersi che gli aumenti futuri dei pagamenti possano essere sostenuti dal debitore.
10. Conversione valutaria	Allineamento della valuta del debito a quella dei flussi di cassa.	Le banche dovrebbero fornire ai debitori una spiegazione esauriente dei rischi di cambio e dovrebbero anche fare riferimento all'assicurazione sulla conversione valutaria.
11. Altre modifiche delle condizioni/delle clausole contrattuali	Decisione della banca di sollevare il debitore dall'adempimento di clausole o condizioni incluse in un contratto di prestito non ancora elencate sopra.	
12. Nuovi finanziamenti	Nuove misure di finanziamento per favorire il recupero dell'esposizione di un debitore in difficoltà.	Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma dovrebbe essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento. Essa andrebbe applicata solo in casi eccezionali.  Nel corso di un accordo di ristrutturazione possono essere concessi nuovi finanziamenti e questo può comportare la costituzione di garanzie aggiuntive. In caso di accordi tra creditori, dovrebbe essere necessario introdurre clausole contrattuali che compensino il rischio addizionale sostenuto dalla banca.  Tale opzione dovrebbe di norma applicarsi alle sole esposizioni verso imprese e comportare una valutazione approfondita della capacità di pagamento del debitore con un coinvolgimento sufficiente di esperti del settore indipendenti per giudicare la sostenibilità economica dei piani industriali e delle proiezioni dei flussi di cassa forniti. Essa dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo quando la valutazione approfondita delle disponibilità finanziarie del debitore dimostra appieno la capacità di rimborso.
13. Consolidamento del debito	Comporta la combinazione di molteplici esposizioni in un unico prestito o in un numero limitato di prestiti.	Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma deve essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento.  Si tratta di un'opzione particolarmente utile nei casi in cui la combinazione delle garanzie reali e dei flussi di cassa garantiti determina una copertura complessiva maggiore per il prestito totale che per i singoli prestiti. Ciò avviene ad esempio perché si riducono al minimo le fuoriuscite di contante (cash leaks) o si agevola la riallocazione degli avanzi di cassa tra le esposizioni.
14. Cancellazione parziale o totale del debito	Si tratta del caso in cui la banca rinuncia al diritto di recuperare mediante vie legali l'intero ammontare del	Tale misura dovrebbe essere utilizzata quando la banca acconsente a un "pagamento ridotto a saldo di ogni conto", in base al quale accetta di cancellare il debito residuo nella

<sup>31</sup> L'ottenimento di garanzie aggiuntive non si traduce automaticamente in una classificazione dell'esposizione/del cliente in questione nella categoria oggetto di misure di concessione, anche se in molti casi coincide con l'adozione di misure di concessione.

debito ancora dovuto dal debitore oppure parte di esso, sua interezza se il debitore rimborsa l'importo ridotto del saldo in linea capitale entro un termine concordato.

Le banche dovrebbero applicare le opzioni di cancellazione del debito con cautela poiché la possibilità di una cancellazione può dare adito a comportamenti opportunistici (moral hazard) e potrebbe quindi incoraggiare "default strategici". Gli enti dovrebbero pertanto definire politiche e procedure specifiche in materia di cancellazione del debito per assicurare l'esistenza di controlli robusti.

Il precedente elenco di misure non deve essere considerato esaustivo e possono esservi altri approcci comuni alle misure di concessione anche connessi alle specificità nazionali. Un esempio è costituito dalla soluzione di suddivisione del prestito (split loan) applicata in determinate giurisdizioni ai mutui residenziali deteriorati, che è stata sviluppata come conseguenza delle difficoltà di escussione delle garanzie sottostanti.

## 4.3 Processi solidi per il riconoscimento delle misure di concessione

In aggiunta alle indicazioni sulla governance e le operazioni nel quadro dei processi di recupero degli NPL fornite nel capitolo 3 delle presenti linee guida (ad esempio il riferimento a unità dedicate agli NPL separate per le attività riguardanti le misure di concessione), questa sezione evidenzia ulteriori buone prassi specificamente connesse ai processi per il riconoscimento delle misure di concessione.

### Valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore come condizione preliminare per il riconoscimento delle misure di concessione

Prima di accordare una misura di concessione, il gestore del credito responsabile dovrebbe condurre una valutazione completa della situazione finanziaria del debitore considerando tutti i fattori rilevanti, con particolare riferimento alla capacità di assicurare il servizio del debito e all'indebitamento complessivo del debitore o dell'immobile/progetto. Tale valutazione dovrebbe basarsi su informazioni finanziarie documentate aggiornate e verificate (per maggiori dettagli sulle valutazioni delle disponibilità finanziarie, cfr. la sezione 4.4).

### Misure di concessione standardizzate e alberi decisionali

L'ente dovrebbe disporre di politiche e procedure adeguate per il riconoscimento di misure di concessione, con una serie di soluzioni sostenibili ed efficaci per il debitore. La segmentazione del portafoglio (cfr. la sezione 3.3.2) costituisce una componente chiave di qualunque strategia poiché permette all'ente di adottare misure di concessione differenti adattandole ai diversi segmenti dei portafogli di prestiti.

In questo contesto l'ente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sviluppare "alberi decisionali" e relative misure di concessione standardizzate ("prodotti") per segmenti di debitori eterogenei con esposizioni meno complesse. Gli alberi decisionali possono contribuire a determinare e attuare strategie in materia di misure di concessione (e più in generale di NPL) appropriate e sostenibili per segmenti specifici di debitori in modo coerente sulla base di criteri approvati. Essi possono altresì concorrere a promuovere la standardizzazione dei processi.

### Raffronto con altre opzioni di recupero degli NPL

Le banche dovrebbero seguire un approccio basato sul valore attuale netto (net present value, NPV) per determinare l'opzione di recupero più adeguata e sostenibile alla luce delle diverse circostanze dei debitori; ciò vuol dire che il valore attuale netto della misura di concessione prevista dovrebbe essere messo a confronto con quello dell'opzione di escussione delle garanzie e delle altre opzioni di liquidazione disponibili. I parametri utilizzati nel calcolo, quali l'orizzonte temporale di liquidazione ipotizzato, il tasso di attualizzazione e la misura in cui è riflesso il costo del capitale, e il costo di liquidazione dovrebbero basarsi su dati empirici osservati. Le banche dovrebbero riesaminare su base continuativa la gamma di opzioni di recupero e studiare la fattibilità di opzioni nuove/alternative.

### Scadenze e monitoraggio delle misure di concessione

Il contratto e la documentazione relativi a una misura di concessione dovrebbero includere un calendario obiettivo ben definito con una specificazione dettagliata delle scadenze che il debitore deve rispettare per rimborsare il prestito lungo la durata del contratto. Queste scadenze/obiettivi dovrebbero essere credibili e adeguatamente prudenti e dovrebbero tenere conto di qualunque potenziale deterioramento della situazione finanziaria del debitore. La performance del debitore destinatario di una misura di concessione, anche in termini di rispetto di tutte le scadenze/gli obiettivi concordati, dovrebbe essere tenuta sotto stretta osservazione dall'unità dedicata agli NPL responsabile del riconoscimento della misura di concessione, almeno per la durata del periodo di osservazione definito dall'ABE.

In base al monitoraggio collettivo della performance delle varie misure di concessione e all'esame delle cause potenziali e dei casi di redefault (inadeguata valutazione delle disponibilità finanziarie, problema connesso alle caratteristiche della misura di concessione, variazione delle condizioni del debitore, effetti macroeconomici esterni ecc.), gli enti dovrebbero rivedere periodicamente i loro prodotti e regolamenti interni in materia di misure di concessione.

## 4.4 Valutazioni delle disponibilità finanziarie

La valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore dovrebbe basarsi sulla capacità corrente e futura prospettica, valutata in modo prudente, del debitore di

assicurare il servizio di tutti i suoi debiti. In questo contesto gli aumenti futuri prospettici ipotizzati di detta capacità dovrebbero essere credibili e prudenti.

Gli ambiti principali di analisi per le banche nel contesto della valutazione delle disponibilità finanziarie di un debitore, a seconda del segmento, sono:

- reddito regolare/ricorrente;
- spesa;
- altre attività;
- altri debiti;
- ragionevoli spese di sostentamento;
- prospettive occupazionali;
- attrattiva/prospettive dell'immobile o degli immobili;
- flussi di cassa e piano industriale (cfr. anche la sezione 6.2.4);
- disponibilità a rimborsare (profilo comportamentale passato) e atteggiamento collaborativo.

Per la comunicazione completa e verificata della posizione finanziaria del debitore finalizzata all'analisi delle esposizioni, gli enti dovrebbero sviluppare modelli di informazione finanziaria standardizzati per i debitori al dettaglio e per segmenti omogenei di debitori societari (in funzione dell'entità dei segmenti). Processi interni dovrebbero assicurare la compilazione adeguata e tempestiva di detti modelli<sup>32</sup>.

Fonti di informazione esterne quali le centrali dei rischi dovrebbero essere altresì utilizzate per informare la banca in merito all'indebitamento complessivo del debitore e per analizzare il profilo comportamentale più ampio del debitore.

La valutazione delle disponibilità finanziarie dovrebbe basarsi su livelli di reddito e spesa del debitore ragionevoli, documentati e verificati. Le banche dovrebbero accertare, ed essere in grado di dimostrare, che è stato applicato un grado appropriato di prudenza in relazione agli elementi variabili del reddito corrente presi in considerazione. In particolare, le ipotesi utilizzate dovrebbero essere eque e ragionevoli e dovrebbero incorporare indicatori economici chiave pertinenti per la capacità futura del debitore. Ad esempio gli elementi variabili della retribuzione e/o le componenti quali i canoni di locazione dovrebbero essere attualizzati (applicando scarti di garanzia) per riflettere la possibilità che non si realizzino. Tutte le ipotesi dovrebbero essere documentate nella documentazione creditizia per assicurare l'esistenza di una pista di controllo (audit trail).

---

<sup>32</sup> Per esempi di modelli pubblicati dalla Banca centrale di Cipro e dalla Central Bank of Ireland, cfr.: [Modello della Banca centrale di Cipro](#) e [Modello della Central Bank of Ireland](#).

Gli aumenti di reddito futuri dovrebbero essere presi in considerazione solo quando vi sono validi motivi per ritenere che si realizzeranno. Le banche dovrebbero altresì accertare, ed essere in grado di dimostrare, che è stato applicato un grado appropriato di prudenza nella misura in cui si tiene conto degli aumenti futuri. Salvo informazioni specifiche contrarie, gli aumenti salariali, le gratifiche, gli straordinari, gli avanzamenti di carriera, gli incrementi dei canoni di locazione e qualunque altro aumento ipotizzato non dovrebbero essere fuori linea rispetto alla norma del settore/mercato e può essere necessario attualizzarli (applicando scarti di garanzia) per riflettere il rischio che non trovino piena realizzazione.

L'allegato 6 specifica in modo più dettagliato le aspettative in materia di valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore e di documentazione per i debitori al dettaglio e per quelli societari.

## 4.5 Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico

Le autorità di vigilanza si attendono un'informativa coerente in materia di misure di concessione, specialmente in ambiti chiave quali la qualità creditizia e la qualità, l'efficacia e il profilo di anzianità delle misure di concessione sulla base del portafoglio regolamentare. Per agevolare la coerenza dell'informativa in materia di misure di concessione, le banche dovrebbero trasmettere le informazioni quantitative e i modelli standard di cui all'allegato 7 delle presenti linee guida. Queste informazioni dovrebbero essere approvate dall'organo di amministrazione prima di essere inoltrate alle autorità di vigilanza.

## 5 Rilevazione degli NPL

### 5.1 Finalità e quadro di insieme

#### Definizione di NPE

L'espressione di uso comune "credito deteriorato" (non-performing loan, NPL) si basa su definizioni differenti. Per superare i problemi derivanti da tale diversità, l'ABE ha quindi formulato una definizione uniforme di "esposizione deteriorata" (non-performing exposure, NPE).

La definizione di NPE è comunque in senso stretto vincolante al momento solo ai fini delle segnalazioni di vigilanza<sup>33</sup>, benché gli enti siano vivamente incoraggiati a utilizzarla anche per la reportistica nell'ambito del sistema di controllo interno dei rischi e dell'informativa finanziaria al pubblico. Essa è inoltre impiegata in numerosi importanti esercizi di vigilanza pertinenti quali l'esame della qualità degli attivi (asset quality review, AQR) nel quadro dell'MVU, le prove di stress dell'ABE e gli esercizi di trasparenza.

L'obiettivo di questo capitolo è fornire una breve panoramica su alcune questioni specifiche concernenti la definizione e la rilevazione delle NPE conformemente alla definizione dell'ABE e offrire alcuni esempi di buone prassi per ridurre le differenze in termini di applicazione.

La sezione 5.2 inizia esponendo le linee guida sulla definizione di NPE di cui al Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (noto come "Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza"<sup>34</sup>) con lo scopo di assicurare l'applicazione coerente dei fattori fondamentali alla base della definizione di NPE, vale a dire del criterio dell'esposizione scaduta e di quello dell'inadempienza probabile. La sezione 5.3 affronta gli stretti legami esistenti tra la definizione di NPE e quella di misure di concessione. La 5.4 tratta altri aspetti importanti relativi all'applicazione coerente e accurata della definizione di NPE, quali ad esempio l'identificazione dei clienti identici o connessi.

---

<sup>33</sup> Le informazioni sulle NPE sono raccolte periodicamente nel contesto dell'informativa di bilancio attraverso vari modelli FINREP, tra cui quello contrassegnato con il codice F 18.00 negli allegati III e IV del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, dove le esposizioni in bonis e le esposizioni deteriorate, assieme ai connessi importi delle perdite cumulate su crediti, sono disaggregate per metodo di misurazione, tipologia di esposizione, controparte e segnale per la classificazione come NPE.

<sup>34</sup> Cfr. nota 29.

## Prospettiva regolamentare e prospettiva contabile

La sezione 5.5 illustra i legami tra la definizione di vigilanza di NPE, la definizione contabile di “esposizione che ha subito una riduzione di valore” (principio contabile internazionale IAS 39) e la definizione prudenziale di “esposizione in stato di default” (CRR). La definizione di NPE si pone tra l’altro l’obiettivo di accrescere la raffrontabilità dei dati superando le differenze di definizione riguardanti i concetti di “riduzione di valore” e di “default” all’interno dell’UE. In questo senso, essa dovrebbe costituire una nozione armonizzata per quanto concerne la qualità degli attivi.


Negli ultimi anni è emersa una mole significativa di linee guida rilevanti per la definizione regolamentare di default, più in particolare gli Orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2016/07) e la norma tecnica di regolamentazione dell’ABE dal titolo Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (ABE/RTS/2016/06). Inoltre, a dicembre 2015 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento di indirizzo sul rischio di credito e la contabilizzazione delle perdite attese su crediti (*Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*, altrimenti noto come *BCBS Guidance on CRAECL*).

Ai sensi del paragrafo 147 dell’allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell’ABE sulle segnalazioni di vigilanza, “Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile devono sempre essere considerate esposizioni deteriorate”.

Il rapporto fra le diverse definizioni viene evidenziato nella figura riportata qui sotto. Il concetto di NPE è potenzialmente più ampio di quelli di “esposizione che ha subito una riduzione di valore” e di “esposizione in stato di default”. Tutte le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e tutte le esposizioni in stato di default sono necessariamente NPE, ma le NPE possono anche includere esposizioni non rilevate come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o esposizioni in stato di default nella disciplina contabile o regolamentare applicabile. Il rapporto esatto è trattato nella sezione 5.5.

**Figura 2**

Rapporto illustrativo tra le definizioni di NPE, esposizioni in stato di default ed esposizioni che hanno subito una riduzione di valore



## 5.2 Applicazione della definizione di NPE

Secondo il paragrafo 145 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza, "sono considerate esposizioni deteriorate (non-performing exposures) quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi:

1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
2. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato".

La definizione di NPE si basa pertanto sul criterio dell'esposizione scaduta e su quello dell'inadempienza probabile, che sono trattati in questa sezione.

### 5.2.1 Osservazioni sul criterio dell'esposizione scaduta e conteggio dei giorni

Il paragrafo 145, lettera a), dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza definisce il criterio dell'esposizione scaduta. Le esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni sono considerate deteriorate. La soglia di rilevanza da utilizzare dovrebbe essere la stessa prevista nella definizione



di “esposizione in stato di default” di cui all’articolo 178 del CRR, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione ABE RTS 2016/06 (sezione 3.4).

Un’esposizione può essere scaduta solo se vi è un obbligo giuridico di pagamento e il pagamento è obbligatorio. Ove non sussista obbligo giuridico o il pagamento non sia obbligatorio, il mancato pagamento non costituisce una violazione. Ad esempio, il mancato pagamento di interessi discrezionali su uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) non si configura come una situazione di esposizione scaduta. Tuttavia, le banche dovrebbero valutare attentamente se il mancato pagamento di interessi discrezionali è connesso ad altri eventi che determinano la classificazione dell’esposizione come deteriorata.

In caso di incertezza riguardo alla sussistenza di un obbligo giuridico, le banche dovrebbero considerare attentamente la situazione. Quando un’esposizione nei confronti di un debitore è identificata come NPE, ma tale identificazione (con ogni probabilità alla luce del criterio dell’esposizione scaduta) deriva di fatto esclusivamente da controversie isolate non connesse alla solvibilità della controparte, le altre esposizioni verso entità del medesimo gruppo del debitore non devono essere necessariamente considerate NPE.

Una volta accertata l’esistenza di un obbligo giuridico relativamente a un pagamento obbligatorio, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui qualsiasi importo rilevante inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto.

Le banche possono avere la facoltà o l’obbligo di utilizzare convenzioni per le allocazioni dei flussi di cassa quali il criterio first in first out (FIFO), in cui si ipotizza che i pagamenti ricevuti regolino sempre il primo obbligo di pagamento in ordine di tempo non rispettato dal cliente. Nell’ambito delle convenzioni di allocazione FIFO, leggi o regolamenti possono specificare se un pagamento in contante debba essere usato con precedenza per regolare gli interessi non versati o il capitale non rimborsato.

La definizione di NPE non prescrive il ricorso a una convenzione di allocazione specifica o un ordine di priorità particolare tra gli interessi non versati e il capitale non rimborsato. La convenzione di allocazione e l’ordine di priorità utilizzati dovrebbero essere quelli prescritti dalla legge o dal regolamento applicabile ovvero, nel silenzio di questi ultimi, dovrebbero essere consentiti dal relativo contratto di prestito e non in contrasto con alcuna altra legge o regolamento, in particolare in materia di diritti di tutela dei consumatori, o norme in materia di insolvenza o fallimento. Ciò può richiedere l’impiego di convenzioni differenti per contratti diversi. Se ad esempio la legge applicabile non prescrive nulla e un particolare contratto di prestito o un’altra legge vietano il ricorso alla convenzione FIFO, la prima rata scaduta del contratto in questione non sarà regolata fino ad avvenuto regolamento di tutte le altre rate impagate.

## 5.2.2 Osservazioni sul criterio dell'inadempienza probabile

A differenza dei criteri per la rilevazione dei pagamenti scaduti, quelli relativi alle inadempienze probabili di cui al paragrafo 145, lettera b), dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 si basano in misura minore su criteri quantitativi e definiscono invece alcuni eventi che attivano la classificazione di un'esposizione come deteriorata. Poiché questo lascia un certo margine di interpretazione, è indispensabile che le banche dispongano di criteri interni chiaramente definiti per l'identificazione degli indicatori di inadempienza probabile (unlikelihood to pay, UTP). Tali indicatori dovrebbero fare riferimento a situazioni ben definite (eventi UTP) e le banche dovrebbero assicurare in tutte le parti del gruppo un'applicazione omogenea della definizione di NPE e dei criteri di identificazione delle inadempienze probabili.

Gli enti dovrebbero stabilire eventi automatici predefiniti, ove possibile, ed eventi manuali. I primi comportano l'identificazione automatica dell'esposizione come deteriorata senza ulteriori interventi manuali o senza la necessità di una conferma manuale. Ne costituiscono degli esempi il fallimento del debitore, che può essere accertato sulla base dei dati contenuti nei registri fallimentari, ovvero l'appostazione di rettifiche di valore specifiche su crediti. Tuttavia, gran parte dei fattori attivatori connessi al criterio dell'inadempienza probabile richiede valutazioni manuali periodiche. Pertanto, le banche dovrebbero valutare periodicamente il merito di credito e la capacità di rimborso dei loro clienti. Per i clienti standard non al dettaglio ciò dovrebbe avvenire come minimo in occasione delle principali date stabilite per le comunicazioni dei risultati. L'esame dovrebbe essere accompagnato da informazioni finanziarie aggiornate e da un rating aggiornato del cliente. Le banche dovrebbero raccogliere le informazioni finanziarie più recenti presso i clienti non al dettaglio in modo tempestivo, idealmente in base a un obbligo contrattuale che impegna il cliente a fornire tali informazioni all'ente creditizio entro un termine stabilito. La trasmissione mancata o irragionevolmente tardiva delle informazioni può essere considerata un segnale negativo per il merito di credito del cliente. Per i clienti identificati come finanziariamente deboli, ad esempio quelli sotto osservazione o con un rating basso, dovrebbero essere previsti meccanismi di riesame più frequenti a seconda della rilevanza, del segmento di appartenenza e della situazione finanziaria degli stessi.

## Escussione delle garanzie reali e inadempienza probabile

Ai sensi del paragrafo 148 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, la classificazione come esposizione deteriorata dovrebbe essere effettuata senza tener conto dell'esistenza di eventuali garanzie reali. Di conseguenza tutte le esposizioni che si trovino in una situazione di inadempienza probabile dovrebbero essere sempre classificate come deteriorate, anche se sono coperte integralmente da garanzie reali.

## Fonti di dati esterne e rilevazione delle inadempienze probabili

Nell'utilizzare fonti di dati esterne le banche dovrebbero assicurare l'equivalenza della loro definizione di inadempienza probabile con quella di esposizione deteriorata o, se applicabile, con la definizione di esposizione in stato di default utilizzata in dette fonti, anche attraverso adattamenti, in linea con il disposto nell'articolo 178, paragrafo 4, del CRR per la definizione di default. Esempi di tali fonti di dati esterne sono i registri fallimentari, i registri delle imprese in caso di registrazione di eventi differenti (fallimenti, azioni e sanzioni imposte dalle autorità che possono essere indicative di una situazione di inadempienza probabile), registri immobiliari o fondiari, registri dei pegni (che possono fornire informazioni su una situazione di inadempienza probabile se un terzo registra un titolo esecutivo nei confronti di un cliente) e centrali dei crediti. In tutti i casi in cui questi dati sono accessibili e offrono informazioni utili per l'identificazione delle situazioni di inadempienza probabile, gli enti creditizi dovrebbero assicurare la trasmissione automatica dei dati provenienti da fonti esterne ai loro sistemi. Ove non sia possibile stabilire una ricezione automatica dei dati, ad esempio in assenza di identificatori univoci, le banche dovrebbero comunque controllare detti registri su base periodica, ad esempio nel corso delle analisi della clientela, per assicurare l'adeguata identificazione delle situazioni di inadempienza probabile.

## Esempi di buone prassi in materia di eventi UTP

Nel definire l'insieme di eventi UTP, le banche dovrebbero tenere conto delle situazioni e degli eventi elencati nella definizione di default contenuta nel CRR e nella definizione dei requisiti per la riduzione di valore fornita negli IFRS, considerando che tutte le esposizioni in stato di default e tutte le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore devono essere identificate come deteriorate. Ulteriori segnali per l'identificazione delle NPE non esplicitamente elencati nell'articolo 178 del CRR o nella definizione di riduzione di valore nella disciplina contabile applicabile dovrebbero essere considerati ove rilevanti. L'allineamento degli eventi UTP è raccomandato a fini operativi nella definizione dei processi interni di identificazione delle esposizioni in stato di default ai sensi del CRR, delle esposizioni che hanno subito riduzioni di valore conformemente agli IFRS e delle NPE.

Serie diverse di segnali per l'identificazione della situazione di inadempienza probabile possono essere definite per i singoli portafogli (mutui, piccole e medie imprese, immobili commerciali, società ecc.). A titolo di esempio, per i portafogli di mutui sono estremamente rilevanti segnali quali la capacità di copertura del servizio del debito ovvero il rapporto fra credito e valore della garanzia (loan to value, LTV) e per i portafogli di piccole e medie imprese (PMI) potrebbero essere invece presi in considerazione eventi connessi alla performance finanziaria dei debitori (come il calo del fatturato). Queste analisi dovrebbero essere accompagnate da informazioni finanziarie e non finanziarie aggiornate e da un rating aggiornato del cliente.

La tavola 2 fornisce linee guida di vigilanza per l'applicazione dei fattori che attivano lo stato di inadempienza probabile. La colonna a destra elenca gli eventi UTP che possono ricorrere in varie banche internazionali (migliori prassi) e quelli basati sui segnali dello stato di riduzione di valore utilizzati durante gli esercizi di AQR del 2014 e del 2015 e sugli Orientamenti dell'ABE sull'applicazione della definizione di default ai sensi del CRR. L'elenco non è esaustivo e non dovrebbe essere inteso come prescrittivo di una serie minima di criteri UTP. Andrebbe piuttosto considerato come un insieme di esempi e buone prassi e come orientamento in termini di possibilità di applicazione della definizione di esposizione deteriorata.

Ci si attende tuttavia che gli eventi in bianco (indicatori) determinino direttamente la rilevazione dell'esposizione come deteriorata, poiché in gran parte dei casi soddisfano direttamente per loro natura la definizione di inadempienza probabile e il margine di interpretazione è ridotto. Gli eventi in grigio non producono automaticamente tale risultato e dovrebbero essere considerati esempi indicativi di inadempienza probabile. Il loro ricorrere non significa automaticamente che l'esposizione è deteriorata, ma piuttosto che occorrerebbe condurre una valutazione approfondita. Per questi esempi indicativi (come quelli relativi all'AQR) è difficile definire e calibrare soglie fisse di attivazione individuali date le differenze in termini di prassi di sottoscrizione, regolamenti, regimi fiscali e reddito medio nelle varie giurisdizioni. Pertanto, le banche dovrebbero definire le proprie soglie in base alle specificità nazionali.

La valutazione periodica della capacità di rimborso del debitore dovrebbe applicarsi anche ai prestiti bullet: il semplice pagamento regolare degli interessi da parte del debitore non è sufficiente per ipotizzare che il rimborso bullet finale del prestito abbia luogo e che l'esposizione debba quindi essere considerata in bonis. Per i prestiti bullet, i fattori di attivazione della situazione di inadempienza probabile elencati nella tavola che segue dovrebbero essere applicati su base selettiva. Occorrerebbe porre un accento particolare sulla disponibilità di opzioni di rifinanziamento/rinnovo per tali clienti, che dipenderanno in larga misura dalla loro solidità finanziaria e dal livello di copertura del prestito attraverso garanzie. In aggiunta, la vita economica dei progetti e la capacità di rimborsare l'esposizione entro la durata della stessa dovrebbe influire sulla determinazione della classificazione corretta dei prestiti bullet.

## Tavola 2

### Interrelazione tra gli indicatori di inadempienza probabile che attivano lo stato deteriorato, di default e di riduzione di valore<sup>35</sup>

Eventi UTP ai sensi dell'articolo 178 del CRR	Segnali dello stato di riduzione di valore ai sensi dello IAS 39, paragrafo 59	Eventi UTP che attivano lo stato deteriorato
		Bianco: indicatori Grigio: esempi
Paragrafo 1, lettera a): l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.	a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore	<p data-bbox="890 506 1142 528">Il prestito è accelerato o richiamato</p> <hr/> <p data-bbox="890 555 1414 600">L'ente ha esercitato una qualsiasi forma di garanzia, tra cui una garanzia personale (ABE)*</p> <hr/> <p data-bbox="890 622 1439 645">Azione legale, esecuzione o esecuzione forzata per la riscossione dei crediti</p> <hr/> <p data-bbox="890 667 1134 689">Ritiro della licenza del debitore **)</p> <hr/> <p data-bbox="890 719 1414 763">Il debitore è coobbligato con un debitore principale che si trova in stato di default</p> <hr/> <p data-bbox="890 786 1390 808">Proroghe/estensioni di prestiti oltre il termine della vita economica ***)</p> <hr/> <p data-bbox="890 837 1439 882">Proroghe/estensioni nel caso in cui sia probabile una perdita economica significativa (indicatore: pagamenti balloon, pagamenti fortemente crescenti)</p> <hr/> <p data-bbox="890 904 1283 927">Molteplici ristrutturazioni di una medesima esposizione</p> <hr/> <p data-bbox="890 956 1414 1023">Le fonti del reddito ricorrente del debitore non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate (ABE); il cliente diventa disoccupato e il rimborso è improbabile</p> <hr/> <p data-bbox="890 1046 1439 1090">Sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un debitore di generare flussi di cassa stabili e sufficienti (ABE)</p> <hr/> <p data-bbox="890 1113 1430 1202">Il livello della leva finanziaria complessiva del debitore è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria (ABE); il capitale di rischio si riduce del 50% entro un periodo di segnalazione a causa di perdite</p> <hr/> <p data-bbox="890 1225 1439 1314">Per le esposizioni verso un individuo: il default di una società completamente di proprietà di una persona fisica, qualora quest'ultima abbia fornito all'ente una garanzia personale per tutte le obbligazioni della società (ABE)</p> <hr/> <p data-bbox="890 1337 1439 1382">Un'attività finanziaria è stata acquistata o originata con un significativo sconto che riflette il deterioramento della qualità creditizia del debitore (ABE)</p> <hr/> <p data-bbox="890 1404 1430 1494">Per le esposizioni al dettaglio, alle quali si applichi la definizione di default a livello di una singola linea di credito, la circostanza che una parte significativa dell'intera esposizione nei confronti del debitore è in stato di default (ABE)</p> <hr/> <p data-bbox="890 1516 1374 1561">Il tasso di copertura del servizio del debito indica che il debito non è sostenibile</p> <hr/> <p data-bbox="890 1583 1430 1628">Credit default swap (CDS) a 5 anni superiori a 1.000 punti base negli ultimi 12 mesi</p> <hr/> <p data-bbox="890 1650 1174 1673">Perdita di un cliente o locatario di rilievo</p> <hr/> <p data-bbox="890 1695 1347 1718">Calo significativo del fatturato/dei flussi di cassa operativi (20%)</p> <hr/> <p data-bbox="890 1740 1286 1762">Un cliente connesso ha presentato istanza di fallimento</p> <hr/> <p data-bbox="890 1785 1158 1807">Parere con rilievi del revisore esterno</p> <hr/> <p data-bbox="890 1830 1378 1852">Ci si attende che un prestito bullet non possa essere rifinanziato alle</p>

<sup>35</sup> La tavola non intende fornire una corrispondenza precisa tra i criteri per la classificazione come NPE e le indicazioni di inadempienza probabile o i criteri contabili per la definizione di esposizione che ha subito una riduzione di valore, bensì intende evidenziare somiglianze e possibili sovrapposizioni.

		condizioni di mercato correnti
		Scomparsa di opzioni di rifinanziamento
		Casi di frode
	b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale	Violazione dell'LTV massimo in caso di finanziamenti con garanzie reali (asset-based finance) o richieste di margini non soddisfatte ****)
		Il debitore ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito (ABE)
	e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie	Scomparsa di un mercato attivo per gli strumenti finanziari del debitore
Paragrafo 3, lettera a): l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli.	c) il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione	L'ente creditizio sospende l'applicazione degli interessi (anche in modo parziale o condizionato)  Cancellazione diretta
Paragrafo 3, lettera b): l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione.		Cancellazione a fronte di accantonamenti  Rettifica di valore (appostazione di un accantonamento specifico per perdite su crediti)
Paragrafo 3, lettera c): l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa.		Credito ceduto con una perdita economica
Paragrafo 3, lettera d): l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.	c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione	Ristrutturazione con cancellazione di una parte rilevante (perdita di valore attuale netto)  Ristrutturazione con cancellazione condizionata
Paragrafo 3, lettera e): l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.	d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiarò bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria	L'ente creditizio o il capofila del consorzio avvia una procedura fallimentare/concorsuale  Dichiarazione di un evento creditizio da parte dell'International Swaps and Derivatives Association (ISDA)  Trattative stragiudiziali per accordo o rimborso (ad esempio, accordi di sospensione)
Paragrafo 3, lettera f): il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.	d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiarò bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria	L'obbligato ha presentato istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale  Un terzo ha avviato una procedura fallimentare o concorsuale  Moratoria dei pagamenti (enti sovrani, istituzioni)

\*) L'esercizio di una garanzia reale o personale significa di norma che la definizione di deterioramento è direttamente soddisfatta (escussione delle garanzie reali).

\*\*\*) Il ritiro di una licenza è particolarmente rilevante nel contesto di società, quali banche e compagnie di assicurazione, che necessitano di una licenza pubblica per svolgere la loro attività. In alcuni Stati membri ciò può riguardare anche imprese operanti in settori quali: telecomunicazioni e mezzi di informazione, farmaceutico, minerario ed estrattivo e trasporti.

\*\*\*\*) Il concetto di vita economica riveste particolare importanza per i prestiti nell'ambito del project finance. In generale, il flusso di cassa netto atteso da un progetto durante la sua vita economica dovrebbe essere superiore agli obblighi connessi al prestito, compresi gli interessi. Dopo il termine della vita economica, i flussi di cassa sono di norma meno attendibili e programmabili per fattori quali l'obsolescenza, la necessità di considerevoli reinvestimenti o interventi di ristrutturazione e la crescente probabilità di guasti tecnologici. La vita economica non corrisponde al termine massimo, che può o dovrebbe essere approvato al momento dell'erogazione di un prestito. Nondimeno, è prevedibile che un debitore si trovi in difficoltà finanziarie se i flussi di cassa generati da un progetto non sono sufficienti ad assicurare l'assolvimento degli obblighi connessi al prestito entro la vita economica del progetto stesso.

\*\*\*\*\*) I prestiti assistiti da garanzie reali (asset-based) possono assumere diverse forme: Lombard, su margine, con garanzie immobiliari (quali i prestiti vitalizi ipotecari), garantiti da crediti ecc. Tuttavia, sono accomunati dal fatto che l'ente non fa affidamento sul reddito o sui flussi di cassa del debitore per il rimborso, ma presta fondi a fronte di un'attività in garanzia. I debitori sono di norma tenuti a mantenere un determinato rapporto fra credito e valore della garanzia per l'intera durata del prestito. Tale rapporto può anche assumere la forma di una clausola accessoria che impegna a una quota minima di risorse proprie, ad esempio nel caso di finanziamento immobiliare. Se viene superato, il debitore deve ricostituire la quota di risorse proprie ("richiesta di margini") oppure l'ente creditizio ha il diritto di richiamare il prestito e vendere le garanzie reali. Di norma le banche prevedono altresì requisiti iniziali di capitale proprio significativamente più elevati per i prestiti assistiti da garanzie reali che per quelli garantiti sulla base dei flussi di cassa. Ciò è richiesto per mantenere un cuscinetto a fronte della volatilità del prezzo delle garanzie reali e per coprire il costo della vendita di queste ultime.

## 5.3 Legame tra le NPE e le misure di concessione

### 5.3.1 Definizione generale di misure di concessione

La definizione di misure di concessione usata nelle presenti linee guida coincide con quella di “misure di tolleranza” fornita dall’ABE nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 e in particolare nei paragrafi 163-183 dell’allegato V. La presente sezione si concentra sugli aspetti di questa definizione nei quali le autorità di vigilanza hanno rilevato un’applicazione non uniforme.

Le misure di concessione consistono in “concessioni” accordate a qualunque esposizione – sotto forma di prestiti, titoli di debito e impegni (revocabili o irrevocabili) all’erogazione di finanziamenti – nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”). Di conseguenza, un’esposizione può essere considerata oggetto di misure di concessione solo se il debitore si trova in difficoltà finanziarie che hanno indotto la banca ad accordare alcune concessioni.

Ai sensi del paragrafo 164 dell’allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, si è in presenza di una concessione in caso di: a) modifica dei precedenti termini del contratto; b) rifinanziamento totale o parziale dell’esposizione. Pertanto, la definizione di concessione è più ampia e non limitata alle modifiche che influiscono sul valore attuale netto dei flussi di cassa dell’esposizione.

Un’identificazione adeguata delle misure di concessione implica la capacità di identificare in una fase precoce i segnali di possibili difficoltà finanziarie future. A questo scopo, la valutazione della situazione finanziaria del debitore non dovrebbe limitarsi alle esposizioni con segnali apparenti di difficoltà finanziarie. Essa dovrebbe estendersi anche alle esposizioni per le quali il debitore non ha difficoltà finanziarie apparenti, ma le condizioni di mercato sono cambiate in misura significativa in un modo che potrebbe incidere sulla capacità di rimborso. Esempi di tali esposizioni sono costituiti dai prestiti bullet nei quali il rimborso si basa sulla vendita di immobili (dove per esempio un calo delle quotazioni immobiliari influisce sulla sostenibilità economica) oppure dai prestiti in valuta estera (per i quali ad esempio una variazione del tasso di cambio sottostante incide sulla sostenibilità economica).

La valutazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla situazione del debitore stesso, senza tener conto delle garanzie reali o di qualsivoglia natura fornite da terzi.

Segue un elenco (non esaustivo) di elementi attivatori che possono essere utilizzati per identificare la condizione di difficoltà finanziaria del debitore.

- Esposizione/linea di credito scaduta da più di 30 giorni nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento.

- Aumento della probabilità di default (probability of default, PD) della classe di rating interno dell'ente nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento.
- Presenza dell'esposizione nella categoria sotto osservazione nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento.

Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di misure di concessione in caso di concessioni riconosciute a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie. Le banche dovrebbero distinguere tra le rinegoziazioni o i rinnovi accordati a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie e le misure di concessione (vale a dire, le concessioni riconosciute ai debitori che si trovano in difficoltà finanziarie).


Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più favorevole rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere altri debitori con un profilo di rischio analogo, costituisce un'indicazione del fatto che si è in presenza di una concessione. Tuttavia, il riconoscimento di nuove condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato non costituisce un requisito essenziale per l'identificazione dell'esistenza di concessioni e quindi di misure di concessione. Quando però un debitore si trova in difficoltà finanziarie, una modifica delle condizioni in linea con quelle che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente dovrebbe essere considerata una concessione. Ciò vale anche per il caso in cui i debitori sono parte di un programma pubblico che prevede il riconoscimento di misure di concessione da parte delle banche.

I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza trovarsi o essere in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari. Nondimeno, quando sono richieste modifiche delle condizioni contrattuali occorrerebbe sempre valutare la situazione finanziaria del debitore.



**Figura 3**

Illustrazione delle misure di concessione nel contesto della definizione di NPE



- Misure di concessione (MC)
- Passaggio da deteriorate a in bonis di esposizioni oggetto di concessioni
- Passaggio da in bonis a deteriorate di esposizioni oggetto di concessioni

Fonti e note della figura: tutti i paragrafi rimandano all'allegato V, parte II, del Regolamento (UE) n. 680/2014.

**§ 157**

- ✓ un anno dalle misure di concessione
- ✓ nessun importo scaduto in seguito alle misure di concessione
- ✓ pagamenti di importi precedentemente scaduti o cancellati
- ✓ nessuna ulteriore operazione nella categoria delle esposizioni deteriorate (in caso di valutazione del deterioramento a livello di singolo debitore, cfr. paragrafo 154-155)

**§ 176**

- ✓ periodo di osservazione di almeno due anni dal rientro in bonis
- ✓ pagamenti regolari di più di un importo aggregato irrilevante di interessi/capitale nell'arco almeno di un anno
- ✓ nessuna ulteriore operazione nella categoria delle esposizioni scadute da più di 30 giorni

Secondo il paragrafo 178 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, un'esposizione oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis oppure deteriorata. Nell'accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, le banche dovrebbero valutare se questo determina la necessità di riclassificare l'esposizione come deteriorata. Il riconoscimento di misure di concessione a un'esposizione deteriorata non determina tuttavia l'uscita della stessa dalla categoria deteriorata: l'esposizione dovrebbe continuare a essere identificata come deteriorata per almeno un anno dopo l'applicazione di dette misure.

### 5.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate

Salvo prova contraria, le esposizioni oggetto di concessioni che soddisfino uno qualsiasi dei seguenti criteri dovrebbero essere classificate in ogni caso come deteriorate:

- presenza di piani di rimborso inadeguati (iniziali o successivi, a seconda dei casi) con riferimento, tra l'altro, alla ripetuta inosservanza del piano, alle modifiche a esso apportate al fine di evitare violazioni oppure ad aspettative riguardanti il piano che non siano corroborate da previsioni macroeconomiche o da ipotesi realistiche relative alla capacità di rimborso o alla disponibilità del debitore;
- introduzione di condizioni contrattuali che ritardano il regolare rimborso delle rate relative all'operazione, in modo tale da ostacolarne la valutazione ai fini di una classificazione appropriata, come nel caso in cui vengano concessi periodi di tolleranza per il rimborso del capitale di durata maggiore ai due anni;
- presenza di importi cancellati dal bilancio che superano le perdite cumulate legate al rischio di credito di esposizioni deteriorate con un profilo di rischio analogo.

### 5.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata

Secondo il paragrafo 176 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza, un'esposizione oggetto di misure di concessione può essere in bonis oppure deteriorata. I requisiti specifici esposti al paragrafo 157 per la riclassificazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate prevedono il rispetto di un "periodo per il rientro in bonis" di un anno a partire dalla data di riconoscimento delle misure e il requisito di una condotta del debitore da cui emerga che non vi siano più elementi di criticità riguardanti il rimborso integrale del credito. Gli enti sono tenuti a condurre un'analisi finanziaria del debitore al fine di stabilire l'assenza di tali criticità. Per il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 157 e affinché l'analisi finanziaria confermi l'assenza di elementi di criticità riguardanti il rimborso integrale in base alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione, andrebbero soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. l'esposizione non è considerata come oggetto di una riduzione di valore o in stato in default;
2. l'esposizione non presenta importi scaduti;
3. il debitore ha rimborsato, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi precedentemente scaduti (se presenti alla data di riconoscimento delle misure di concessione) o pari all'importo oggetto di cancellazione nell'ambito delle misure di concessione (in assenza di importi scaduti), oppure ha dimostrato in altro modo la propria capacità di conformarsi

alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione.

L'assenza di qualsiasi importo scaduto di cui al criterio 2 si riferisce a un'esposizione corrente per cui tutte le rate maturate e non corrisposte relative a interessi e capitale siano state rimborsate. Gli importi scaduti e quelli cancellati dal bilancio di cui al criterio 3 corrispondono agli eventuali importi in essere alla data del riconoscimento delle misure di concessione.

Le politiche interne dell'ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate dovrebbero specificare le prassi mediante le quali determinare l'assenza di criticità relative alla capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione. Tali politiche dovrebbero definire soglie in termini di pagamenti effettuati durante il periodo per il rientro in bonis di cui al summenzionato criterio 3. L'autorità di vigilanza si attende che tali politiche definiscano la capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione (in modo tale da rendere probabile il rimborso integrale del debito), dimostrando almeno pagamenti di un importo non irrilevante della quota capitale, a prescindere dal fatto che l'ente consideri ai fini della determinazione dell'assenza di criticità in capo al debitore il rimborso di importi scaduti o stralciati alla data del riconoscimento delle misure di concessione.

In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui non siano in essere accordi di misure di concessione, gli intermediari dovrebbero considerare anche la performance (ossia la presenza di arretrati) di tali esposizioni ai fini della valutazione della capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure. La considerazione degli arretrati non influisce sul livello di applicazione dello stato di esposizione deteriorata di cui ai paragrafi 154/155 delle ITS dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza, a seconda dei casi.

La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi di tolleranza per il capitale, comporta per l'esposizione oggetto di concessioni la permanenza nello stato di esposizione deteriorata fino a quando i criteri esposti ai punti 1-3 non siano stati soddisfatti. Poiché il criterio 3 prevede la presenza di pagamenti regolari, la conclusione del "periodo per il rientro in bonis" di un anno non comporta l'automatica riclassificazione a in bonis a meno che non siano stati effettuati pagamenti regolari nel corso dei 12 mesi.

#### 5.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis

Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l'uscita dalla classificazione come esposizione deteriorata o perché il riconoscimento delle misure di concessione non ha comportato la classificazione dell'esposizione come deteriorata, le esposizioni oggetto di concessioni continueranno a essere considerate tali fino a quando non siano state rispettate le seguenti condizioni, conformemente al paragrafo 176 delle ITS dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza:

1. l'analisi della situazione finanziaria del debitore dimostra che le operazioni non soddisfano più le condizioni per essere considerate deteriorate;
2. sono trascorsi almeno due anni dal momento più prossimo tra la data del riconoscimento della misura di concessione e la data dell'uscita dalla classificazione a esposizione deteriorata;
3. il debitore ha effettuato pagamenti regolari in misura maggiore rispetto a un importo aggregato irrilevante di capitale e interessi per almeno la metà del periodo di osservazione;
4. non vi sono in capo al debitore operazioni che presentano importi scaduti da più di 30 giorni alla fine del periodo di osservazione.

Una volta soddisfatti tutti i requisiti summenzionati, il termine del periodo dei due anni non dovrebbe condurre automaticamente all'eliminazione della classificazione dell'esposizione come "oggetto di concessioni".

Nella prassi, il requisito di cui al punto 3 relativo a pagamenti regolari in misura maggiore rispetto a un importo aggregato irrilevante non dovrebbe essere soddisfatto mediante il ricorso al pagamento di soli interessi. Le politiche interne dell'ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni dovrebbero richiedere il rimborso sia di capitale sia di interessi.

Esse dovrebbero inoltre specificare le prassi mediante le quali determinare l'assenza di criticità relative alle difficoltà finanziarie del debitore. In assenza di ciò, l'esposizione rimarrà classificata come oggetto di concessioni. A tal fine, nelle politiche interne dell'ente andrebbe previsto l'obbligo per il debitore di rimborsare, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi (capitale e interessi) precedentemente scaduti o cancellati dal bilancio alla data del riconoscimento della misura di concessione, oppure di dimostrare diversamente la propria capacità di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione mediante un criterio oggettivo alternativo che comporti il rimborso di capitale.

Il riconoscimento di nuove misure di concessione, nel corso del periodo di osservazione, nei confronti di esposizioni oggetto di concessioni in bonis, così riclassificate a partire dalla categoria delle esposizioni deteriorate, determinerà la riclassificazione di tali operazioni nella categoria delle esposizioni deteriorate. Lo stesso trattamento si applicherà alle esposizioni scadute da più di 30 giorni.

## 5.4 Aspetti ulteriori della definizione di esposizione deteriorata

### 5.4.1 Definizione coerente a livello di gruppo bancario

Le banche dovrebbero assicurare la coerenza nell'individuazione delle NPE a livello di singola entità e di gruppo bancario, applicando la loro definizione in maniera armonizzata in tutte le controllate e le filiali.

Definizioni uniformi di NPE a livello di gruppo possono presentare differenze rispetto agli standard locali nelle diverse giurisdizioni al di fuori dell'UE.

- Innanzitutto, gli intermediari dovrebbero pertanto chiarire se gli standard locali per la rilevazione delle NPE siano più o meno rigidi rispetto agli standard generali di gruppo.
- In secondo luogo, essi dovrebbero valutare la misura in cui standard locali più o meno rigidi determinerebbero consistenze di NPE gonfiate o ridimensionate artificialmente.
- In terzo luogo, consistenze di NPE gonfiate o ridimensionate artificialmente sulla base degli standard locali andrebbero allineate a livello di gruppo mediante una mappatura appropriata delle classificazioni.
- Infine, nel caso in cui gli standard locali in materia di requisiti per la rilevazione delle esposizioni deteriorate si discostino notevolmente dagli standard previsti dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, si raccomanderà alle banche di fare riferimento a entrambi gli standard ai fini della reportistica per il controllo interno dei rischi.

L'applicazione coerente della definizione di esposizione deteriorata è richiesta a livello individuale e consolidato.

Un singolo debitore potrebbe essere infatti cliente di più enti all'interno di un gruppo. Le banche dovrebbero assicurare che qualora un singolo cliente non al dettaglio sia classificato come esposizione deteriorata in una delle entità del gruppo, tale stato di default venga comunicato ("propagato") a tutte le componenti del gruppo in tempi brevi e sia da esse tempestivamente registrato.

A tal fine, i gruppi di intermediari dovrebbero predisporre un sistema informatico a livello di gruppo che consenta di designare ciascun debitore mediante un unico identificativo in tutte le entità del gruppo e di segnalare in maniera tempestiva il manifestarsi di tutte le condizioni di deterioramento per qualsiasi debitore.

In alcuni casi, l'individuazione coerente dello stato di deterioramento potrebbe non essere del tutto realizzabile laddove la tutela dei consumatori, il segreto bancario o la normativa proibiscano lo scambio di informazioni relative alla clientela all'interno del gruppo. Talvolta, inoltre, qualora risulti eccessivamente oneroso per le banche

verificare lo stato di un cliente in tutte le entità giuridiche e le aree geografiche di un gruppo bancario, l'individuazione coerente dello stato di deterioramento potrebbe essere limitata. In questo caso, conformemente all'approccio stabilito nel paragrafo 82 degli orientamenti dell'ABE sulla definizione di default, le banche possono astenersi dal verificare coerentemente lo stato del cliente purché siano in grado di dimostrare l'effetto non significativo della non conformità e provino che non vi siano clienti comuni, o che ve ne siano solo in numero limitato, tra le entità che rilevano all'interno del gruppo.

## 5.4.2 Gruppi di clienti connessi

Le politiche interne delle banche dovrebbero assicurare il trattamento coerente dei singoli clienti e dei gruppi di clienti connessi secondo quanto definito dal CRR e dai pertinenti orientamenti del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS)<sup>36</sup>, nonché la valutazione coerente delle connessioni giuridiche sottostanti tra le entità giuridiche all'interno di un gruppo di clienti connessi. In considerazione di un possibile contagio, gli intermediari dovrebbero adottare, laddove fattibile, una prospettiva di gruppo nell'individuare come deteriorata l'esposizione di un debitore, a meno che questa non sia interessata da controversie isolate non connesse alla solvibilità della controparte.

Ai fini dell'applicazione di una prospettiva di gruppo ai clienti le banche dovrebbero prendere almeno come primo punto di riferimento la definizione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 39, del CRR. I criteri principali sono la presenza di rapporti di controllo e l'interconnessione economica.

Qualora sia in grado di dimostrare ragionevolmente di poter considerare in bonis un'esposizione appartenente a un gruppo di clienti connessi deteriorati, sulla base dei criteri dei rapporti di controllo e dell'interconnessione economica, la banca potrà operare tale distinzione ai sensi del CRR e degli standard contabili applicabili.

Conformemente al paragrafo 109, lettera c) e al paragrafo 113 degli orientamenti dell'ABE sul default, gli enti creditizi dovrebbero tenere un registro di tutti i criteri di classificazione.

## 5.4.3 "Pulling effect" relativo a un debitore

Ai sensi del paragrafo 155 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, se le esposizioni di un debitore scadute da più di 90 giorni superano la soglia del 20%, tutte le altre esposizioni nei confronti dello stesso debitore (in bilancio e fuori bilancio) devono essere considerate come deteriorate.

---

<sup>36</sup> Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, *Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime*.

## 5.4.4 Classificazione dell'operazione nella sua interezza

Ai sensi del paragrafo 148 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014, le esposizioni andrebbero classificate come deteriorate per il loro intero ammontare. Pertanto, una determinata esposizione non può essere classificata in parte come in bonis e in parte come deteriorata.

## 5.5 Nesso fra le definizioni regolamentari e quelle contabili

### 5.5.1 Definizione prudenziale di "default" (CRR)

Gli articoli 127 e 178 del CRR definiscono il default rispettivamente ai fini del metodo standardizzato e del metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB).

La tavola seguente riporta le differenze significative tra la definizione di default del CRR e la definizione di NPE (ai fini delle segnalazioni di vigilanza di cui alle ITS dell'ABE). La prassi mostra che alcuni enti hanno cercato di allineare l'applicazione della definizione di default alla definizione di NPE al fine di snellire i processi e promuovere la convergenza fra le due definizioni, anche alla luce degli ultimi sviluppi normativi riguardanti la definizione di default.

### Tavola 3

#### Differenze significative tra la definizione di default del CRR e la definizione di NPE

Differenza tra la definizione di default e quella di NPE	Descrizione
Pulling effect	Ai sensi del paragrafo 155 dell'allegato V, parte 2, delle ITS dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza, se il 20% delle esposizioni di un debitore è scaduto da più di 90 giorni, tutte le esposizioni nei confronti dello stesso debitore devono essere considerate come deteriorate.
Gruppi di clienti connessi	Nel caso di un gruppo di debitori costituito da entità diverse appartenenti allo stesso gruppo, i clienti che non siano in stato di default (paragrafo 155 dell'allegato V, parte 2, delle ITS dell'ABE) possono essere classificati a NPE, salvo quando l'esposizione di un debitore è rilevata come NPE in ragione di controversie non legate alla sua solvibilità.
Riconoscimento di una nuova misura di concessione	Le esposizioni oggetto di concessioni in bonis, entro il limite del periodo di osservazione di due anni, che siano state riclassificate da NPE a in bonis (paragrafo 176, lettera b), dell'allegato V, parte 2, delle ITS dell'ABE), tornano a essere individuate come NPE se sono scadute da più di 30 giorni o qualora venga riconosciuta una nuova misura di concessione ("re-forbearance").
Uscita dalla categoria di NPE e in particolare periodo per il rientro in bonis per i casi di NPE oggetto di concessioni	Alle NPE si applicano criteri di riclassificazione specifici in aggiunta a quelli esistenti per la cessazione dello stato di riduzione di valore o di default; ad esempio, per le esposizioni deteriorate oggetto di concessioni è previsto un periodo di osservazione di un anno in cui l'esposizione deve continuare a essere classificata come deteriorata (paragrafo 157, dell'allegato V, parte 2, delle ITS dell'ABE).

Ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del CRR, per alcuni segmenti le autorità competenti possono estendere il periodo di scaduto da 90 a 180 giorni. Tuttavia, la possibilità di rilevare lo stato di default per alcuni portafogli soltanto dopo i 180 giorni di scaduto non è stata considerata nel Regolamento (UE) n. 445/2016 della BCE<sup>37</sup> entrato in vigore a ottobre 2016. L'articolo 4 del citato regolamento prevede l'applicazione uniforme della soglia dei 90 giorni.

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 445/2016 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4).

## 5.5.2 Definizione contabile di esposizione che ha subito una riduzione di valore

Le esposizioni oggetto di riduzione di valore rilevate ai sensi delle norme contabili applicabili andrebbero sempre considerate come esposizioni deteriorate. Le esposizioni con “accantonamenti collettivi per perdite sostenute ma non riportate” per le quali non sia stato individuato nessun evento di perdita su attività specifiche non dovrebbero essere considerate come esposizioni deteriorate.

Le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e le esposizioni in default devono essere classificate obbligatoriamente come NPE. Sia il CRR sia gli IFRS distinguono tra la violazione degli obblighi di pagamento contrattuali (pagamenti scaduti) e i criteri economici legati all'individuazione dell'inadempienza probabile.

### Tavola 4

#### Definizioni di esposizioni in default e che hanno subito una riduzione di valore

Default di un debitore (articolo 178 del CRR)	Attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore (Appendice A dell'IFRS 9, che fa riferimento allo IAS 39)
1(b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;	(b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata; [Un'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.]
2(a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;	[Nota: nell'IFRS 9 non si fa specifico riferimento agli scoperti, che sono compresi nel criterio più generale “violazione del contratto”.]

La tavola 2 nel capitolo 5.2.2 illustra il confronto tra le definizioni del CRR e degli IFRS e presenta gli eventi di perdita di cui allo IAS 39 in ordine tale da farli corrispondere agli eventi di default indicati nel CRR. Non tutti gli eventi di perdita di cui al CRR rappresentano automaticamente gli eventi di perdita previsti dallo standard contabile in questione.

### In prospettiva: l'IFRS 9

L'IFRS 9 definisce nell'Appendice A le attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore. Tale definizione non rileva soltanto per le attività finanziarie, ma anche per le garanzie finanziarie e per gli impegni all'erogazione di finanziamenti. La definizione dell'IFRS 9 non differisce significativamente da quella prevista nello IAS 39.

Con l'IFRS 9, ci si attende che il passaggio alla classe 2 (Stage 2) e dunque le perdite lungo tutta la vita del credito vengano rilevate prima che lo strumento finanziario sia scaduto o prima che si osservino altri eventi di default riguardanti il debitore. Le analisi del rischio di credito delle banche dovrebbero considerare che molto spesso le determinanti delle perdite creditizie iniziano a deteriorarsi con considerevole anticipo (mesi o, in alcuni casi, anni prima) rispetto alla comparsa di qualsiasi evidenza oggettiva di morosità (cfr. il paragrafo A19 della *Guidance on CRAECL* del 2015 del CBVB e il paragrafo 102 del progetto di orientamenti dell'ABE sull'ECL).



Al fine di valutare la rilevanza di un incremento del rischio di credito, le banche dovrebbero dunque disporre di una chiara politica interna che preveda criteri ben articolati per la distinzione degli aumenti del rischio di credito per le diverse tipologie di esposizioni creditizie (tali criteri dovrebbero essere oggetto di informativa). La valutazione del rischio di credito dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul rischio di default, senza considerare gli effetti dei fattori attenuanti del rischio di credito quali garanzie reali o personali (cfr. il paragrafo A22 della *Guidance on CRAECL* del 2015 del CBVB e il paragrafo 105 del progetto di orientamenti dell'ABE sull'ECL).

Secondo l'IFRS 9 la svalutazione dei crediti comporta il passaggio dalla classe 2 alla classe 3. Cionondimeno, sia la classe 2 sia la classe 3 richiedono accantonamenti a fronte delle perdite lungo tutta la vita del credito, le quali crescono costantemente al diminuire del merito di credito, a seconda del livello di copertura. Ci si attende che a partire dalla data di entrata in vigore dell'IFRS 9 almeno tutte le esposizioni incluse nella classe 3 siano oggetto di applicazione delle presenti linee guida.

## 5.6 Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico

In materia di informativa, le banche dovrebbero adottare come riferimento i requisiti per le comunicazioni all'autorità di vigilanza definiti nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 e riaffermati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA). L'ESMA ha incoraggiato le istituzioni finanziarie a utilizzare le definizioni di NPE e misure di concessione contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 per quanto concerne le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio e a spiegare la relazione esistente all'interno dell'ente tra NPL, crediti in stato di default e crediti che hanno subito una riduzione di valore<sup>38</sup>.

Pertanto, le banche sono invitate a utilizzare le definizioni di NPE e misure di concessione (allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014) nei loro bilanci pubblici o, in alternativa, a pubblicare una riconciliazione tra le proprie definizioni di attività finanziarie modificate e che hanno subito una riduzione di valore e le definizioni di cui all'allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014. Tale riconciliazione dovrebbe includere sia la motivazione concettuale alla base delle differenze sia le informazioni quantitative sugli effetti di tali differenze concettuali.

A beneficio della comparabilità e della trasparenza, l'informativa dovrebbe contenere, oltre ai requisiti previsti dagli standard contabili (ad esempio l'IFRS 7 che prevede già i dati sulla qualità del portafoglio e i criteri di classificazione), anche le aspettative indicate nell'allegato 7 delle presenti linee guida.

---

<sup>38</sup> Cfr. *Review of Accounting practices, Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe*, ESMA PS ed ESMA, 2013.

## 6 Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL

### 6.1 Finalità e quadro di insieme

Gli accantonamenti svolgono un ruolo cruciale nel salvaguardare la sicurezza e la tenuta dei sistemi bancari e rappresentano quindi una priorità per le autorità di vigilanza bancaria. Iniziative di vigilanza quali l'AQR e le prove di stress hanno sottolineato ulteriormente la necessità per tutte le banche di una metodologia di misurazione coerente e di livelli di accantonamento adeguati.

Questo capitolo intende perseguire tre obiettivi principali, ossia promuovere (nell'ambito dei relativi principi contabili applicabili):

1. l'adeguata misurazione degli accantonamenti per riduzione di valore per tutti i portafogli prestiti attraverso metodologie solide e robuste (cfr. sezioni 6.2 e 6.4);
2. la rilevazione tempestiva delle perdite su crediti nell'ambito dei principi contabili rilevanti applicabili (in particolare gli IAS/IFRS) e la cancellazione tempestiva (cfr. sezioni 6.5 e 6.6);
3. l'ottimizzazione delle procedure, in particolare il miglioramento significativo del numero e della granularità delle informazioni sulla qualità degli attivi e sul controllo del rischio di credito (cfr. sezioni 6.7 e 6.8).

Le linee guida esposte in questo capitolo sono coerenti con la raccomandazione e i principi internazionali sulla corretta valutazione del rischio di credito pubblicati dal Comitato di Basilea (CBVB 2006, aggiornati nel 2015 per tenere conto delle considerazioni sul modello basato sulle perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9). Esse forniscono una sintesi di quelle che sono ritenute le migliori prassi, tenuto conto dell'esperienza maturata in passato in diversi paesi e/o delle pratiche già impiegate dalle autorità di vigilanza per la valutazione della rischiosità del credito (ad esempio, la metodologia AQR dell'MVU).

#### Ruolo dell'adeguatezza degli accantonamenti

I compiti dell'MVU nella valutazione del rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale richiedono alle autorità di vigilanza di decidere se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi.

In ambienti specialistici internazionali è stato espresso sostegno – dal Fondo monetario internazionale (FMI)<sup>39</sup> – in favore di un ruolo efficace delle autorità di

<sup>39</sup> Working Paper dell'FMI, "Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS", settembre 2014.

vigilanza nella determinazione di accantonamenti per perdite su crediti, e un loro ruolo attivo in tal senso è stato raccomandato dal Comitato di Basilea.

Il Comitato di Basilea pone in evidenza le responsabilità delle autorità di vigilanza nell'esaminare i processi predisposti dalle banche in materia di rischio di credito e valutazione degli attivi, nonché nell'assicurare accantonamenti sufficienti per perdite su crediti, in particolare sotto il profilo della valutazione delle esposizioni al rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale. Queste tematiche sono trattate negli indirizzi del Comitato di Basilea, fra i quali:

- *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* (2015);
- *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* (2012) e *Basilea 2* (secondo pilastro) (2006).

Se determinano che gli accantonamenti sono inadeguati a fini prudenziali, le autorità di vigilanza devono richiedere alle banche di riesaminarne e innalzarne i livelli.

Nell'ambito di questo processo, le autorità di vigilanza devono fornire indicazioni – come pure informazioni sulle proprie aspettative – in merito al calcolo e alla rappresentazione in bilancio delle perdite su crediti al fine di assicurare un grado di coerenza adeguato fra gli enti vigilati, specie se gli standard contabili applicabili si basano su principi.

Pur non potendo contemplare specifici requisiti contabili, tali indicazioni illustrano le migliori prassi relative ai principi e alle metodologie di accantonamento per i crediti deteriorati che le banche possono applicare nel quadro dei regimi contabili in vigore per soddisfare le aspettative di vigilanza<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> In conformità all'articolo 74 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, le banche sono tenute a dotarsi di "adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili [...] che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio".  
Ai sensi dell'articolo 79 della Direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti devono assicurare che "b) gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori [...] e il rischio di credito a livello di portafoglio" e che "c) l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci". L'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2013/36/UE prevede inoltre il principio che "l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti". In base all'articolo 97, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE le autorità competenti devono riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla stessa direttiva e al Regolamento (UE) n. 575/2013. A questo proposito l'articolo 104, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE elenca i poteri che come minimo vanno conferiti alle autorità competenti, incluso il potere di "chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74" (articolo 104, paragrafo 1, lettera b)) per "esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri" (articolo 104, paragrafo 1, lettera d)).

## Oggetto del presente capitolo

Lo IAS 39, e in futuro l'IFRS 9, stabilisce i principi per la rilevazione delle riduzioni di valore. Questo principio contabile è applicato dalle banche appartenenti all'MVU, le quali redigono i rispettivi bilanci su base individuale e/o consolidata in conformità agli IFRS adottati dall'UE.

L'IFRS 9 sugli strumenti finanziari, che sostituirà lo IAS 39 a partire dai periodi contabili che iniziano il 1° gennaio 2018, prevede fra l'altro la determinazione degli accantonamenti per riduzione di valore in base al modello contabile delle perdite attese su crediti (expected credit loss, ECL), anziché in base al modello delle perdite sostenute come indicato dallo IAS 39.

In questo capitolo si fa riferimento allo IAS 39; tuttavia, pur non essendo formalmente in vigore al momento della pubblicazione, si accennano alcuni riferimenti anche all'IFRS 9 data la sua rilevanza per l'argomento trattato. Per non dare adito a dubbi, tutti i riferimenti all'IFRS 9 attengono soltanto all'ambito della classe 3 (Stage 3); essi sono presentati nelle linee guida (in appositi riquadri) per porre in evidenza i cambiamenti che potrebbero verificarsi con l'introduzione del nuovo principio.

I principi individuati nelle linee guida dovrebbero essere adattati e presi in considerazione anche dalle banche che applicano le norme contabili nazionali (National Generally Accepted Accounting Principles, n-GAAP).

## 6.2 Stima specifica degli accantonamenti

### 6.2.1 Esposizioni individualmente significative e non significative

In base allo IAS 39, gli importi accantonati per perdite di valore vengono misurati come differenza tra il valore contabile dell'attività e i flussi di cassa futuri stimati attualizzati al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria. Questa procedura impone quanto meno di:

1. stabilire quando occorre calcolare accantonamenti determinati analiticamente (ossia per una specifica attività finanziaria/uno specifico debitore) o collettivamente (cioè per un insieme di attività finanziarie con caratteristiche analoghe in termini di rischio di credito);
2. stabilire i metodi e i parametri per la stima degli accantonamenti per perdite (valutazione analitica e collettiva).

Con riferimento al punto 1, lo IAS 39 indica una serie di criteri basati sul concetto di significatività e sul ricorso al giudizio fondato sull'esperienza. L'eventuale applicazione di specifiche soglie quantitative dovrebbe essere stabilita dalle banche e opportunamente comunicata.

Secondo questo principio contabile le esposizioni individualmente significative dovrebbero essere sottoposte a una valutazione analitica della riduzione di valore, mentre per quelle non individualmente significative la valutazione della riduzione di valore e la stima degli accantonamenti per perdite possono essere effettuate su base analitica o collettiva. Per i prestiti che sono individualmente significativi ma che non hanno subito una riduzione di valore specifica deve essere effettuata una valutazione collettiva.

La possibilità di ricorrere al giudizio fondato sull'esperienza prevista dallo IAS 39 non deve dar luogo ad alcun tipo di arbitraggio nel processo di stima della riduzione di valore. Dalle banche ci si attende che definiscano in modo chiaro nei rispettivi regolamenti interni i criteri alla base di tali decisioni conformemente ai principi presentati in queste linee guida.

Con riferimento al punto 2, le banche dovrebbero fissare i criteri interni da seguire nella definizione della metodologia per la stima della riduzione di valore e dei dati da considerare per il calcolo degli accantonamenti per perdite, tenendo conto dei principi stabiliti in queste linee guida.

Per le stime analitiche i flussi di cassa futuri attesi dipenderanno dal tipo di scenario considerato dalla banca, ossia di continuità operativa o di cessazione dell'attività (cfr. per maggiori dettagli la sezione 6.2.4).

Per le stime di riduzione di valore di tipo collettivo gli aspetti critici che le banche dovrebbero considerare riguardano a) il raggruppamento degli NPL in categorie omogenee (secondo caratteristiche analoghe in termini di rischio di credito), b) il calcolo delle perdite registrate in passato per il gruppo individuato, ovvero come determinare in maniera affidabile i parametri di rischio (LGD, tasso di rientro in bonis ecc.) e c) come calibrare la stima della riduzione di valore in base ai principi stabiliti nello IAS 39. La classificazione di un credito come NPL è un'evidenza oggettiva del fatto che questo debba essere valutato ai fini della stima della riduzione di valore. L'importo della riduzione di valore da rilevare dovrebbe essere determinato su base analitica o collettiva.

## 6.2.2 Criteri per la stima analitica degli accantonamenti

Le politiche contabili delle banche dovrebbero specificare i criteri di individuazione delle esposizioni soggette alla stima analitica degli accantonamenti per perdite. Tali criteri dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori.

- Significatività individuale dell'esposizione. Come contemplato nello IAS 39, gli accantonamenti per le esposizioni individualmente significative dovrebbero essere valutati su base analitica. Gli enti sono responsabili di definire le relative soglie (in termini assoluti e relativi), tenendo conto fra l'altro del possibile impatto dell'esposizione sul bilancio e del livello di concentrazione (individuale e settoriale). Gli accantonamenti per le esposizioni non soggette a valutazione analitica dovrebbero essere stimati su base collettiva.

- Altri casi in cui le esposizioni non hanno caratteristiche di rischio comuni o per le quali non si dispone di dati storici in grado di consentire un'analisi collettiva (ad esempio volume insufficiente a formare un gruppo di esposizioni, portafoglio non rilevante, portafogli con bassi livelli di default).

I criteri adottati per individuare le esposizioni soggette a stima analitica dovrebbero essere documentati nel regolamento interno dell'ente e applicati con coerenza. La documentazione dovrebbe essere resa disponibile all'autorità di vigilanza su richiesta.

---

## IFRS 9

I criteri che determinano l'inclusione nella "classe 3" dell'IFRS 9 sono analoghi a quelli utilizzati per la classificazione dei crediti che hanno subito una "riduzione di valore" ai sensi dello IAS 39. Per le attività finanziarie considerate deteriorate ("classe 3") l'accantonamento per riduzione di valore è costituito a copertura della posizione specifica e può essere stimato sia su base analitica sia su base collettiva.

---

### 6.2.3 Metodologia generale per la stima degli accantonamenti su base analitica

Nel condurre la valutazione degli accantonamenti su base analitica le banche dovrebbero applicare il principio della rappresentazione veritiera e corretta sia per la stima dei flussi di cassa futuri sia per la valutazione delle garanzie reali, sulla base delle migliori prassi illustrate in queste linee guida.

Il valore recuperabile stimato dovrebbe corrispondere all'importo calcolato tramite il metodo seguente<sup>41</sup>:

- il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati (escluse le perdite future non sostenute) attualizzato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria;
- la stima del valore recuperabile di un'esposizione assistita da garanzia riflette i flussi di cassa che possono derivare dalla liquidazione della garanzia.

Data l'importanza della valutazione delle garanzie nel calcolo dell'accantonamento per riduzione di valore, le banche dovrebbero seguire i principi generali illustrati nel capitolo 7 delle presenti linee guida.

Le banche dovrebbero conservare agli atti la documentazione necessaria affinché una parte terza possa riprodurre le stime specifiche effettuate nel corso del tempo

---

<sup>41</sup> Per ragioni di praticità lo IAS 39 (paragrafi 63 e AG84) consente la valutazione al fair value.

delle perdite cumulate su crediti. La documentazione dovrebbe includere, tra l'altro, informazioni sullo scenario utilizzato per stimare i flussi di cassa attesi dalla banca (continuità operativa e cessazione dell'attività), il metodo applicato per la determinazione dei flussi di cassa (analisi dettagliata dei flussi di cassa o altri metodi più semplificati quali l'approccio di stato stazionario – c.d. steady state approach – o un approccio articolato in due fasi – c.d. two-step cash-flow approach), il loro valore e la loro tempistica nonché il tasso di interesse effettivo usato per l'attualizzazione (cfr. per maggiori dettagli la sezione 6.2.4).

L'ente dovrebbe stabilire e documentare le procedure periodiche per la verifica dell'affidabilità e della coerenza delle stime analitiche durante le varie fasi del ciclo di controllo del rischio di credito. In particolare, la verifica periodica delle stime analitiche dovrebbe essere condotta mediante test retrospettivi con cui l'ente valuta l'accuratezza delle stime raffrontandole ex post con le perdite effettive osservate sulle operazioni.

Le banche dovrebbero modificare i metodi di calcolo delle stime analitiche quando i test retrospettivi periodici rivelano sistematicamente differenze significative tra le perdite stimate e le perdite effettive. In questi casi gli enti creditizi dovrebbero elaborare un piano che precisi le misure necessarie a correggere le differenze o le mancate corrispondenze, unitamente a una tempistica di attuazione. La funzione di revisione interna dell'ente dovrebbe monitorare l'attuazione del piano, verificando che le misure correttive siano adottate e che la tempistica sia seguita correttamente.

---

## IFRS 9

Nel calcolo delle perdite attese su crediti occorre tenere conto delle previsioni sulle condizioni economiche future.

Le perdite attese lungo tutta la vita della posizione andrebbero stimate in base al valore attuale ponderato per la probabilità della differenza tra:

1. i flussi di cassa contrattuali che sono dovuti all'ente ai sensi del contratto e
  2. i flussi di cassa che il detentore si aspetta di ricevere.
- 

### 6.2.4 Stima dei flussi di cassa futuri

La banca dovrebbe stimare i flussi di cassa futuri, che sono in genere il risultato di un recupero attivo dei crediti e/o della vendita delle garanzie. Possono anche derivare dalla cessione di prestiti garantiti o meno, se ciò riflette la strategia di gestione degli NPL, ossia dalla vendita a un'agenzia o un fondo specializzato nel recupero crediti. In questo caso il flusso di cassa atteso dovrebbe riflettere il prezzo di mercato realizzabile.

La stima dei flussi di cassa futuri andrebbe effettuata sulla base di due approcci generali<sup>42</sup>.

- In uno scenario di continuità operativa, i flussi di cassa operativi del debitore, o del garante “effettivo” in linea con i principi del CRR, continuano a essere prodotti e possono essere utilizzati per rimborsare il debito finanziario a tutti i creditori. Inoltre, le garanzie possono essere escusse nella misura in cui ciò non influisca sui flussi di cassa operativi (ad esempio gli immobili offerti in garanzia non possono essere escussi senza che ne risentano i flussi di cassa). Questo potrebbe verificarsi se:
  - i flussi di cassa operativi futuri del debitore sono rilevanti e possono essere stimati in maniera affidabile;
  - l’esposizione è garantita solo in misura limitata.
- In uno scenario di cessazione dell’attività le garanzie sono escusse e i flussi di cassa operativi del debitore vengono meno. Ciò potrebbe verificarsi nei casi di seguito indicati.
  - L’esposizione è scaduta da molto tempo. Vi è una presunzione relativa che l’accantonamento debba essere stimato in base al criterio di cessazione dell’attività quando gli arretrati superano i 18 mesi.
  - Si stima che i flussi di cassa operativi futuri del debitore siano esigui o negativi.
  - L’esposizione è garantita in misura significativa e tali garanzie sono essenziali per generare i flussi di cassa.
  - L’applicazione dello scenario di continuità operativa eserciterebbe un impatto rilevante e negativo sull’importo recuperabile da parte dell’ente.
  - Vi è un significativo grado di incertezza riguardo alla stima dei flussi di cassa futuri. Tale situazione si verificherebbe in caso di utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti (EBITDA) negativi nei due anni precedenti, oppure in presenza di carenze nei piani industriali degli anni passati (a causa di discrepanze rilevanti nei test retrospettivi).
  - Sono disponibili informazioni insufficienti per svolgere un’analisi in ipotesi di continuità operativa (ove l’approccio di cessazione dell’attività sia ritenuto inadeguato, la banca dovrebbe valutare se sia ragionevole includere tali esposizioni nella valutazione collettiva della riduzione di valore).

---

<sup>42</sup> Manuale sull’AQR, pag. 122.



## Stima dei flussi di cassa operativi in uno scenario di continuità operativa

A tale riguardo occorre tenere conto dei seguenti aspetti.

- Poiché la stima degli accantonamenti si basa sull'ipotesi dei flussi di cassa operativi del debitore, o del garante, informazioni aggiornate e attendibili sui flussi di cassa e sul piano aziendale sono necessarie per tale stima.
- I flussi di cassa operativi futuri dovrebbero basarsi sul bilancio del debitore. Se le proiezioni ipotizzano un tasso di incremento, si dovrebbe utilizzare un tasso costante o in diminuzione su un periodo di crescita massimo di 3-5 anni e in seguito flussi di cassa costanti. Il tasso di incremento dovrebbe essere basato sul bilancio del debitore oppure su un piano di ristrutturazione solido e attuabile, tenendo conto delle modifiche derivanti per la struttura aziendale (ad esempio per effetto di dismissioni o di cessazione di linee di attività non redditizie). Dovrebbero essere considerati gli investimenti e i reinvestimenti necessari a preservare i flussi di cassa, nonché ogni variazione prevedibile dei flussi di cassa futuri (ad esempio la scadenza di un brevetto o di un contratto di lungo termine). Nella pianificazione dei flussi di cassa futuri la banca dovrebbe tener conto anche del rischio futuro di default o di redefault sulla base di un adeguato merito di credito atteso (ad esempio applicando rilevazioni empiriche di default cumulati). Lo scostamento da questo approccio nei singoli casi richiede motivazioni specifiche.
- La stima degli importi ottenuti dal solo realizzo di una garanzia finanziaria sarà ammissibile se si dispone di informazioni affidabili sul merito creditizio del garante e sull'efficacia giuridica della garanzia.
- Rettifiche opportune e attendibili possono essere apportate se i dati dell'anno precedente non fanno ancora pervenire a un livello sostenibile dei flussi di cassa in ragione delle scelte/metodologie contabili (con la massima diligenza possibile in base alle informazioni disponibili). Questa situazione si verifica quando, ad esempio, lo storno di accantonamenti fa migliorare i risultati<sup>43</sup> (AQR).
- Quando la recuperabilità dell'esposizione si fonda sul perfezionamento della cessione di alcune attività da parte del debitore, il prezzo di vendita dovrebbe riflettere i flussi di cassa futuri stimati che possono risultare dalla cessione delle attività al netto dei costi stimati associati con la vendita. L'attribuzione dei flussi di cassa alle posizioni dovrebbe essere effettuata in base al rango.

---

<sup>43</sup> Manuale sull'AQR, pag. 133.

- L'orizzonte della proiezione dovrebbe essere limitato all'arco temporale della proiezione affidabile dei flussi di cassa (proiezioni su un periodo di 5 anni sono ammissibili solo in circostanze eccezionali)<sup>44</sup>.

Un'analisi dettagliata dei flussi di cassa implica che gli enti debbano svolgere un esame approfondito della situazione finanziaria del debitore, dei flussi di cassa disponibili, degli indicatori finanziari, dei piani aziendali, delle previsioni ecc. per determinare i flussi di cassa futuri più realisticamente percepibili. In applicazione del principio di semplicità, potrebbe risultare opportuno adottare metodi meno complessi quali un approccio di stato stazionario ("steady state approach") o un approccio articolato in due fasi ("two-step cash-flow approach").

I piani aziendali e le proiezioni dei flussi di cassa dovrebbero essere esaminati con grande attenzione dalle banche, considerando ipotesi di scenario peggiore o più avverso. La disponibilità di previsioni finanziarie è in genere un elemento fondamentale per la valutazione delle esposizioni. Di solito, è proprio in assenza di analisi prospettiche o in caso di loro inaffidabilità (e ciò avviene di frequente) che si dovrebbero applicare e anche combinare metodi meno sofisticati.

Le banche dovrebbero documentare nelle loro politiche interne quando sia opportuno applicare un determinato metodo per la stima su base analitica e utilizzarlo coerentemente nel tempo.

L'approccio di stato stazionario ("steady state approach") è un metodo di approssimazione dei flussi di cassa ricorrenti futuri generati dal debitore mediante l'applicazione di multipli all'EBITDA rettificato. Ad esempio, l'esercizio di AQR del 2014 ha fornito un multiplo di riferimento di 6 (caso generale), 10 (servizi di pubblica utilità) o 12 (infrastrutture). I flussi di cassa dovrebbero quindi essere attribuiti a ogni esposizione. Uno degli aspetti critici di questo approccio è la stima dell'EBITDA corretto (neutralizzando alcune voci non ricorrenti e correggendo per le spese in conto capitale e gli effetti una tantum).

Nell'approccio articolato in due fasi ("two-step cash-flow approach") il valore attuale dei flussi di cassa da attribuire a ciascuna esposizione richiede un'analisi esercizio per esercizio, seguita da una stima del valore a termine che dovrebbe essere calcolato:

- valutando un singolo esercizio sostenibile alla fine della proiezione e applicando un multiplo come previsto dall'approccio di stato stazionario oppure
- ipotizzando uno scenario di cessazione dell'attività.

Un'analisi dettagliata dei flussi di cassa con proiezioni dei flussi su più periodi può essere ampiamente utilizzata, ma sembra più adeguata ai casi in cui l'operazione di finanziamento è destinata ad attività generatrici di reddito oppure a operazioni di

<sup>44</sup> Uso del prezzo di mercato disponibile in alternativa all'approccio di continuità operativa: gli enti possono derivare il valore attuale dai flussi di cassa utilizzando un prezzo di mercato osservabile che tenga conto della scadenza dell'esposizione e assicurare l'applicabilità del prezzo di mercato all'esposizione adottando criteri specifici. I prezzi di mercato sono "espedienti pratici" accettabili per la stima del valore recuperabile soltanto se sono osservabili nei mercati attivi.

finanziamento basate su attività. Sono considerate accettabili ai fini delle proiezioni dei flussi di cassa su più periodi le seguenti tipologie di attività:

- trasporti con nolo a lungo termine (ossia superiore al periodo della proiezione dei flussi di cassa) e/o garanzie da vendere dopo la fine del periodo di proiezione dei flussi di cassa;
- immobili commerciali ove si preveda di vendere gli immobili dopo la fine del periodo di proiezione dei flussi di cassa;
- finanziamenti di progetti ove il reddito prodotto è costituito in garanzia e/o si preveda di vendere la garanzia;
- immobili residenziali o commerciali che si prevede di vendere;
- attività generatrici di reddito ove il servizio del debito si basi sulla vendita di uno o più immobili commerciali.

### Stima del valore recuperabile della garanzia nello scenario di cessazione dell'attività

Il valore recuperabile dovrebbe corrispondere al valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati che possono risultare dalla vendita della garanzia al netto del costo sostenuto per ottenere e vendere la garanzia. Si faccia riferimento al capitolo 7 ("Valutazione delle garanzie immobiliari").

## 6.3 Stima collettiva degli accantonamenti

### 6.3.1 Principi generali relativi alle metodologie interne

La stima collettiva dovrebbe essere applicata per calcolare gli accantonamenti a copertura degli NPL che non sono oggetto di stime di tipo analitico. I flussi di cassa futuri di un gruppo di esposizioni la cui riduzione di valore è valutata collettivamente sono calcolati sulla base dei flussi di cassa contrattuali stimati, delle esposizioni del gruppo e delle perdite registrate storicamente su esposizioni con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo.

Le metodologie interne di stima degli accantonamenti collettivi dovrebbero essere conformi ai requisiti generali stabiliti nella sezione 6.2 delle presenti linee guida.

Ai fini della valutazione collettiva della riduzione di valore le banche dovrebbero tenere conto dei seguenti principi.

## Governance interna

Dovrebbe essere responsabilità dell'organo di amministrazione assicurare che la banca sia dotata di metodi e procedure adeguate per stimare gli accantonamenti su base collettiva al fine di uniformarsi alle prassi di controllo dei rischi, ai principi contabili e ai requisiti prudenziali/di vigilanza.

## Integrazione nel sistema di controllo dei rischi

I metodi e le procedure di stima degli accantonamenti dovrebbero essere integrati nel sistema di controllo del rischio di credito dell'ente e formare parte dei suoi processi.

## Semplicità ed efficacia

I metodi e le procedure di monitoraggio e aggiornamento delle stime degli accantonamenti devono assicurare costantemente che i risultati ottenuti si basino su una metodologia robusta per la stima dei livelli di accantonamento, giustificabili alla luce di dati empirici. In assenza di dati empirici sufficienti, tali metodi e procedure dovrebbero assicurare che dalle ipotesi si ottenga una rappresentazione veritiera e corretta basata su informazioni ragionevoli. Ciò comporta anche allineare le stime ipotizzate all'esperienza effettiva (storicamente osservata) nonché valutare il livello adeguato dell'attualizzazione delle garanzie per i casi di liquidazione sia coatta sia volontaria.

È necessario disporre di politiche e procedure solide per la validazione dell'accuratezza e della coerenza delle stime degli accantonamenti collettivi su base continuativa.

Ci si attende che le banche, almeno una volta l'anno, sottopongano le stime degli accantonamenti a test retrospettivi per ogni portafoglio significativo. I metodi di stima degli accantonamenti dovrebbero essere comprensibili agli utilizzatori e in ogni caso assicurare che i risultati ottenuti non siano in contraddizione con la logica economica e finanziaria sottostante ai vari fattori di rischio. Inoltre, le banche dovrebbero analizzare periodicamente la sensibilità alle modifiche dei metodi, delle ipotesi, dei fattori e dei parametri utilizzati per stimare gli accantonamenti.

---

## IFRS 9

Disposizione dell'IFRS 9 di integrare informazioni prospettiche nella stima collettiva degli accantonamenti.

Questo principio, di seguito riportato, è previsto anche dalla *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del Comitato di Basilea del 2015.

Principio 6: il ricorso da parte della banca al giudizio fondato sull'esperienza in relazione al credito, specie attraverso una solida considerazione di informazioni prospettiche, ragionevoli e dimostrabili, ivi compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione e la misurazione delle perdite attese su crediti.

Tale principio corrisponde al principio 6 del progetto di orientamenti *Draft Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and accounting for expected credit losses* dell'ABE.

---

## 6.3.2 Metodologia per la stima collettiva degli accantonamenti

### Criteri per il raggruppamento delle esposizioni ai fini della valutazione collettiva

Affinché le banche siano ragionevolmente in grado di valutare le variazioni della rischiosità creditizia e il conseguente impatto sulla stima degli accantonamenti è opportuno che i gruppi di posizioni ottenuti per la stima degli accantonamenti su base collettiva siano sufficientemente granulari da assicurare che le esposizioni selezionate abbiano caratteristiche condivise in termini di rischio di credito. Per gli accantonamenti collettivi riferiti a esposizioni che non hanno subito una riduzione di valore, come nel caso degli accantonamenti a copertura di perdite sostenute ma non riportate, ci si attende che vengano costituiti portafogli distinti per le esposizioni in bonis e per le NPE.

La metodologia per il raggruppamento delle esposizioni ai fini dell'analisi del rischio di credito andrebbe definita in un regolamento interno dell'ente. Nel raggruppamento delle esposizioni si potrebbero considerare, tra gli altri, i seguenti indicatori:

- tipologia di strumento;
- termini e condizioni del prodotto;
- settore/segmento di mercato;
- costituzione di garanzie (con riferimento sia al rapporto tra credito e valore della garanzia sia alla tipologia di garanzia);
- localizzazione geografica;
- condizione di scaduto;
- misure di concessione applicate;
- condizione occupazionale del debitore.

Le posizioni non dovrebbero essere raggruppate in modo tale da permettere che l'aumento del rischio di credito di una determinata esposizione sia occultato dalla

performance complessiva del raggruppamento. I gruppi di esposizioni creditizie andrebbero rivalutati e sottoposti a nuova segmentazione quando da una rivalutazione del rischio di credito (legata ad esempio all'insorgere di un nuovo fattore di rischio) emerge la necessità di una rettifica permanente. Laddove la banca non sia in grado di effettuare in tempi rapidi una nuova segmentazione delle esposizioni, si potrà ricorrere a una rettifica temporanea<sup>45</sup>.

Data l'importanza dell'anzianità degli arretrati e del numero dei pagamenti in arretrato nella determinazione del livello della riduzione di valore, è essenziale garantire che i sistemi informatici siano in grado di fornire tali dati in maniera accurata.

### Parametri considerati nella stima collettiva degli accantonamenti

Gli accantonamenti stimati su base collettiva dovrebbero basarsi sull'esperienza storica di perdita registrata su attività con caratteristiche di rischiosità creditizia analoghe a quelle del resto del gruppo. Dovrebbero essere rettificati sulla scorta di dati osservabili correnti per riflettere gli effetti delle condizioni correnti che non hanno influenzato l'esercizio su cui si basa l'esperienza storica di perdita; gli effetti di condizioni nell'esercizio storico che non esistono correntemente dovrebbero essere eliminati.

Nell'applicazione di tali requisiti andrà considerato quanto segue:

- nella stima dei parametri dei modelli per gli accantonamenti collettivi il giudizio della direzione aziendale dovrebbe essere minimo, con stime dei parametri dei modelli per gli accantonamenti collettivi basate su serie di dati storiche;
- ogni parametro dovrebbe riflettere le caratteristiche creditizie di ogni portafoglio di prestiti adeguatamente stratificato (in particolare quando la banca stima LGD, tassi di rientro in bonis e tassi di redefault);
- la valutazione delle condizioni economiche/finanziarie dovrebbe tenere conto di tutti i fattori pertinenti che influiscono sui tassi di perdita, compresi (ma non esclusivamente) variabili macroeconomiche (ad esempio PIL, disoccupazione, prezzi degli immobili), modifiche della legislazione pertinente (ad esempio diritto fallimentare), fattori istituzionali (ad esempio durata dei procedimenti giudiziari) nonché mutamenti delle condizioni economiche e commerciali a livello locale, nazionale e internazionale;
- per le esposizioni assistite da garanzia, le stime collettive dovrebbero essere coerenti con i criteri stabiliti per la stima del valore recuperabile della garanzia di cui al capitolo 7 ("Valutazione delle garanzie immobiliari");

---

<sup>45</sup> *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* (49-51) del CBVB.

- l'impatto derivante dalle variazioni dell'intero portafoglio creditizio, compresi gli aumenti dei volumi delle esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, le ristrutturazioni e la presenza/l'aumento del livello di concentrazione creditizia;
- qualsiasi possibile impatto derivante da modifiche alle politiche e alle procedure del credito, estensione delle misure di concessione, politica di cancellazione e prassi di recupero.

Le banche dovrebbero essere in grado di dimostrare mediante evidenze specifiche che i parametri dei modelli per ogni determinato gruppo di attività valutate su base collettiva sono stati aggiornati per riflettere gli ultimi mutamenti delle condizioni economiche/finanziarie.

Inoltre, ove applicabile, i seguenti punti andrebbero considerati in relazione ai parametri specifici dei modelli applicati a ogni portafoglio:

- la metodologia per il calcolo dei tassi di rientro in bonis e delle posizioni rientrate in bonis dovrebbe essere definita coerentemente con la sezione 5.3 delle presenti linee guida;
- i parametri di LGD dovrebbero riflettere i recuperi stimati delle garanzie per cui sia possibile dimostrare che le principali determinanti sono in linea con l'evidenza empirica di cui al capitolo 7 delle presenti linee guida;
- le banche dovrebbero predisporre una serie di dati completa per il calcolo dei parametri fondamentali utilizzati nell'ambito delle metodologie per gli accantonamenti collettivi;
- la metodologia e le ipotesi utilizzate per le stime della riduzione di valore andrebbero riviste con cadenza annuale per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute. In aggiunta, la metodologia e le ipotesi dovrebbero essere opportunamente documentate e approvate dall'organo di amministrazione.

---

## IFRS 9

Essendo basati sulla prospettiva delle perdite attese, i principi dell'IFRS 9 si avvicinano maggiormente al calcolo prudenziale delle perdite attese, e sebbene i modelli per la stima contabile e prudenziale differiscano necessariamente in alcune parti, determinati elementi fondamentali di entrambi i sistemi basati sui modelli interni dovrebbero essere allineati quanto più possibile:

- entrambi i sistemi dovrebbero fondarsi, da un lato, sulla stima degli afflussi di transazioni in default (ad esempio stime delle PD) e, dall'altro, sulle stime dei flussi di recupero in caso di default (considerando i possibili esiti delle procedure di recupero e le stime di perdita per ognuna di queste);
- tutti gli altri elementi fondamentali dei sistemi, relativi alla loro applicazione pratica, dovrebbero essere allineati; tali elementi includono, tra l'altro, la

definizione di gruppi omogenei di esposizioni in termini di rischiosità nonché le banche dati e i controlli utilizzati.

---

## 6.4 Aspetti ulteriori relativi alla valutazione delle riduzioni di valore degli NPL

### 6.4.1 Accantonamenti per riduzione di valore di contratti di garanzia finanziaria e impegni all'erogazione di finanziamenti

Le voci fuori bilancio quali garanzie finanziarie e impegni all'erogazione di finanziamenti rappresentano potenziali perdite creditizie aggiuntive. Le garanzie finanziarie e gli impegni all'erogazione di finanziamenti possono essere valutati al fair value ai sensi dello IAS 39; le garanzie finanziarie possono essere contabilizzate in base all'IFRS 4.

Per misurare<sup>46</sup> il valore più probabile della parte utilizzata dell'esposizione, bisognerebbe ricorrere a previsioni affidabili dei flussi di cassa o a stime dei fattori di conversione del credito. Tale affidabilità andrebbe confermata dalla disponibilità di solide serie storiche e procedure per i test retrospettivi che dimostrino l'aderenza delle stime effettuate in passato con le perdite sostenute sui crediti. In alternativa, si dovrebbero applicare i fattori di conversione del credito di cui all'articolo 166, paragrafo 10, del CRR, conformemente alle classificazioni contenute nell'allegato I del CRR sul valore nominale dell'impegno.

---

### IFRS 9

Per le garanzie finanziarie non contabilizzate al fair value, nello stimare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, con particolare riguardo alla "classe 3" per impegni all'erogazione di finanziamenti e garanzie finanziarie non utilizzati, la banca dovrebbe:

1. stimare la parte utilizzata attesa dell'impegno all'erogazione di finanziamenti;
2. calcolare il valore attuale della differenza tra i flussi di cassa contrattuali qualora le attese si verificano e i flussi di cassa che l'ente effettivamente si aspetta di ricevere.

Andrebbero considerate stime ponderate in base alle probabilità, come richiesto dall'IFRS 9. In relazione ai contratti di garanzia finanziaria, le perdite attese su crediti corrisponderanno alla differenza tra i pagamenti attesi per il rimborso del detentore a

---

<sup>46</sup> Manuale sull'AQR, pag. 125.



fronte di una perdita creditizia ponderati in base alle probabilità e gli eventuali importi che la banca si aspetta di ricevere dal detentore, dal debitore o da qualsiasi altra parte.

---

## 6.4.2 Rilevazione e ripristino delle perdite da riduzione di valore

Ogni ulteriore riduzione di valore da rilevare corrisponde alla differenza tra il valore contabile, ossia il valore di libro al netto di qualsiasi riduzione di valore o cancellazione, e il valore recuperabile stimato.

Il ripristino delle riduzioni di valore dovrebbe verificarsi se vi è l'obiettiva evidenza che la riduzione di valore sia minore di quanto precedentemente quantificato sulla base delle informazioni allora disponibili. Tale ipotesi può verificarsi nei casi indicati nel seguente elenco non esaustivo:

- il debitore ha rimborsato una parte maggiore del debito in essere rispetto a quanto previsto al momento della precedente riduzione di valore;
- il debitore ha fornito ulteriori garanzie successivamente alla riduzione di valore;
- si assiste a un miglioramento dei flussi di cassa;
- ripristino di almeno uno degli eventi di perdita alla base delle verifiche per riduzione di valore;
- considerazione di qualsiasi altro evento che abbia determinato un miglioramento del valore recuperabile dal debitore.

In relazione alle garanzie escusse, conformemente alla sezione 7.5 ("Valutazione delle garanzie escusse"), una volta che queste siano state classificate come detenute per la vendita qualsiasi perdita per riduzione di valore si basa sulla differenza tra il valore contabile rettificato dell'attività e il fair value al netto dei costi di vendita. Le banche dovrebbero predisporre politiche interne che definiscano chiaramente le metodologie e le ipotesi principali utilizzate per la determinazione sia del fair value delle garanzie escusse sia dei costi di vendita. Tali metodologie dovrebbero considerare, come minimo, un'attualizzazione del prezzo di mercato (scarto di garanzia) in base alla liquidità di ogni tipologia di attività e ai costi di vendita. Se il prezzo di mercato aperto riflette la condizione a seguito delle attività di completamento futuro, l'attualizzazione dovrebbe tenere conto anche dei costi di completamento. Ci si attende che gli intermediari sviluppino ipotesi interne basate su evidenze empiriche e robuste.

## 6.5 Cancellazione degli NPL

Gli osservatori internazionali tra cui l'FMI hanno sottolineato la necessità che le autorità di vigilanza bancaria definiscano una politica generale per la cancellazione

tempestiva dei crediti non recuperabili e assistano gli intermediari nella formulazione di solidi criteri di cancellazione<sup>47</sup>.

Sempre in tale contesto, l’FMI ha rilevato<sup>48</sup> che le autorità di vigilanza assolvono al loro compito di valutare il rischio di credito e rafforzare l’adeguatezza patrimoniale delle banche anche assicurando che siano costituiti sufficienti e tempestivi accantonamenti per perdite su crediti. L’FMI ha inoltre posto in evidenza i numerosi benefici della tempestiva cancellazione dei crediti non recuperabili. In aggiunta, nel documento *Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans*, pubblicato nel 2015 dal CBVB, si afferma che la non recuperabilità deve essere rilevata nell’esercizio appropriato tramite accantonamenti o cancellazione<sup>49</sup>.

Il carattere tempestivo della rilevazione degli accantonamenti e della cancellazione dei crediti non recuperabili è di particolare interesse per l’attività di vigilanza poiché serve a rafforzare i bilanci bancari e permette agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell’economia reale. I crediti ritenuti non recuperabili andrebbero cancellati dal bilancio con tempestività.

L’importanza delle cancellazioni è implicita nell’IFRS 7, ai sensi del quale i criteri di cancellazione devono essere resi noti. L’IFRS 9 fornisce una definizione generale della cancellazione.

In base all’IFRS 9 il valore contabile lordo di un’attività finanziaria è ridotto quando non vi sia alcuna aspettativa ragionevole di recupero. La cancellazione costituisce un evento di eliminazione contabile (derecognition) e può riguardare l’attività finanziaria nella sua totalità o parte di essa.

Pertanto, la riduzione del valore contabile lordo di un’attività finanziaria corrisponde al valore della cancellazione.

Gli enti sono tenuti a comunicare il valore contrattuale delle attività finanziarie cancellate che sono ancora sottoposte a esecuzione forzata.

La cancellazione di un’attività finanziaria, anche parziale, dovrebbe essere effettuata dalla banca nell’esercizio in cui il credito o parte di esso è stato considerato non recuperabile.

Al fine di evitare ogni dubbio, la cancellazione può avvenire prima che si siano concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore per il recupero del credito. La cancellazione non implica la rinuncia da parte della banca al diritto giuridico di recuperare il credito; la decisione dell’ente di rinunciare a tale diritto è nota come “cancellazione del debito”.

---

<sup>47</sup> Cfr. il documento del CBVB *Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans*, 2006 (pag. 13).

<sup>48</sup> Cfr. il Working Paper dell’FMI, “Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS” (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf>).

<sup>49</sup> Cfr. il documento del CBVB del 2015 *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* (pag. 21).

Una volta cancellato dal bilancio, un determinato importo non può essere oggetto di riprese di valore, al contrario di quanto accade per gli accantonamenti, il cui valore può essere ripreso a conto economico in presenza di variazioni della stima. Le cancellazioni non vanno ripristinate e laddove flussi di cassa o altre attività siano recuperate in ultima istanza, il loro valore va rilevato in conto economico quale componente reddituale.

## 6.6 Tempestività di accantonamenti e cancellazioni

Il carattere tempestivo della rilevazione degli accantonamenti e della cancellazione dei crediti non recuperabili è di particolare interesse per l'attività di vigilanza poiché serve a rafforzare i bilanci bancari e permette agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia reale.

Tutte le banche dovrebbero includere nei loro regolamenti interni chiare linee guida concernenti la tempestività degli accantonamenti e delle cancellazioni. Soprattutto per le esposizioni o parti di esposizioni non assistite da garanzia, le banche dovrebbero definire adeguati periodi di tempo massimi per la copertura completa mediante accantonamenti e per la cancellazione. Per le parti di esposizioni non assistite da garanzia, si ritiene che la determinazione di un livello minimo di accantonamento secondo la tipologia di garanzia costituisca migliore prassi di vigilanza. Nella calibrazione dei periodi di tempo summenzionati ai fini dell'accantonamento e della cancellazione andrebbero applicate evidenze empiriche e prudenza. Nella valutazione della recuperabilità degli NPL e nell'elaborazione delle metodologie interne per la loro cancellazione, le banche dovrebbero dedicare particolare attenzione alle coorti di seguito indicate, in ragione dei più elevati livelli di non recuperabilità permanente che queste potrebbero rappresentare. Ogni caso va valutato singolarmente.

- Esposizioni con prolungati ritardi di pagamento: potrebbe essere appropriato applicare soglie diverse a portafogli diversi. Le banche dovrebbero valutare la recuperabilità delle esposizioni classificate come deteriorate per effetto di ritardi di pagamento prolungati nel tempo. Se, in esito a tale valutazione, si ritiene che un'esposizione o parte di essa sia non recuperabile, questa andrebbe cancellata dal bilancio tempestivamente.
- Esposizioni sottoposte a procedura di insolvenza: nei casi di livello limitato di copertura dell'esposizione, le spese legali assorbono spesso una parte significativa dei proventi derivanti dalla procedura fallimentare e pertanto ci si attende che i recuperi stimati siano molto modesti.
- La cancellazione parziale può essere ammessa qualora la documentazione creditizia contenga ragionevoli informazioni finanziarie da cui emerga l'impossibilità da parte del debitore di rimborsare gli importi per intero a causa, ad esempio, di un livello significativo di eccesso di debito che si dimostri

ragionevolmente di non poter recuperare a seguito dell'attuazione di misure di concessione e/o dell'escussione della garanzia.

## 6.7 Procedure di accantonamento e cancellazione

### 6.7.1 Politiche interne

#### Accantonamenti

Conformemente alla guida del CBVB sul rischio di credito, dovrebbe essere responsabilità dell'organo di amministrazione assicurare che la banca adotti prassi appropriate nella gestione del rischio di credito, compreso un efficace sistema di controlli interni, al fine di determinare livelli di accantonamento adeguati<sup>50</sup>.

Inoltre, gli enti dovrebbero adottare, documentare e rispettare metodologie solide in materia di politiche, procedure e controlli per la valutazione e la misurazione degli accantonamenti per gli NPL<sup>51</sup>.

- Tali metodologie andrebbero riviste regolarmente.
- Le metodologie dovrebbero documentare con chiarezza i principali termini, giudizi, ipotesi e stime riguardanti la valutazione e la misurazione degli accantonamenti per gli NPL (ad esempio tassi di migrazione, eventi di perdita, costi da sostenere per l'escussione della garanzia)<sup>52</sup>. Esse dovrebbero basarsi su analisi robuste ed essere corroborate da evidenza oggettiva.
- Andrebbero definite chiare linee guida in relazione alla tempestività degli accantonamenti per tipologia di esposizione (cfr. sezione 6.6).
- Le banche dovrebbero adottare e rispettare politiche e procedure scritte che illustrino nel dettaglio i sistemi per la gestione e il controllo del rischio di credito utilizzati nelle metodologie per il rischio di credito<sup>53</sup>.
- I giudizi degli organi aziendali, le stime, le ipotesi considerate e la relativa analisi della sensitività dovrebbero essere oggetto di comunicazioni appropriate.

In linea con le migliori prassi, le banche dovrebbero sottoporre a test retrospettivi con cadenza regolare le proprie stime della riduzione di valore rispetto alle perdite effettive sostenute. Nelle aspettative della vigilanza tali test andrebbero effettuati almeno ogni sei mesi.

<sup>50</sup> Principio 1 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

<sup>51</sup> Principio 2 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

<sup>52</sup> Cfr. il paragrafo 29 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

<sup>53</sup> Cfr. il paragrafo 31 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

Gli enti, nel considerare le riprese di valore/riduzioni di accantonamenti esistenti, dovrebbero inoltre assicurare che le stime e le ipotesi riviste riflettano le correnti condizioni economiche e prospettive economiche attese.

Le banche dovrebbero anche tenere conto dell'obbligo contrattuale relativo ai flussi di cassa attesi prima di considerare la loro inclusione nei flussi di cassa attualizzati.

---

## IFRS 9

Il valore degli accantonamenti, per le stime di tipo sia analitico sia collettivo, sarà influenzato dalle ipotesi relative a eventi e fattori macroeconomici futuri, quali le stime del PIL, del tasso di disoccupazione e del valore delle garanzie. Tali stime dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni pertinenti e dimostrabili, comprese le informazioni di natura prospettica. Gli intermediari dovrebbero documentare tutte le ipotesi fondamentali nonché le motivazioni della loro adeguatezza.

---

## Cancellazione

È compito degli enti definire la propria politica in materia di cancellazione degli NPL sulla base di fattori interni ed esterni. L'autorità di vigilanza si attende che ogni banca, tenuto conto del principio di proporzionalità, si doti di una politica per la cancellazione degli NPL chiaramente definita e approvata dall'organo di amministrazione. Tale documento dovrebbe essere reso disponibile all'autorità di vigilanza su richiesta.

Le banche dovrebbero assicurare che siano adottate misure interne per evitare qualsiasi arbitraggio nel calcolo degli accantonamenti di copertura a seguito delle attività di cancellazione degli NPL. In particolare, le cancellazioni dovrebbero essere effettuate ove giustificate dalla non recuperabilità dell'esposizione secondo quanto previsto dalla politica interna sulle cancellazioni, e non al fine di raggiungere un dato livello di NPL lordi o mantenere un determinato tasso di copertura.

### 6.7.2 Documentazione interna

#### Accantonamenti

Le banche dovrebbero disporre di documentazione interna di supporto, che l'autorità di vigilanza può richiedere di esaminare. Tale documentazione dovrebbe includere:

- i criteri utilizzati per individuare i prestiti oggetto di valutazione analitica;

- le regole applicate nel raggruppare le esposizioni con caratteristiche analoghe in termini di rischio di credito, se siano o meno significative, incluse le evidenze a supporto della presenza di caratteristiche analoghe alle esposizioni;
- le informazioni dettagliate riguardanti i dati utilizzati come input, i calcoli e i risultati alla base di tutte le categorie di ipotesi fatte in relazione a ogni gruppo di esposizioni;
- la logica sottostante alla definizione delle ipotesi considerate nel calcolo della riduzione di valore;
- i risultati dei test effettuati sulle ipotesi rispetto all'esperienza di perdita effettiva;
- le politiche e le procedure che stabiliscono il modo in cui la banca definisce, monitora e valuta le ipotesi considerate;
- esiti e risultanze degli accantonamenti collettivi;
- documentazione di supporto relativa a ogni fattore considerato che produca un impatto sui dati storici relativi alle perdite;
- informazioni dettagliate sul ricorso al giudizio fondato sull'esperienza nell'adeguamento alle circostanze correnti dei dati osservabili per un gruppo di attività finanziarie<sup>54</sup>.

## Cancellazioni

Le banche dovrebbero documentare al loro interno e rendere nota la propria politica in materia di cancellazione, compresi gli indicatori utilizzati per valutare le aspettative di recupero. Inoltre, informazioni dettagliate andrebbero fornite sulle attività finanziarie che pur essendo state cancellate dal bilancio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

A beneficio della piena trasparenza delle cancellazioni, le banche dovrebbero tenere documentazione dettagliata delle cancellazioni degli NPL a livello di portafoglio e tali informazioni dovrebbero essere messe prontamente a disposizione dell'autorità di vigilanza su richiesta.

## Considerazioni sulle basi di dati informatiche

Le banche dovrebbero essere dotate di basi di dati che rispettino i seguenti requisiti:

- profondità e ampiezza, riferite alla copertura di tutti i fattori di rischio significativi. Tali caratteristiche dovrebbero consentire, fra l'altro, di raggruppare le esposizioni sulla base di fattori comuni, quali il settore istituzionale a cui

---

<sup>54</sup> IAS 39, paragrafo 62.

appartiene il debitore, lo scopo dell'operazione e la localizzazione geografica del debitore, al fine di identificare mediante l'analisi aggregata l'esposizione dell'ente a tali fattori di rischio significativi;

- accuratezza, integrità, attendibilità e tempestività dei dati;
- coerenza: i dati dovrebbero basarsi su fonti comuni di informazioni e definizioni uniformi dei concetti impiegati nel controllo del rischio di credito;
- tracciabilità, al fine di poter identificare la fonte delle informazioni.

Le funzioni di controllo interno dell'ente (dipartimenti di revisione interna o di controllo dei rischi) dovrebbero verificare la continua conformità delle proprie basi di dati alle caratteristiche previste dalle politiche interne e, in particolare, ai requisiti summenzionati.

Le banche dovrebbero essere dotate di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle basi di dati siano integrate nella reportistica per la direzione aziendale, al fine di assicurare che la reportistica stessa, insieme a ogni altra documentazione (di tipo periodico o ad hoc) rilevante per il processo decisionale ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, compresa quella indirizzata all'organo di amministrazione, si fondi su informazioni tempestive, complete e coerenti.

Gli enti dovrebbero stabilire e documentare le procedure periodiche per il confronto dell'affidabilità e della coerenza delle classificazioni delle operazioni contenute nelle basi informative con gli accantonamenti stimati durante le varie fasi del ciclo di controllo del rischio di credito. Le stime degli accantonamenti andrebbero confrontate periodicamente tramite test retrospettivi con cui l'ente valuta l'accuratezza delle stime raffrontandole ex post con le perdite effettive osservate sulle operazioni.

La metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare gli accantonamenti dovrebbero essere riviste regolarmente per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute. L'organo di amministrazione dell'ente dovrebbe essere responsabile della decisione di apportare eventuali modifiche significative ai metodi utilizzati per la stima degli accantonamenti.

Quale ulteriore supporto, l'ente dovrebbe effettuare con cadenza periodica:

- analisi di sensitività delle modifiche dei metodi, delle ipotesi, dei fattori e dei parametri utilizzati per la stima degli accantonamenti;
- esercizi di analisi comparata sulla scorta di tutte le informazioni significative disponibili internamente ed esternamente.

## 6.8 Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico

### Comunicazioni all'autorità di vigilanza

Su richiesta delle autorità di vigilanza, le banche dovrebbero, quanto meno, essere in grado di fornire i dati riguardanti i modelli utilizzati per calcolare gli accantonamenti per riduzione di valore degli NPL su base collettiva, come indicato nella tavola 7 dell'allegato 7.

### Informativa al pubblico

Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere meglio la qualità del portafoglio prestiti e le prassi di controllo del rischio di credito, le banche dovrebbero rendere noto nel dettaglio l'insieme delle informazioni quantitative e qualitative di cui all'allegato 7.



# 7 Valutazione delle garanzie immobiliari

## 7.1 Finalità e quadro di insieme

I rilievi emersi dalle attività di vigilanza, compresi la valutazione approfondita, l'AQR e le ispezioni in loco, hanno evidenziato carenze nella completezza e nell'accuratezza dei metodi utilizzati dalle banche per la valutazione dei beni immobili.

In passato le banche hanno spesso omesso di richiedere ai mutuatari informazioni finanziarie periodiche o di ottenere valutazioni aggiornate degli immobili al fine di valutare la qualità dei prestiti in bilancio e l'adeguatezza delle garanzie. Di conseguenza, non hanno riconosciuto i segnali di allerta precoce di un deterioramento della qualità delle attività, causando una sottostima degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie in bilancio.

### Oggetto

Il presente capitolo delinea le aspettative di vigilanza e fornisce indicazioni sulle migliori prassi riguardo alle politiche, alle procedure e all'informativa che le banche dovrebbero adottare nella valutazione delle garanzie immobiliari sugli NPL.

Nell'ambito dell'MVU, le banche dovrebbero rispettare i principi esposti nel presente capitolo e integrarli nelle politiche, nelle procedure e nei controlli.

Ai fini delle linee guida definite nel presente capitolo, tutti i tipi di garanzie immobiliari sono idonee indipendentemente dall'ammissibilità ai fini del CRR.

In proposito, si applicano gli articoli 208 e 229 del CRR<sup>55</sup>.

Il presente capitolo si apre con una descrizione delle aspettative generali in materia di governance (sezione 7.2), trattando aspetti riguardanti le politiche, le procedure, il monitoraggio e i controlli nonché le aspettative relative ai periti. Seguono indicazioni concernenti la frequenza e la metodologia delle valutazioni (rispettivamente sezioni 7.3 e 7.4). Infine, si fa riferimento anche alla valutazione delle garanzie escusse (sezione 7.5).

---

<sup>55</sup> In particolare, l'articolo 208, paragrafo 3, stabilisce: "In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative; b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di euro o al 5% dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni."

## 7.2 Governance, procedure e controlli

### 7.2.1 Politiche e procedure generali

La banca dovrebbe disporre di politiche e procedure scritte, approvate dall'organo di amministrazione e conformi ai criteri stabiliti nel presente capitolo, che governino la valutazione delle garanzie immobiliari.

Andrebbero designati soggetti responsabili dei documenti relativi alle politiche e alle procedure, incaricati di svolgerne il riesame e di garantire che le modifiche rilevanti vengano sottoposte all'approvazione dell'organo di amministrazione.

Le politiche e le procedure scritte di valutazione delle garanzie della banca andrebbero riesaminate almeno una volta all'anno. Le banche dovrebbero assicurare l'individuazione di eventuali lacune nelle conoscenze durante il processo di riesame e la tempestiva attuazione di piani correttivi volti a colmare tali lacune.

Le politiche e le procedure dovrebbero risultare pienamente in linea con la dichiarazione relativa alla propensione al rischio (risk appetite statement, RAS) della banca.

### 7.2.2 Monitoraggio e controlli

Dalle banche ci si attende il monitoraggio e la revisione periodica delle perizie, secondo quanto stabilito nel presente capitolo.

Le banche dovrebbero sviluppare e attuare una solida politica interna di assicurazione della qualità e procedure per la verifica delle valutazioni eseguite internamente ed esternamente. Questo processo può assumere diverse forme, a seconda delle dimensioni e del modello imprenditoriale della banca, ma i principi generali sono i seguenti:

- il processo di assicurazione della qualità andrebbe condotto da un'unità di controllo dei rischi indipendente dal processo di elaborazione, monitoraggio e sottoscrizione dei crediti;
- nell'ambito della procedura di assicurazione della qualità andrebbe periodicamente verificata l'indipendenza del processo di selezione del perito esterno;
- un adeguato campione simile di valutazioni interne ed esterne andrebbe regolarmente confrontato con le osservazioni di mercato;
- andrebbero regolarmente condotti test retrospettivi sulle valutazioni interne ed esterne delle garanzie;
- il processo di assicurazione della qualità dovrebbe essere basato su un campione di dimensioni adeguate.

Inoltre, la funzione di revisione interna dovrebbe riesaminare periodicamente la coerenza e la qualità delle politiche e delle procedure di valutazione dei beni immobili, l'indipendenza del processo di selezione degli esperti e l'adeguatezza delle valutazioni eseguite dai periti sia esterni sia interni.

Le banche dovrebbero assicurare un'adeguata diversificazione tra le valutazioni assegnate ai periti. Dopo due valutazioni individuali aggiornate consecutive (come definite nella sezione successiva) dello stesso bene immobile, il perito dovrebbe essere avvicinato (da un altro esperto interno o da un altro perito esterno).

Sebbene le sezioni 7.2.1 e 7.2.2 abbiano ad oggetto le garanzie a fronte degli NPL, per le autorità di vigilanza costituirebbero un punto di riferimento anche per le migliori prassi di governance, monitoraggio e controllo per le esposizioni in bonis.

## 7.2.3 Valutazioni individuali e indicizzate

### Valutazioni individuali

Ai fini delle presenti linee guida, le banche dovrebbero quanto meno applicare le seguenti procedure per aggiornare la valutazione delle garanzie immobiliari.

- Le banche dovrebbero monitorare il valore delle garanzie immobiliari frequentemente e come minimo rispettando i tempi previsti dall'articolo 208, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- Per valutazioni individuali degli immobili (ivi incluse le valutazioni individuali degli immobili aggiornate) si intendono valutazioni specifiche che sono eseguite da un perito su un dato immobile e non sono basate su indicizzazioni o altri processi automatizzati. Le valutazioni individuali degli immobili andrebbero eseguite in linea con le aspettative illustrate nel presente capitolo.

### Valutazioni indicizzate

Le valutazioni derivanti da indicizzazione o da altri processi automatizzati si definiscono valutazioni indicizzate e non costituiscono una rivalutazione o una valutazione individuale dell'immobile. Tuttavia, è possibile utilizzarle per aggiornare la valutazione relativa ai crediti deteriorati di valore lordo inferiore a 300.000 euro assistiti da garanzie immobiliari, purché queste siano assoggettabili a misurazione con tali metodi.

I requisiti minimi di cui all'articolo 208, paragrafo 3, del CRR continueranno a trovare applicazione indipendentemente dalla soglia di cui all'eccezione specificata.

Inoltre, la soglia per l'indicizzazione non sostituisce eventuali disposizioni giurisdizionali nazionali che stabiliscono una soglia più prudente per le valutazioni individuali.

I coefficienti usati per l'indicizzazione possono essere interni o esterni, a condizione che:

- siano rivisti periodicamente e i risultati della revisione siano documentati e resi prontamente disponibili; Il ciclo di revisione e i requisiti di governance dovrebbero essere chiaramente definiti in una politica scritta approvata dall'organo di amministrazione;
- siano sufficientemente granulari e la metodologia sia adeguata e appropriata alla classe di attività in questione;
- si basino su una serie storica adeguata di prove empiriche (operazioni immobiliari effettive).

#### 7.2.4 Periti

Tutte le valutazioni (inclusi gli aggiornamenti) andrebbero eseguite da periti qualificati indipendenti, interni o esterni, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione, come stabilito dall'articolo 208, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Le banche dovrebbero dotarsi di un elenco debitamente approvato di periti qualificati e indipendenti, interni o esterni, basato sui criteri riportati di seguito. Esse dovrebbero valutare su base continuativa la performance dei periti e decidere per ciascuno se possa essere mantenuto o meno in elenco.

Le banche dovrebbero accertarsi che i periti esterni dispongano di un'assicurazione di responsabilità professionale di livello adeguato e verificarne con cadenza annuale l'adeguatezza e la validità.

Le banche dovrebbero garantire che tutti i periti, sia interni sia esterni, e i loro familiari di primo grado soddisfino i seguenti requisiti di indipendenza:

- il perito non è coinvolto nell'elaborazione, nella decisione di erogazione e nel processo di sottoscrizione del credito;
- il perito non è condizionato o influenzato dal merito di credito del debitore;
- il perito non si trova, rispetto al risultato della valutazione, in una situazione, effettiva o potenziale, attuale o futura, di conflitto di interesse;
- il perito non ha interessi nell'immobile;
- il perito non è una persona collegata all'acquirente o al venditore dell'immobile;
- il perito fornisce una relazione di valutazione imparziale, chiara, trasparente e obiettiva;
- il perito non dovrebbe percepire alcuna commissione connessa al risultato della valutazione.

Un perito qualificato dovrebbe:

- essere professionalmente competente nonché in possesso del livello di istruzione minimo tale da soddisfare i requisiti nazionali richiesti per eseguire le valutazioni;
- disporre di adeguate competenze tecniche ed esperienza per svolgere l'incarico;
- avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le norme di valutazione immobiliare applicabili al perito e all'incarico ed essere in grado di dimostrare la capacità di rispettarli;
- essere in possesso delle necessarie conoscenze riguardo all'oggetto della valutazione, al mercato immobiliare in cui opererebbe e alla finalità della valutazione.

In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore immobiliare, adeguate all'attività di finanziamento della banca e alla localizzazione geografica del finanziamento.

## 7.3 Frequenza delle valutazioni

Ai fini delle presenti linee guida, le banche dovrebbero applicare le procedure di seguito descritte per riesaminare e monitorare la valutazione delle garanzie immobiliari.

Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 7.2, le banche dovrebbero aggiornare frequentemente le valutazioni individuali delle garanzie relative a tutte le esposizioni, almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e ogni tre anni per gli immobili residenziali.

La valutazione delle garanzie immobiliari dovrebbe essere aggiornata a livello individuale alla data in cui il prestito è classificato come esposizione deteriorata e almeno una volta all'anno finché resta classificato come tale. Ciò si applica a tutti i prestiti classificati come deteriorati, ai sensi del capitolo 5 delle presenti linee guida. L'unica eccezione al presente requisito di valutazione individuale aggiornata è che al di sotto di specifiche soglie di esposizione (cfr. sezione 7.2.3) le valutazioni individuali aggiornate possono essere eseguite mediante indicizzazione, purché la garanzia da valutare sia assoggettabile a misurazione con tali metodi.

Per gli immobili con una valutazione individuale aggiornata che sia stata eseguita negli ultimi 12 mesi (in linea con i principi e i requisiti applicabili di cui al presente capitolo), il valore dell'immobile può essere indicizzato fino al periodo di valutazione delle riduzioni di valore.

Le banche dovrebbero eseguire valutazioni più frequenti laddove il mercato sia soggetto a variazioni negative rilevanti e/o in presenza di segnali di un notevole calo di valore della singola garanzia.

Pertanto, nelle loro politiche e procedure di valutazione delle garanzie, le banche dovrebbero definire criteri per stabilire se il valore delle garanzie abbia subito un calo significativo. Dovranno essere incluse soglie quantitative per ogni tipo di garanzia costituita, basate sull'osservazione dei dati empirici e su eventuali esperienze qualitative pertinenti della banca, tenendo conto di fattori rilevanti quali le tendenze dei prezzi di mercato o il parere di periti indipendenti.

Le banche dovrebbero dotarsi di adeguati sistemi e processi informatici in grado di contrassegnare le valutazioni obsolete e di attivare la segnalazione delle valutazioni.

## 7.4 Metodologia di valutazione

### 7.4.1 Approccio generale

Le banche dovrebbero definire, in base al tipo di garanzia, approcci di valutazione adeguati e appropriati per la classe di attività in questione.

Tutte le garanzie immobiliari andrebbero valutate in base al valore di mercato o al valore del credito ipotecario, come ammissibile ai sensi dall'articolo 229 del CRR. Il valore di mercato è l'importo stimato al quale un'attività o passività dovrebbe essere scambiata alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, laddove entrambe le parti abbiano agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni.

In generale, non andrebbero utilizzate valutazioni basate esclusivamente sul costo di sostituzione attualizzato.

Per i beni immobili generatori di reddito è possibile impiegare un valore di mercato comparabile o l'approccio dei flussi di cassa attualizzati.

Le garanzie immobiliari andrebbero valutate nel rispetto delle norme europee e internazionali<sup>56</sup>. Anche le norme nazionali sono ammissibili se ispirate agli stessi principi.

### 7.4.2 Flussi di cassa futuri attesi

In conformità con i principi di cui al capitolo 6 sulla misurazione degli NPL, è possibile eseguire le stime individuali degli accantonamenti mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri utilizzando due approcci generali:

- uno scenario di continuità operativa ("going concern"), in cui i flussi di cassa operativi del debitore continuano a essere prodotti e possono essere utilizzati

<sup>56</sup> Tra queste figurano gli European Valuation Standards EVS-2016 (Libro blu) e le norme RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

per rimborsare il debito finanziario e le garanzie possono essere escusse nella misura in cui ciò non influisca sui flussi di cassa operativi;

- uno scenario di cessazione dell'attività ("gone concern"), in cui i flussi di cassa operativi del debitore vengono meno e le garanzie sono escusse.

In uno scenario di continuità operativa sono necessarie informazioni aggiornate e attendibili sui flussi di cassa, poiché la stima degli accantonamenti si basa sull'ipotesi dei flussi di cassa operativi del debitore comprensivi dei flussi di cassa derivanti dalle garanzie. Si faccia riferimento al capitolo 6 ("Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL"), che contiene ulteriori indicazioni sullo scenario di continuità operativa.

### 7.4.3 Approccio basato sullo scenario di cessazione dell'attività

In uno scenario di cessazione dell'attività, i proventi di vendite future derivanti dall'escussione delle garanzie andrebbero rettificati per tenere conto di costi di liquidazione adeguati e dell'attualizzazione del valore di mercato in base alla valutazione a prezzi di mercato aperto (open market value, OMV).

#### Costi di liquidazione/vendita

I costi di liquidazione, definiti come i flussi di cassa in uscita registrati durante l'escussione delle garanzie e il processo di vendita, includono:

- tutte le spese legali applicabili;
- costi di vendita, imposte e altre spese;
- eventuali costi di manutenzione supplementari sostenuti dalla banca in relazione all'escussione e alla dismissione delle garanzie;
- eventuali flussi di cassa in entrata fino alla data di liquidazione.

In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe eventualmente applicata un'attualizzazione del prezzo di mercato, come di seguito illustrato.

Il prezzo dell'immobile (ossia l'OMV) alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato correnti e attese.

Se del caso, andrebbero altresì considerati i tempi di vendita in base al quadro giuridico nazionale che disciplina la cessione degli immobili ipotecati, specialmente se le procedure legali sono lunghe.

L'escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non consensuali (forzate).

L'importo/l'entità dei costi di liquidazione sopra descritti dovrebbe essere direttamente connesso/a alla modalità di escussione delle garanzie, ossia se consensuale o non consensuale.

## Attualizzazione del prezzo di mercato

Le attualizzazioni del prezzo di mercato applicate al valore degli immobili (OMV alla data di liquidazione) o ai fair value ottenuti dai relativi modelli sono rilevanti per la seguente motivazione economica: prove empiriche ed esperienza pratica mostrano una correlazione negativa tra la frequenza dei default e il valore delle garanzie. Inoltre, la liquidità del mercato tende in molti casi a calare se le banche hanno bisogno di realizzare le garanzie e, in periodi caratterizzati da tassi di default elevati, esse devono spesso far fronte a pressioni sul capitale per accelerare la liquidazione delle garanzie, anche se costrette a vendere a prezzi sfavorevoli. L'uso dell'attualizzazione non è espressione di prudenza arbitraria ma rispecchia la realtà economica della previsione dei flussi di cassa. L'attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe quindi riflettere la liquidità del mercato e la strategia di liquidazione. Non dovrebbe rispecchiare condizioni di svendita, a meno che la strategia di liquidazione non preveda effettivamente una svendita.

Le autorità di vigilanza si aspettano che le banche applichino adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini dello IAS 39 e dell'IFRS 9, per il calcolo del patrimonio di vigilanza e per il controllo dei rischi. Un'attualizzazione del prezzo di mercato può essere prossima a zero per le tipologie di garanzie altamente liquide e non problematiche, che non sono caratterizzate da rischi di correlazione significativi. Un'attualizzazione minima del 10% andrebbe applicata in caso di vendita all'asta delle garanzie.

Ci si attende che tutte le banche sviluppino ipotesi proprie sui costi di liquidazione e sull'attualizzazione del prezzo di mercato sulla base di prove empiriche. Qualora le prove empiriche siano insufficienti, le ipotesi di attualizzazione dovrebbero essere abbastanza prudenti e basarsi almeno sulla liquidità, sul tempo trascorso e sulla qualità/attualità della perizia. Qualora una banca si trovi in una situazione di stallo del mercato immobiliare e soltanto un modesto numero di immobili sia stato ceduto o le vendite storiche siano ritenute insufficienti, andrebbe applicata un'attualizzazione del prezzo di mercato più prudente.

## Esempio di calcolo dei flussi di cassa futuri attesi

Di seguito si riporta un esempio pratico dell'applicazione dei costi di liquidazione/vendita e dell'attualizzazione del prezzo di mercato. L'esempio mostra anche che, oltre all'attualizzazione dei prezzi di mercato e al costo di liquidazione, altri aspetti quali i costi di manutenzione e l'attualizzazione (specialmente per tempi di vendita lunghi) possono incidere notevolmente sul valore attuale netto delle garanzie.



## Esempio

Attualizzazione del prezzo di mercato del 10%

Tempo di liquidazione/cessione: 5 anni

Costi di vendita (comprensivi di imposte e altre spese): 10%

Costi di manutenzione: 5%

Tasso di interesse effettivo: 5%

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
<b>Valore lordo del prestito</b>	EUR 300					
<b>Valutazione a prezzi di mercato aperto delle garanzie</b>						EUR 200
Attualizzazione del prezzo di mercato						-EUR 20
Costi di vendita						-EUR 18
Costi di manutenzione		-EUR 10	-EUR 10	-EUR 10	-EUR 10	-EUR 10
Flussi di cassa futuri attesi		-EUR 10	-EUR 10	-EUR 10	-EUR 10	EUR 152
<b>Valore attuale delle garanzie</b>	EUR 84					
<b>Importo della riduzione di valore</b>	EUR 216					

### Ulteriori considerazioni riguardo alla stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari

Per la stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari, le banche dovrebbero adottare ipotesi adeguate e realistiche. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero tenere presenti le disposizioni in materia di valutazione dei flussi di cassa dell'IFRS 13 sulla valutazione del fair value. In particolare, gli enti finanziari dovrebbero rispettare i seguenti requisiti.

- Stabilire la data ipotizzata della cessione tenendo conto delle condizioni di mercato correnti e attese, nonché del quadro giuridico nazionale che disciplina la cessione degli immobili ipotecati.
- Assicurarsi che il prezzo dell'immobile utilizzato per determinare il valore di mercato stimato delle garanzie immobiliari alla data di liquidazione non sia più ottimistico delle proiezioni delle organizzazioni internazionali e che quindi non dia luogo a un miglioramento delle condizioni di mercato correnti.
- Assicurarsi che non sia ipotizzato un aumento del reddito derivante dalle garanzie immobiliari rispetto ai livelli correnti, a meno che non esista un accordo contrattuale relativo a tale aumento. Inoltre, nel calcolo dei flussi di cassa, il reddito corrente derivante dall'immobile andrebbe rettificato in modo da rispecchiare le condizioni economiche attese. Ad esempio, la proiezione di un canone di locazione fisso potrebbe essere inopportuna in un contesto di recessione in cui gli immobili sfitti sono in aumento, con conseguenti pressioni al ribasso sui canoni.
- Una strategia di mantenimento delle posizioni in bilancio non è accettabile per i beni immobili. Per strategia di mantenimento si intende che un'attività continua a essere iscritta in bilancio a un valore superiore a quello di mercato in base all'ipotesi che sarà venduta dopo la ripresa del mercato.

Laddove si utilizzi il valore delle garanzie per stimare il valore recuperabile dell'esposizione, andrebbe documentato almeno quanto segue:

- le modalità di determinazione del valore, ivi inclusi l'uso delle perizie, le ipotesi di valutazione e i calcoli;
- la logica alla base di eventuali rettifiche dei valori stimati;
- la determinazione dei costi di vendita, se del caso;
- le competenze e l'indipendenza del perito;
- i tempi ipotizzati per il recupero.

Se si utilizza il prezzo di mercato disponibile per stimare il valore recuperabile dell'esposizione, andrebbero documentati in archivio anche l'importo, la fonte e la data del prezzo di mercato osservabile.

Le banche dovrebbero essere in grado di motivare le ipotesi adottate fornendo, su richiesta dell'autorità competente, dettagli sul valore di mercato dell'immobile, sull'attualizzazione del prezzo di mercato, sulle spese legali e sui costi di vendita applicati, nonché il termine usato per i tempi di liquidazione. Le banche dovrebbero poter pienamente giustificare le loro ipotesi, sia qualitativamente sia quantitativamente, e illustrare le determinanti delle loro aspettative, tenendo conto di esperienze passate e correnti.

## Test retrospettivi

Le banche dovrebbero dimostrare, conducendo validi test retrospettivi, che le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e si fondano su esperienze osservate. In tale contesto, le banche dovrebbero sottoporre periodicamente a test retrospettivi le valutazioni effettuate (considerando l'ultima valutazione prima della classificazione dell'oggetto come NPL) rispetto ai dati sulle vendite realizzate (prezzo di vendita netto delle garanzie). A seconda delle sue dimensioni e del suo modello imprenditoriale, ai fini dei test retrospettivi la banca dovrebbe differenziare tra tipologie di oggetto (ad esempio abitazione unifamiliare, appartamento, magazzino), modelli/approcci di valutazione, tipo di vendita (volontaria/forzata) e regioni geografiche. I risultati dei test retrospettivi andrebbero utilizzati per determinare le attualizzazioni delle valutazioni delle garanzie che assistono le esposizioni rimaste in bilancio. In alternativa, le banche che utilizzano l'approccio IRB avanzato possono determinare le attualizzazioni usando le LGD per le esposizioni garantite.

## Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie

Le banche dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la corretta valutazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di credito, nonché la redazione della reportistica e di altra documentazione puntuale e completa, sia per

gli organi aziendali sia per informare parti terze o per rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza. In particolare, le basi di dati dovrebbero rispettare i seguenti requisiti:

- profondità e ampiezza, in termini di copertura di tutti i fattori di rischio significativi;
- accuratezza, integrità, attendibilità e tempestività dei dati;
- coerenza, ossia dovrebbero basarsi su fonti comuni di informazioni e definizioni uniformi dei concetti impiegati per il controllo del rischio di credito;
- tracciabilità, per poter risalire alla fonte delle informazioni.

Le basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni rilevanti sugli immobili e su altre garanzie a fronte delle operazioni della banca, nonché sui collegamenti tra garanzie e specifiche operazioni.

## 7.5 Valutazione delle garanzie escusse<sup>57</sup>

Le banche sono vivamente incoraggiate a classificare le garanzie immobiliari escusse come attività non correnti detenute per la vendita ai sensi dell'IFRS 5<sup>58</sup>. Questo trattamento contabile comporta l'approvazione da parte degli organi aziendali di un piano individuale per la vendita in tempi brevi dell'attività costituita in garanzia (solitamente un anno) e il perseguimento di una politica di vendita attiva (IFRS 5.8); in tal modo si agevolano i recuperi.

Data questa premessa, le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra:

- l'importo delle attività finanziarie applicato, trattando l'attività escussa o ricevuta a saldo del debito come garanzia reale e
- il fair value delle garanzie escusse, al netto dei costi di vendita.

Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una tecnica di valutazione (livello 2 o livello 3), possono rendersi necessarie alcune rettifiche dovute ai seguenti fattori:

- le condizioni o l'ubicazione delle attività. La stima del fair value dovrebbe tenere conto del rischio e delle incertezze riguardo alle attività;
- il volume o il livello di operatività dei mercati relativi a tali attività. Andrebbero altresì valutate le precedenti esperienze di realizzo dell'ente e le differenze tra

<sup>57</sup> La definizione di garanzie escusse (foreclosed assets) applicata nell'ambito delle presenti linee guida è fornita nell'Allegato 1.

<sup>58</sup> Il quadro degli IFRS prevede una serie di approcci per la valutazione delle garanzie escusse (IAS 2, IAS 16, IAS 40 e IFRS 5). Tuttavia, le autorità di vigilanza incoraggiano vivamente le banche ad applicare l'IFRS 5 per le ragioni descritte.

la tecnica di valutazione e l'importo finale ottenuto dall'escussione. Le ipotesi formulate per valutare tale rettifica possono essere documentate e dovrebbero essere rese disponibili all'autorità di vigilanza su richiesta. Si possono prendere in considerazione attualizzazioni per illiquidità.

In rari casi, le banche acquisiscono fabbricati ancora in costruzione e decidono di portare a termine i lavori prima della cessione. In tali casi, la banca dovrebbe dimostrare i vantaggi di una strategia del genere e il costo non dovrebbe superare il fair value al netto dei costi di completamento dell'opera e di vendita del bene, tenendo conto di opportune attualizzazioni per illiquidità, come illustrato. Le escussioni di immobili sono una mera conseguenza dell'erogazione di prestiti successivamente passati in stato di default. Pertanto, dette escussioni non sono espressione di una strategia aziendale di investimento immobiliare ai sensi dello IAS 40, né le difficoltà incontrate dalle banche nella vendita dei beni escussi sono indicative di una strategia di investimento. Le banche sono quindi vivamente scoraggiate dall'applicare lo IAS 40 in tali casi e sono invitate ad applicare l'IFRS 5 come indicato all'inizio della presente sezione.

Lunghi periodi di manutenzione delle garanzie escusse sono indicativi delle difficoltà riscontrate nel cederle, ad esempio a causa dell'illiquidità del mercato. Pertanto, qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i quali esistono politiche di vendita attive, le banche dovrebbero rivedere l'attualizzazione per illiquidità applicata nel citato processo di valutazione e incrementarla di conseguenza. In tali circostanze, la banca dovrebbe astenersi dal rilevare riprese di valore/ripristini di riduzioni di valore accumulate esistenti del bene in quanto la sua prolungata presenza in bilancio dimostra che la banca non è in grado di vendere i beni a una valutazione superiore.

La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili sono in linea con il trattamento dei beni immobili di cui alle sezioni 7.3 e 7.2.2.

## 7.6 Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico

L'Allegato 7 delinea le aspettative di vigilanza sull'informativa al pubblico connessa alle garanzie.

# Allegato 1

## Glossario

Sigla/Termine	Definizione	Riferimento
Accantonamenti per perdite su crediti (loan loss provision, LLP)	Riduzione del valore contabile di un'attività a fronte della diminuzione del relativo merito di credito.	
Attività deteriorate (non-performing assets, NPA)	Somma delle esposizioni deteriorate e delle garanzie escusse.	
Coefficiente Texas	Generalmente dato dal rapporto tra l'ammontare lordo delle attività deteriorate della banca e la somma di capitale primario tangibile e riserve per perdite su crediti.	
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB)	Comitato in seno alla Banca dei regolamenti internazionali che rappresenta la sede della regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria si propone di migliorare la comprensione delle principali tematiche di vigilanza nonché la qualità della vigilanza bancaria a livello mondiale.  Gli accordi regolamentari più importanti sono noti come Basilea II e Basilea III. Del comitato fanno parte i rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza di diversi paesi.	<a href="https://www.bis.org/bcbs">https://www.bis.org/bcbs</a>
Crediti deteriorati (non-performing loans, NPL)	Crediti diversi da quelli detenuti per la negoziazione che soddisfano entrambi i seguenti criteri o uno di essi:  (a) esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni;  (b) si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all'escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importo scaduto o dal numero di giorni di scaduto.  I crediti deteriorati includono i crediti in default e i crediti che hanno subito una riduzione di valore. I crediti deteriorati rientrano nelle NPE. Cfr. anche le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza (concessioni ed esposizioni deteriorate).  Tuttavia, si fa presente che le presenti fanno generalmente riferimento a "NPL" in quanto il termine è ormai consolidato nell'ordinaria interazione tra banche e autorità di vigilanza. Tecnicamente, le linee guida riguardano tutte le esposizioni deteriorate di cui alla definizione dell'ABE nonché le garanzie escusse. In alcuni punti il documento verte anche sulle esposizioni in bonis con elevato rischio di deterioramento, ad esempio le esposizioni sotto osservazione e le esposizioni in bonis oggetto di concessioni.	Norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza (concessioni ed esposizioni deteriorate)
Crediti oggetto di procedimento giudiziario	Ad esempio per la Grecia nel contesto degli NPL, si intendono finanziamenti per i quali il creditore ha invocato la risoluzione del contratto, dandone comunicazione al debitore.	
Dichiarazione relativa alla propensione al rischio (risk appetite statement, RAS)	L'articolazione in forma scritta del livello di rischio in forma aggregata e per sua tipologia che un ente finanziario intende assumere o evitare per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici. Comprende dichiarazioni qualitative e misure quantitative espresse in relazione agli utili, al capitale, alle misure di rischio, alla liquidità e ad altre appropriate metriche a seconda dei casi. Dovrebbe includere inoltre i rischi di più difficile quantificazione quali i rischi reputazionali e di condotta nonché affrontare i temi del riciclaggio di denaro e dei comportamenti contrari all'etica.	"Principles for An Effective Risk Appetite Framework" pubblicati dal Financial Stability Board
Ente significativo (significant institution, SI)	Nella terminologia del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) un ente significativo è una banca ritenuta di importanza tale da essere vigilata direttamente dalla Banca centrale europea (BCE). Sono considerate "significative" le banche appartenenti alle seguenti categorie: le tre maggiori banche di ciascun paese partecipante, le banche che ricevono l'assistenza diretta dalla European Financial Stability Facility e/o dal Meccanismo europeo di stabilità (EFSF/MES) nonché le banche con attività totali superiori a 30 miliardi di euro o al 20% del PIL nazionale (con un totale di bilancio pari almeno a 5 miliardi di euro). In casi eccezionali, la BCE può far rientrare fra gli enti significativi una banca che opera oltre i confini nazionali. Nel complesso, al 1° gennaio 2016, le banche considerate significative dalla BCE erano circa 129, pari in termini di attivi bancari a più dell'80% delle attività totali rilevate nei bilanci aggregati di tutti gli enti creditizi vigilati. La vigilanza diretta è di tipo microprudenziale, vale a dire specifica sui singoli intermediari, mentre la vigilanza sulle "istituzioni finanziarie di importanza sistemica" è macroprudenziale in quanto riguarda il sistema nel suo insieme.	<a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu">https://www.bankingsupervision.europa.eu</a>
Esame della qualità degli attivi (asset quality review, AQR)	Valutazione condotta dalle autorità di vigilanza al fine di migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie; riguarda anche l'adeguatezza della valutazione di attività e garanzie nonché dei relativi accantonamenti.	Risultati dell'AQR condotto dalla BCE nel 2014 e nel 2015
Esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE)	Esposizioni (crediti, titoli di debito, voci fuori bilancio) diverse da quelle detenute per la negoziazione che soddisfano entrambi i seguenti criteri o uno di essi:  (a) esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni;  (b) si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all'escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importo scaduto o dal numero di giorni di scaduto.  Le esposizioni deteriorate includono le esposizioni in stato di default e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore. Il totale delle NPE è dato dalla somma di crediti deteriorati, titoli di debito deteriorati e voci fuori bilancio deteriorate. Cfr. anche le norme	Norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza (esposizioni oggetto di concessioni ed esposizioni deteriorate)

	tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE sulle segnalazioni di vigilanza (esposizioni oggetto di concessioni ed esposizioni deteriorate).	
Esposizioni in bonis (performing exposure, PE)	Esposizioni che non rientrano nella definizione di NPE.	
Esposizioni sotto osservazione	Esposizioni caratterizzate da un recente aumento del rischio creditizio, sottoposte a un'intensa azione di monitoraggio e verifica da parte della banca.	
Fondo monetario internazionale (FMI)	Organizzazione internazionale che persegue l'obiettivo primario di assicurare la stabilità del sistema monetario internazionale, ossia il sistema dei tassi di cambio e dei pagamenti internazionali mediante il quale i paesi e i loro abitanti effettuano operazioni tra di loro. L'FMI è composto da 186 paesi e nel 2012 il suo mandato è stato ampliato a tutte le questioni che incidono sulla stabilità finanziaria dal punto di vista del contesto macroeconomico e del settore finanziario.	<a href="http://www.imf.org">http://www.imf.org</a>
Garanzie escusse (foreclosed assets)	Ai fini delle presenti linee guida, le garanzie escusse sono definite come attività detenute in bilancio dall'ente creditizio a seguito dell'escussione di una garanzia reale stanziata dal debitore o mediante il ricorso ad analoghi supporti di credito. Tali attività possono essere state ottenute tramite procedimenti giudiziari (escusse in senso stretto), accordi bilaterali con il debitore (conversione o vendita) ovvero altre tipologie di trasferimento della garanzia reale dal debitore al creditore. I beni escussi comprendono sia le attività finanziarie sia le attività non finanziarie, nonché tutte le garanzie reali acquisite indipendentemente dalla loro classificazione a fini contabili (comprese, ad esempio, le attività per uso proprio o destinate alla vendita).	
IFRS (International Financial Reporting Standards)	Insieme di principi contabili internazionali che indicano come rendicontare in bilancio determinate tipologie di operazioni e altri eventi. Cfr. anche la voce "Principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS)" del presente glossario.	<a href="http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx">http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx</a>
Inadempienza probabile (unlikelihood to pay, UTP)	Cfr. articolo 178, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli elementi da considerare come indicativi dell'inadempienza probabile.	<a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=EN">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0575&amp;from=EN</a>
Indicatori chiave di performance (key performance indicator, KPI)	Indicatori che permettono alla direzione di una banca o all'autorità di vigilanza di valutare la performance dell'ente.	
Indicatori di allerta precoce (early warning indicators, EWI)	Indicatori quantitativi o qualitativi basati su metriche di valutazione della qualità degli attivi, di capitale, di liquidità, di redditività, di mercato e di contesto macroeconomico. Nell'ambito del sistema di controllo dei rischi, l'ente può ricorrere a metriche progressive (cosiddetta metodologia del "semaforo") o a EWI per informare la direzione dell'ente del potenziale raggiungimento di una situazione di stress ("indicatore rosso").	
Meccanismo di vigilanza unico (MVU)	È il pilastro dell'unione bancaria dell'UE dedicato alla vigilanza bancaria; è composto dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti. Le sue principali finalità sono: garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria, assicurare la coerenza della vigilanza.	<a href="https://www.bankingsupervision.europa.eu">https://www.bankingsupervision.europa.eu</a>
Perdita attesa (expected loss, EL)	Rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default. "Esposizione" si riferisce a un elemento dell'attivo o a un elemento fuori bilancio; "Perdita" si riferisce alla perdita economica compreso l'effetto attualizzazione, nonché costi diretti e indiretti collegati al recupero del credito.	Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 5, paragrafo 3
Perdita in caso di default (loss given default, LGD)	Rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo di credito in essere al momento del default. "Perdita" si riferisce alla perdita economica compreso l'effetto attualizzazione, nonché costi diretti e indiretti collegati al recupero del credito.	Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, comma 55, e articolo 5, paragrafo 2
Personale equivalente a tempo pieno (full-time equivalent, FTE)	Unità ottenuta dal confronto tra il numero medio di ore lavorate di un dipendente e il numero medio di ore di un lavoratore a tempo pieno. Pertanto, un occupato a tempo pieno è conteggiato come un FTE mentre a un lavoratore a tempo parziale è assegnato un valore in proporzione alle ore lavorate.	<a href="http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)">http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)</a>
Piano di risanamento	Documento redatto dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento recante gli interventi da adottare per ripristinare la situazione finanziaria dell'ente a seguito di un deterioramento significativo della stessa, in conformità del nuovo quadro di riferimento a livello di UE in materia di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi.	Cfr. articolo 5, paragrafo 10, della Direttiva 2014/59/UE e il progetto finale delle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE riguardanti il contenuto dei piani di risanamento
Principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS)	Regole fissate dall'International Accounting Standards Board (IASB), organismo indipendente composto da esperti di contabilità a livello internazionale, con l'obiettivo principale di promuovere, anche a livello internazionale, la qualità, la trasparenza e la comparabilità dei bilanci redatti da più imprese ovvero da un'impresa per più periodi. Le imprese quotate con sede nell'UE sono tenute, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1606/2002, a redigere bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali. Essendo lo IASB un'associazione internazionale di diritto privato, i principi da esso definiti non possono essere giuridicamente vincolanti nell'immediato. Ogni principio deve essere sottoposto a una procedura di riconoscimento per divenire giuridicamente vincolante nell'UE o in altri paesi. Fino ad aprile 2001 l'organismo era denominato International Accounting Standards Committee (IASC) e i principi da esso emanati International Accounting Standards (IAS). Questi principi mantengono validità e stessa denominazione, quelli pubblicati successivamente sono denominati standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS).	<a href="http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx">http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx</a>

Probabilità di default (probability of default, PD)	Probabilità di inadempienza di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno.	Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, comma 54
Processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP)	Insieme delle strategie e dei processi finalizzati a valutare e mantenere su base continuativa gli imparti, la composizione e la distribuzione del capitale interno che le banche considerano adeguato a coprire la natura e il livello dei rischi cui sono o possono essere esposte. Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente. Cfr. inoltre l'articolo 73 della Direttiva 2013/36/UE in base al quale gli enti devono disporre di un ICAAP solido, efficace e completo.	Testo ufficiale della CRD IV
Prodotto interno lordo (PIL)	Misura standard del valore di beni finiti e servizi prodotti da un paese in un dato periodo di tempo e al netto del valore delle importazioni.	<a href="https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm">https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm</a>
Prova di stress (stress test, ST)	Esercizi condotti dalle autorità di vigilanza al fine di condividere con le banche e con gli altri operatori di mercato un quadro analitico comune mediante il quale confrontare e valutare in maniera coerente la capacità di tenuta delle banche agli shock economici.	Prova di stress 2016 condotta dall'ABE a livello di UE Prova di stress 2016 della BCE – comunicato stampa
Quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF)	La metodologia complessiva costituita dalle politiche, dai processi, dai controlli e dai sistemi tramite i quali viene determinata, comunicata e monitorata la propensione al rischio. Include una dichiarazione relativa alla propensione al rischio, i limiti di rischio e la descrizione dei ruoli e delle competenze delle figure incaricate di sovrintendere all'attuazione e al monitoraggio del RAF. Il quadro per la determinazione della propensione al rischio, in coerenza con la strategia dell'ente, dovrebbe considerare i rischi rilevanti per l'ente finanziario e per la sua reputazione nei confronti di soggetti assicurati, depositanti, investitori e clienti.	"Principles for An Effective Risk Appetite Framework" pubblicati dal Financial Stability Board
Quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	Testo ufficiale della CRD IV
Rapporto tra credito e valore della garanzia (loan to value, LTV)	Indicatore impiegato nell'ambito del credito ipotecario per esprimere il valore del mutuo erogato rispetto alla stima del valore dell'immobile posto a garanzia.	
Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. Testo rilevante ai fini del SEE.	Testo ufficiale del CRR
Sistemi informativi aziendali (management information systems, MIS)	Sistemi informativi di gestione dei rischi che raccolgono e trasmettono i dati di rischio per singola unità operativa e a livello complessivo di banca.	Cfr. Principi per un'efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio della BRI
Società di gestione di attivi (asset management company, AMC)	Società veicolo che ha come scopo il risanamento di bilanci bancari. Gli enti creditizi possono trasferire le proprie attività deteriorate (non-performing assets, NPA) a un'AMC purché siano rispettati determinati requisiti e condizioni. Le AMC sono spesso chiamate "bad bank".	
Tasso di rientro in bonis	Percentuale dei prestiti che non presenta più ritardi di pagamento a seguito di ristrutturazione.	
Unità dedicate agli NPL (Workout Units, WU)	Unità organizzative distinte e dedicate all'interno della banca, incaricate esclusivamente dei processi di recupero degli NPL; tali strutture possono occuparsi anche delle attività relative alle posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (ovvero esposizioni non ancora classificate come NPL) oppure delle garanzie escusse.	
Utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA)	Metrica utile per confrontare il reddito di società con strutture patrimoniali diverse tra loro. L'indicatore rende facilmente comparabili società caratterizzate da immobilizzazioni significative, ad esempio le imprese manifatturiere, oppure società soggette a oneri da svalutazione consistenti e società con immobilizzazioni immateriali significative che determinano elevati oneri di ammortamento. La misura è inoltre utile ai creditori di una società, in quanto indica il reddito disponibile per il pagamento degli interessi.	
Valore attuale netto (net present value, NPV)	Differenza tra il valore nominale in essere e la somma di tutti i pagamenti futuri degli interessi e della quota capitale a cui si applica un tasso di attualizzazione diverso dal tasso di interesse contrattuale.	
Valutazione a prezzi di mercato aperto (open market valuation, OMV)	Prezzo al quale verrebbe scambiato un attivo nell'ambito di aste competitive. OMV è usata come sinonimo di valore di mercato.	<a href="https://www.ivsc.org/">https://www.ivsc.org/</a>

## Allegato 2

# Elenco dei criteri di segmentazione degli NPL per le esposizioni al dettaglio

1. Persona fisica o giuridica
  - (a) cliente al dettaglio
  - (b) ditta individuale
  - (c) piccole imprese e professionisti
  - (d) piccole e medie imprese (PMI) (sovrapposizione con esposizioni verso imprese)
2. Fascia di arretrato/giorni di scaduto (maggiore è il livello di arretrato, minore è la disponibilità delle possibili soluzioni)
  - (a) posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (da 1 a 90 giorni di arretrato)
  - (b) posizioni scadute con maggiore anzianità (da 90 a 180 giorni di arretrato)
  - (c) unità di recupero crediti per ritardi maggiori di 180 giorni, compresi i procedimenti giudiziari (debitori oggetto di procedure esecutive concluse o in corso di attuazione)
3. Casi di ristrutturazione (prestiti ristrutturati che presentano ritardi di pagamento, indicativi della persistenza di difficoltà nel rimborso e/o dell'insuccesso della soluzione di ristrutturazione offerta)
  - (a) numero delle precedenti ristrutturazioni
4. Entità dell'esposizione
  - (a) valore elevato
  - (b) valore modesto
  - (c) esposizioni multiple
5. Livello di rischio (basato su valutazione della banca/punteggio comportamentale/dati comportamentali interni/storia dell'operazione/rating di credito). I clienti caratterizzati da una prassi di pagamento migliore hanno maggiori probabilità di rispondere positivamente alle offerte di ristrutturazione.
  - (a) molto elevato
  - (b) elevato



- (c) medio
  - (d) basso
6. In base al comportamento del debitore
- (a) rimborsi saltuari
  - (b) collaborativo/non collaborativo (i clienti non disposti a collaborare dovrebbero passare al recupero crediti)
    - (i) numero di promesse mantenute/non mantenute
    - (ii) numero di tentativi di chiamata non andati a buon fine
    - (iii) data dell'ultimo contatto non andato a buon fine
7. Finalità del finanziamento (per prodotto)
- (a) mutuo per prima abitazione
  - (b) mutuo per seconda abitazione/abitazione per le vacanze
  - (c) prestito per investimenti immobiliari/acquisto di immobili a fini di investimento
  - (d) prestito personale
  - (e) scoperto di conto
  - (f) bene locato
  - (g) carta di credito
  - (h) prestiti a ditte individuali, a microimprese e a piccole e medie imprese
    - (i) per l'avvio delle attività di impresa: immobili, infrastruttura e macchinari, ammodernamenti
    - (ii) capitale circolante
8. Valuta del prestito (euro, franco svizzero, dollaro ecc.)
9. Tasso di interesse del prestito (considerare, ove possibile, la riduzione del tasso di interesse per i prestiti su cui gravano tassi elevati)
10. Caratteristiche del cliente (età, stato di salute, attuale occupazione e precedenti esperienze, prospettive di occupazione, competenze professionali, settore di attività)
11. Paese di residenza/costituzione
- (a) residenti

- (b) non residenti
- 12. Ubicazione della garanzia reale sottostante
  - (a) area rurale o urbana
  - (b) zona di pregio, centro, periferia ecc.
- 13. Tipologia di garanzia reale sottostante
  - (a) terreni
    - (i) edificabili
    - (ii) agricoli
  - (b) immobili
    - (i) residenziali
    - (ii) commerciali
    - (iii) industriali
- 14. In base all'LTV
  - (a) per i prestiti con un basso LTV, a differenza di quelli che presentano un LTV elevato, si potrebbe optare per la vendita della garanzia reale sottostante
- 15. Casi di difficoltà (problemi di salute, separazione, divorzio)
- 16. Valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore
  - (a) presenza/assenza di disponibilità finanziarie per il rimborso del prestito
  - (b) differenza fra reddito e spese/ragionevoli spese di sostentamento/rate del prestito
- 17. Sostenibilità economica del debitore (debitore sostenibile/non sostenibile)

## Allegato 3

# Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per gli NPL

Le banche dovrebbero definire un insieme robusto di metriche per misurare i progressi nell'attuazione della propria strategia per la gestione delle esposizioni deteriorate e delle garanzie escusse. La tavola che segue presenta un elenco indicativo e non esaustivo di tali metriche e comprende gli elementi principali descritti nella sezione 3.5 delle presenti linee guida.

Metriche aggregate per gli NPL	
<b>Livello e flussi di NPE</b>	Consistenze di NPE/Volume totale delle esposizioni Consistenze di NPE + garanzie escusse + esposizioni oggetto di concessioni in bonis/Volume totale delle esposizioni + garanzie escusse Flusso trimestrale di NPE (+/-)/Consistenze totali di NPE Flusso trimestrale da PE a NPE Flusso trimestrale da esposizioni oggetto di concessioni in bonis a NPE Flusso trimestrale da NPE a PE Flusso trimestrale da NPE a esposizioni oggetto di concessioni in bonis Flusso trimestrale da esposizioni oggetto di concessioni in bonis a PE Flusso trimestrale da PE a esposizioni oggetto di concessioni in bonis
<b>Accantonamenti</b>	Incremento trimestrale delle consistenze di accantonamenti Livello trimestrale delle riprese di valore su accantonamenti Variazione trimestrale delle consistenze di accantonamenti (+/-)/Consistenze totali di NPE Accantonamenti totali accumulati/Consistenze totali di NPE Per coorte (ad esempio durata in numero di anni della classificazione a NPL, presenza/assenza di garanzia)
<b>Bilancio previsionale delle perdite</b>	Perdite totali derivanti dalle concessioni Perdite totali rispetto al bilancio previsionale
Attività di recupero	
<b>Attività del personale</b>	Numero di accordi con il cliente per trimestre rispetto al piano Numero di accordi con il cliente a cui fa seguito una misura di concessione
<b>Recuperi per cassa</b>	Numero di accordi con il cliente a cui fanno seguito recuperi per cassa Recuperi per cassa trimestrali derivanti da NPE/Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da interessi su NPE/Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da capitale e commissioni su NPE/Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da liquidazioni connesse a immobili; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da liquidazioni non connesse a immobili; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da cessioni di NPE; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE Recuperi per cassa trimestrali derivanti da NPE; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE
Misure di concessione	
<b>Cancellazione del debito</b>	Cancellazione del debito su base trimestrale Cancellazione del debito su base trimestrale/accantonamenti specifici Cancellazione del debito su base trimestrale/Consistenze totali di NPE

<b>Cancellazioni contabili</b>	Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)
	Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)/accantonamenti specifici
	Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)/Consistenze totali di NPE
<b>Misure di concessione</b>	Valore dell’NPE attualmente oggetto di concessioni di breve termine
	Valore dell’NPE attualmente oggetto di concessioni di lungo termine
	Valore delle ultime concessioni concordate per caratteristica (ad esempio esenzione dai pagamenti per più di 12 mesi)
	Valore dei prestiti attualmente oggetto di concessioni/Consistenze totali di NPE
	Valore della PE attualmente oggetto di concessioni
	Esposizioni deteriorate oggetto di concessioni su base trimestrale/Consistenze totali di NPE
	Totale esposizioni deteriorate oggetto di concessioni/Consistenze totali di NPE
	Valore delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni attualmente in situazione di difficoltà finanziaria
<b>Tasso di redefault</b>	Tasso di redefault sulle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni
	Tasso di redefault sulle esposizioni in bonis oggetto di concessioni
<b>Conversione di debito in attività</b>	Conversioni di debito in azioni su base trimestrale; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE
	Conversioni di debito in attività su base trimestrale; anche in percentuale di Consistenze totali di NPE
<b>Azioni esecutive</b>	
<b>Azioni esecutive</b>	Valore e numero dei prestiti oggetto di azioni esecutive in corso
	Valore e numero delle garanzie oggetto di recente escussione
	Valore e numero dei prestiti oggetto di nuove azioni esecutive su base trimestrale
	Valore e numero dei prestiti in esito all’azione esecutiva su base trimestrale
	Durata media delle procedure esecutive concluse di recente
	Importi medi recuperati dalle procedure esecutive concluse di recente (compresi i costi totali)
	Tasso di perdita sui prestiti in esito all’azione esecutiva
<b>Voci di conto economico derivanti dagli NPL</b>	
<b>Interessi da NPL</b>	Pagamenti da interessi su NPL rilevati in conto economico
	Percentuale dei pagamenti da interessi su NPL rilevati di fatto percepiti

# Allegato 4

## Esempi di indicatori di allerta precoce

EWI a livello di debitore provenienti da fonti esterne	
<b>Fonti esterne</b>	<p>Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altre banche</p> <p>Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altre banche</p> <p>Default del garante</p> <p>Debito censito in centrale dei rischi privata (se presente)</p> <p>Azione legale</p> <p>Fallimento</p> <p>Variazioni della struttura societaria (ad esempio fusioni, riduzione del capitale)</p> <p>Rating esterni assegnati e relative tendenze</p> <p>Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore</p>
EWI a livello di debitore provenienti da fonti interne	
<b>Società</b>	<p>Tendenza negativa del rating interno</p> <p>Assegni non pagati</p> <p>Variazione significativa del profilo di liquidità</p> <p>Leva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività &lt;5% o 10%)</p> <p>Numero di giorni di scaduto</p> <p>Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto</p> <p>Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad esempio rapporto &lt;-1%)</p> <p>Perdite continue</p> <p>Eccesso prolungato dello sconto di carta commerciale</p> <p>Fondi propri negativi</p> <p>Ritardo nei pagamenti</p> <p>Calo del fatturato</p> <p>Riduzione delle linee di credito relative a crediti commerciali (ad esempio variazione sui dodici mesi, media trimestrale/media annuale)</p> <p>Riduzione inattesa di linee di credito inutilizzate (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato)</p> <p>Tendenza negativa del punteggio comportamentale</p> <p>Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno</p>
<b>Persone fisiche</b>	<p>Rata del mutuo ipotecario &gt;x volte il saldo a credito</p> <p>Giorni di scaduto per credito al consumo e ipotecario</p> <p>Diminuzione del saldo a credito &gt;95% negli ultimi 6 mesi</p> <p>Saldo a credito totale medio &lt;0,05% del saldo a debito totale</p> <p>Esposizioni oggetto di concessioni</p> <p>Nazionalità e relativi tassi di perdita storici</p> <p>Diminuzione salariale negli ultimi tre mesi</p> <p>Disoccupazione</p> <p>Lievi ritardi di pagamento (ad esempio da 5 a 30 giorni di arretrato, a seconda del portafoglio/delle tipologie di cliente)</p> <p>Riduzione dei trasferimenti bancari in conto corrente</p> <p>Aumento della rata del prestito in rapporto al salario</p> <p>Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto</p> <p>Tendenza negativa del punteggio comportamentale</p> <p>Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno</p>
EWI a livello di portafoglio/segmento	

<b>Distribuzione del portafoglio</b>	<p>Distribuzione dimensionale e livello di concentrazione</p> <p>Principali gruppi di clienti connessi (ad esempio i primi dieci) e relativi indicatori di rischio</p> <p>Distribuzione per classi di attività</p> <p>Scomposizione per settore, tipologia di garanzia reale, paese, scadenza ecc.</p>
<b>Parametri di rischio</b>	<p>Evoluzione di PD/LGD (totale e per segmento)</p> <p>Previsioni e proiezioni di PD/LGD</p> <p>EL complessiva</p> <p>Esposizioni in stato di default</p>
<b>Dati sugli LLP</b>	<p>Consistenze e flussi di LLP (totali e per segmento)</p> <p>Volumi e tendenze degli accantonamenti per rischi significativi a livello individuale</p>
<b>NPL/stato delle concessioni/escussioni</b>	<p>Volumi di NPL per categoria (scaduti &gt;90 giorni, LLP ecc.)</p>
<b>NPL/stato delle concessioni/escussioni</b>	<p>Volumi delle esposizioni oggetto di concessioni e segmentazione (ristrutturazioni, recuperi, proroghe forzate, altre modifiche, rinvii, scaduti &gt;90 giorni, LLP)</p> <p>Garanzie escusse sul totale delle esposizioni</p> <p>Incidenza degli NPL escluse le garanzie escusse</p> <p>Incidenza degli NPL incluse le garanzie escusse</p> <p>Copertura degli NPL (LLP, garanzie reali, altre garanzie)</p>

<b>EWI per tipologia specifica di clienti/settori</b>	
<b>Generale</b>	Dati personalizzabili sugli indici (PIL, mercati azionari, prezzi delle materie prime, prezzi dei CDS ecc.)
<b>Trasporto marittimo</b>	<p>Indici di mercato del settore marittimo (ad es. il Baltic Dry Index)</p> <p>Valori del coefficiente di copertura del servizio del debito (Debt service coverage ratio, DSCR) e dell'LTV</p>
<b>Aviazione</b>	Indicatori specifici delle linee aeree (coefficienti di riempimento, ricavo per passeggero ecc.)
<b>Beni immobili</b>	<p>Indici relativi al mercato immobiliare (segmenti, regioni, città, aree rurali ecc.)</p> <p>Dati relativi al mercato degli affitti e variazioni attese dei valori di mercato</p>
<b>Energia</b>	<p>Indici relativi alle fonti energetiche alternative regionali (ad esempio quantità di energia eolica ecc.)</p> <p>Sistema di raccolta di informazioni sui rischi potenziali di tipo tecnico o politico per l'energia</p>
<b>Infrastrutture/aeroporti</b>	Dati sul traffico di passeggeri negli aeroporti

## Allegato 5

# Politiche comunemente connesse alla gestione degli NPL

Le banche dovrebbero sviluppare politiche relative al quadro di gestione degli NPL, sottoporle a regolare riesame e verificare che vengano rispettate. Per le banche con NPL elevati, l'organo di amministrazione dovrebbe svolgere un riesame delle politiche e dei processi almeno con frequenza annuale e provvedere alle necessarie modifiche.

Tenendo conto della strategia della banca (inclusa la strategia per gli NPL e il piano operativo, se rilevante) e del principio di proporzionalità, andrebbero disciplinati i seguenti aspetti.

### Gestione degli arretrati

Questa politica ha lo scopo di stabilire il modello operativo della banca per la gestione degli NPL (cfr. sezione 3.3), disciplinando almeno i seguenti aspetti:

- struttura e competenze delle unità dedicate agli NPL nonché di altre unità coinvolte nella gestione degli arretrati (inclusi gli NPL), con una chiara definizione dei criteri di classificazione e dei collegamenti con la segmentazione del portafoglio;
- procedura che devono seguire le funzioni coinvolte, contemplando come minimo:
  - iter e criteri di riclassificazione da applicare in ciascuno stadio di ritardo di pagamento, ossia prearretrato, lieve ritardo di pagamento e notevole ritardo di pagamento;
  - iter da seguire in caso di classificazione del debitore come non collaborativo e/o non economicamente sostenibile e criteri per l'attribuzione di tali qualifiche;
  - comunicazione<sup>59</sup> con il debitore in ciascuna fase;
  - strumenti e metodologie da applicarsi;
- requisiti in termini di risorse umane e tecniche;

---

<sup>59</sup> Le comunicazioni con il debitore dovrebbero essere in linea con il quadro normativo del paese di operatività (ad esempio codice di condotta).

- livello minimo di flussi informativi aziendali da produrre internamente a fini di monitoraggio e regolari aggiornamenti all'organo di amministrazione.

## Misure di concessione

L'obiettivo di tale politica è definire l'ambito all'interno del quale la banca può accordare misure di concessione ai debitori che si trovano o potrebbero trovarsi in futuro in situazioni di difficoltà finanziaria (cfr. capitolo 4).

Il regolamento dovrebbe includere, a titolo orientativo e come minimo, gli elementi di seguito indicati.

1. Documentazione finanziaria e non finanziaria che i debitori<sup>60</sup> sono tenuti a presentare affinché il gestore del credito possa dimostrare la capacità di rimborso di capitale e interessi.
2. I principali coefficienti e metriche finanziari minimi relativi alla capacità di rimborso che il personale addetto deve applicare, dettagliati per portafoglio/prodotto specifico al fine di valutare appieno la capacità di rimborso del debitore.
3. Processo da seguire per individuare e attuare la misura di concessione più appropriata al debitore:
  - (a) per la clientela al dettaglio è auspicabile la rappresentazione di un albero decisionale in linea con quello illustrato nel capitolo dedicato alle misure di concessione. Per la clientela non al dettaglio, sebbene l'approccio ad albero decisionale possa non essere quello appropriato, il regolamento dovrebbe fornire al gestore del credito indicazioni chiare su come valutare l'adeguatezza di una misura di concessione per un debitore non al dettaglio;
  - (b) nel caso di debitori per i quali non si riesca a individuare una soluzione (debitori non economicamente sostenibili e/o non collaborativi), processi e procedure accompagnati da precise scadenze, finalizzati al trasferimento di tali debitori alle unità dedicate agli NPL responsabili della liquidazione.
4. Insieme di misure di breve e lungo periodo in linea con quanto descritto nel capitolo 4:
  - (a) ogni misura di concessione dovrebbe prevedere l'effettiva rivalutazione del debitore al fine di stabilire una struttura sostenibile del debito e dimostrare la capacità di rimborso di capitale e interessi.
5. Istruzioni chiare per il gestore del credito in merito ai requisiti per la rivalutazione della garanzia reale coerentemente con il capitolo 7.

---

<sup>60</sup> La documentazione richiesta potrebbe variare in base alla tipologia del debitore (persona fisica o giuridica).



6. Processo decisionale, livelli e procedure di approvazione per ogni tipologia di misura di concessione e per grado di esposizione, fino al livello dell'organo di amministrazione.
7. Processo e procedura per il monitoraggio delle misure di concessione accordate e del merito del debitore a seguito del completamento di una ristrutturazione:
  - (a) tali processi e procedure dovrebbero indicare con chiarezza la frequenza del riesame del debitore, la definizione del concetto di redefault, il processo per la rivalutazione e i requisiti per la segnalazione dei redefault.
8. L'intervallo dei prezzi rispetto alla misura proposta e alla tipologia di debitore.

Ai fini del punto 2), le banche dovrebbero predisporre specifici orientamenti di settore (almeno per le classi di esposizione delle segnalazioni di vigilanza) che stabiliscano le metriche e i coefficienti finanziari principali a livello di settore (PMI e altre società). Ad esempio, nel caso del settore alberghiero la valutazione potrebbe includere le tariffe medie per camera, il reddito per camera disponibile, l'indice di occupazione, il tempo medio di conversione degli esborsi in incassi, l'incidenza rispettiva di costi fissi e variabili sul totale di costi, investimenti di manutenzione ecc.

## Recupero crediti/azioni esecutive

Le unità dedicate agli NPL responsabili del recupero crediti dovrebbero adottare le misure più appropriate con tempestività, al fine di migliorare la riscossione dei crediti e massimizzare i recuperi/minimizzare le perdite. I processi e le procedure connessi andrebbero definiti in conformità con la strategia per gli NPL nell'ambito di una politica di recupero del credito che dovrebbe almeno definire:

- la gamma di opzioni disponibili per la risoluzione del caso. Indicativamente, le opzioni di cui dispone un'unità di recupero crediti sono le seguenti (l'ordine non è prescrittivo):
  - vendita volontaria di attività (il debitore stipula un nuovo accordo e acconsente alla vendita di attività);
  - vendita forzata di attività attraverso interventi dei liquidatori/procedimenti giudiziari (le attività non sono detenute in bilancio dall'ente creditizio);
  - escussione delle garanzie (le attività sono detenute in bilancio dall'ente creditizio);
  - riscossione dei crediti (attività gestita internamente o esternamente);
  - conversione di debito in attività/azioni;
  - cessione di un prestito/un portafoglio di prestiti a una parte terza.

- La procedura da seguire per decidere l'opzione di recupero più opportuna e il gruppo di esperti da coinvolgere per assistere in tale decisione (ad esempio gestore del credito, consulenti legali, periti immobiliari, funzione di controllo dei rischi).
- La scelta della soluzione per il recupero dovrebbe tenere conto dell'esistenza o meno di garanzie, della tipologia di documentazione legale, del tipo di debitore, delle condizioni del mercato locale e delle prospettive macroeconomiche, del quadro giuridico vigente e di eventuali tassi storici di recupero per ciascuna opzione rispetto ai relativi costi sostenuti.
- Una chiara definizione dei debitori non collaborativi o un rimando a politiche connesse che includano tale definizione.
- Un iter di approvazione chiaramente definito per ciascuna fase del processo di recupero crediti per le varie opzioni a disposizione della banca.
- Il ruolo dei dipartimenti di controllo dei rischi e di audit interna nella procedura e nel processo di monitoraggio.

Per quanto riguarda la liquidazione delle garanzie, andrebbe definita una politica concernente i seguenti aspetti:

- il metodo di valutazione da adottare in relazione all'attività in oggetto (in conformità con il capitolo 7) inclusi i costi di liquidazione applicabili in uno scenario di vendita consensuale e non consensuale. I costi di liquidazione dovrebbero essere in linea con i requisiti enunciati nella sezione 7.4.3;
- coinvolgimento di esperti interni o esterni;
- potenziali limitazioni all'ammontare delle garanzie escusse che la banca acquisirà in un determinato periodo e potenziali limitazioni all'ammontare delle attività che la banca potrebbe detenere in qualsiasi momento<sup>61</sup>;
- la procedura applicabile in seguito all'escussione di garanzie per la definizione e l'attuazione di una strategia di vendita e l'unità competente all'interno della banca per la gestione delle attività in oggetto (questo aspetto può anche essere disciplinato con una policy specifica concernente le garanzie escusse).

## Classificazione degli NPL e accantonamenti

Gli enti dovrebbero adottare, documentare e rispettare solide metodologie concernenti le politiche, le procedure e i controlli per la valutazione e la misurazione degli accantonamenti su NPL<sup>62</sup>.

- Le metodologie andrebbero riesaminate almeno con frequenza annuale.

<sup>61</sup> Per tenere conto del rischio di concentrazione settoriale, ad esempio nel settore immobiliare.

<sup>62</sup> Cfr. il principio 2 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

- Le metodologie dovrebbero documentare con chiarezza i principali termini, giudizi, ipotesi e stime riguardanti la valutazione e la misurazione degli accantonamenti su NPL (ad esempio tassi di migrazione, eventi di perdita, costi di liquidazione delle garanzie)<sup>63</sup>. Dovrebbero denotare un'adeguata prudenza ed essere sostenute da prove empiriche.
- Chiare linee guida in merito alla tempestività degli accantonamenti per classi di esposizione a fini di vigilanza, se rilevante (cfr. sezione 6.6).
- Le banche dovrebbero adottare e rispettare politiche e procedure scritte che definiscano nel dettaglio i sistemi per la gestione e il controllo del rischio di credito utilizzati nell'ambito delle rispettive metodologie per il rischio di credito<sup>64</sup>.
- I giudizi degli organi aziendali, le stime, le ipotesi considerate e le relative analisi di sensibilità dovrebbero essere oggetto di comunicazioni appropriate.
- In linea con le migliori prassi, le banche dovrebbero sottoporre a test retrospettivi i propri tassi di perdita con regolare frequenza. Nelle aspettative della vigilanza, tali test andrebbero effettuati almeno ogni sei mesi.
- Inoltre gli enti dovrebbero considerare con adeguata prudenza le riprese di valore/riduzioni di accantonamenti esistenti e assicurare che le stime e le ipotesi riviste riflettano le condizioni economiche correnti e le prospettive economiche attese al momento.
- Le banche dovrebbero altresì tenere conto dell'obbligo contrattuale relativo ai flussi di cassa attesi prima di valutarne l'inclusione nei flussi di cassa attualizzati.

## Cancellazione dei crediti

Come illustrato nella sezione 6.6., tutte le banche dovrebbero definire una politica di cancellazione al fine di assicurare una tempestiva valutazione della "recuperabilità" degli NPL.

Dato il potenziale impatto delle cancellazioni in termini di capitale e azzardo morale per la banca, andrebbero stabilite regole chiare e precise per assicurare che la loro applicazione sia in linea con il piano strategico della banca e al tempo stesso andrebbero istituiti meccanismi di controllo continuo per verificarne l'adeguata e prudente attuazione.

La documentazione relativa alla politica/procedura di cancellazione dovrebbe definire quanto meno i seguenti aspetti:

- approccio da adottare per la cancellazione di classi di esposizione/portafogli specifici, ossia condizioni/circostanze in cui effettuare le cancellazioni;

<sup>63</sup> Cfr. il paragrafo 29 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

<sup>64</sup> Cfr. il paragrafo 31 della *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* del CBVB.

- ammissibilità di un approccio caso per caso e procedure da seguire;
- documentazione di supporto richiesta per le decisioni di cancellazione del credito;
- possibile definizione di un tetto per le cancellazioni ammissibili a livello di debitore/debitori connessi e di portafoglio;
- limiti di approvazione in relazione a cancellazioni.

Si raccomanda inoltre l'adeguata limitazione dei poteri di autorizzazione per quanto riguarda l'applicazione degli accordi di cancellazione o remissione del debito, date le significative implicazioni finanziarie e reputazionali di eventuali errori nelle decisioni.

## Esposizioni problematiche nei confronti di più creditori bancari

Le banche dovrebbero anche tenere conto delle interazioni con altre parti in caso di soggetti, di solito imprese, con esposizioni deteriorate nei confronti di più creditori. Le banche dovrebbero quindi definire chiare procedure di negoziazione e interazione con altre istituzioni finanziarie (o parti terze di diversa natura) che vantino un credito nei confronti di uno stesso soggetto.

## Garanzie

Data l'importanza dell'attenuazione del rischio di credito, nel trattamento degli NPL le banche dovrebbero elaborare politiche chiare e coerenti in materia di garanzie. Tali politiche dovrebbero contemplare tutti gli aspetti della gestione, della valutazione e della comunicazione per ogni tipologia di garanzia detenuta a fronte di NPL. In considerazione della complessità e del grado di specializzazione di alcune garanzie, le banche dovrebbero ricorrere a competenze esterne per l'elaborazione e il riesame di tali politiche. La formulazione delle politiche in materia di garanzie consentirebbe alle banche di assicurare un approccio coerente nella gestione e nella valutazione di garanzie con caratteristiche simili all'interno del portafoglio, come illustrato nel capitolo 7 delle presenti linee guida.

## Allerta precoce/esposizioni sotto osservazione

Andrebbe formulata una politica dedicata che definisca fra l'altro:

- le tipologie di interventi richiesti in risposta a diverse categorie di allerta precoce; i responsabili della relazione con il cliente non dovrebbero essere in grado di annullare i segnali di allerta precoce senza avere adottato e documentato misure adeguate;
- procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation);

- elementi fondamentali, frequenza e destinatari dei flussi informativi;
- criteri di riclassificazione/nesso con le procedure di gestione degli NPL.

### Esternalizzazione/servicing degli NPL

Andrebbe definita, se rilevante, un'apposita politica per l'esternalizzazione di servizi a soggetti terzi, che dovrebbe contemplare le procedure richieste per la selezione dei partner, il contenuto del necessario contratto giuridico e il processo decisionale relativo agli accordi di esternalizzazione nonché il monitoraggio di tali accordi.

# Allegato 6

## Valutazione delle disponibilità finanziarie dei debitori al dettaglio e societari

### Debitori al dettaglio

Qualora il debitore abbia diverse tipologie di linee di credito presso una banca (ad esempio mutuo ipotecario, carta di credito, prestito al consumo ecc.), quest'ultima dovrebbe provvedere a "scorporare" le varie linee di credito, le relative garanzie e/o i flussi di reddito. Nella sua valutazione la banca dovrebbe guardare a queste categorie sia singolarmente sia a livello aggregato, per stabilire la soluzione o le soluzioni complessive di ristrutturazione più adeguate. Andrebbe tenuto conto anche dei seguenti aspetti:

- informazioni personali, di natura finanziaria e non finanziaria, sul debitore;
- livello di indebitamento complessivo del debitore, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di rimborso del debito non garantito e le conseguenze del mancato rimborso;
- i rimborsi programmati dovrebbero essere pari o inferiori al reddito disponibile residuo al netto di tutte le spese e gli impegni;
- analisi/valutazione dei dati storici per ricostruire la tempistica e le motivazioni delle difficoltà finanziarie del debitore e ottenere un'indicazione della sostenibilità economica della soluzione di ristrutturazione offerta;
- la valutazione dei livelli di spesa del debitore dovrebbe tenere conto di probabili futuri incrementi; le banche dovrebbero essere in grado di dimostrare che sono stati considerati, come minimo, incrementi in linea con l'inflazione, ma anche aumenti specifici per il debitore e le loro particolari circostanze (ad esempio aumento delle persone a carico, futuri costi di istruzione ecc.);
- laddove si tenga conto di diminuzioni future e specifiche della spesa (ad esempio familiari a carico che terminano gli studi ed entrano nel mondo del lavoro), le banche dovrebbero essere in grado di dimostrare che è stato adottato un approccio conservativo nel valutarle, che sono plausibili e concrete per la durata della soluzione rivista e che non comporteranno un onere irragionevole per il debitore;
- valutazione della compatibilità della soluzione di ristrutturazione proposta con le esigenze individuali del debitore per il mantenimento di un tenore di vita minimo;

- valutazione della capacità di rimborso corrente e futura del debitore.

Per quanto riguarda la capacità corrente di rimborso, andrebbero indicativamente considerati i seguenti aspetti:

- informazioni personali di natura finanziaria e non finanziaria (ad esempio persone a carico, esigenze del nucleo familiare, occupazione, reddito, spesa ecc.);
- indebitamento complessivo;
- capacità di rimborso corrente;
- regolarità dei rimborsi in passato;
- motivazioni del ritardo nei pagamenti (ad esempio riduzioni di salario, perdita del posto di lavoro ecc.);
- anzianità e livello degli arretrati;
- rispondenza delle dimensioni dell'immobile alle esigenze abitative del debitore.

Per quanto riguarda la capacità di rimborso futura, andrebbero indicativamente considerati i seguenti aspetti:

- reddito;
- anni di servizio prima del raggiungimento dell'età pensionabile rispetto alla durata del prestito;
- fase del ciclo di vita;
- familiari a carico e rispettiva età;
- situazione occupazionale/prospettive occupazionali;
- settore;
- risparmi e attività detenute;
- prestiti e altre obbligazioni contrattuali;
- capacità di rimborso futura;
- tenore di vita minimo;
- indicatori di mercato del lavoro rilevanti;
- variazioni future note delle condizioni del debitore.

Inoltre si dovrebbe applicare quanto segue:

- per la capitalizzazione degli arretrati, la banca dovrebbe valutare e poter comprovare che i livelli di reddito e di spesa verificati del debitore siano

sufficienti affinché questi possa assicurare i rimborsi del prestito secondo il programma rivisto in base alle proprie disponibilità finanziarie per la durata del programma e che il debitore abbia rispettato i termini dell'accordo rivisto per sei mesi prima della capitalizzazione degli arretrati;

- ai fini di un'estensione della scadenza si dovrebbe tenere conto dell'età del debitore; a questo proposito, se il debitore è vincolato a un'età di pensionamento obbligatoria, la proroga di un mutuo oltre tale data sarà considerata sostenibile solo nei casi in cui l'ente abbia valutato e sia in grado di dimostrare che il debitore può, tramite una pensione o altre fonti di reddito verificate, assicurare in base alle sue disponibilità finanziarie i rimborsi del prestito secondo il programma rivisto;
- valutazione delle disponibilità finanziarie dei garanti (se applicabile).

## Tipologia di documentazione

Come minimo andrebbero raccolte le seguenti informazioni nel contesto della ristrutturazione di un prestito al dettaglio:

- informazioni personali, di natura finanziaria e non finanziaria, sul debitore (ad esempio persone a carico, esigenze del nucleo familiare, occupazione, reddito, spesa ecc.);
- indebitamento complessivo;
- ultima perizia indipendente su qualsiasi bene immobile ipotecato a garanzia di una linea di credito;
- informazioni su qualsiasi altra garanzia che assista il finanziamento (ad esempio commissione fissa, assicurazione sulla vita, garanzie di soggetti terzi);
- ultime valutazioni di qualsiasi altra garanzia che assista il finanziamento;
- verifica degli elementi variabili del reddito corrente;
- ipotesi utilizzate per l'attualizzazione degli elementi variabili;
- indicatori di mercato del lavoro rilevanti.

## Debitori societari

- Qualora il debitore abbia diverse tipologie di linee di credito presso una banca (ad esempio prestito a PMI, prestito relativo a immobili non residenziali ecc.), quest'ultima dovrebbe provvedere a "scorporare" le varie linee di credito, le relative garanzie e/o i flussi di reddito. Nella sua valutazione la banca dovrebbe guardare a queste categorie sia singolarmente sia a livello aggregato, per stabilire la soluzione o le soluzioni complessive di ristrutturazione più adeguate.



- Andrebbe considerato il livello di indebitamento complessivo del soggetto, registrato presso la centrale dei rischi nazionale, soprattutto per gli impegni di rimborso del debito non assistito da garanzia, nonché le conseguenze del mancato pagamento.
- Andrebbe condotta un'analisi/valutazione dei dati storici per ricostruire la tempistica e le motivazioni delle difficoltà finanziarie del debitore e ottenere un'indicazione della sostenibilità economica del suo modello imprenditoriale.
- Si dovrebbe effettuare un'analisi/valutazione:
  - del piano industriale dell'impresa (ad esempio analisi SWOT, analisi degli indici finanziari previsti, analisi di settore);
  - dei dati finanziari storici dell'impresa, che possono aiutare a risalire all'evento scatenante delle difficoltà da essa affrontate e fornire un'indicazione della sostenibilità economica del suo modello imprenditoriale.
- Andrebbe eseguito il riesame della previsione dei flussi di cassa fornita dal debitore, tenendo conto di:
  - previsione dei flussi di cassa, che dovrebbe contemplare tutte le voci ricorrenti in modo sufficientemente dettagliato per assicurare la massima copertura;
  - il modello/l'attività imprenditoriale del debitore o il contesto economico passato e futuro;
  - verifica e valutazione della ragionevolezza delle proiezioni e delle ipotesi;
  - linee di credito del debitore presso altre banche, uscite rilevanti, spese in conto capitale, dismissioni, conferimenti di capitale proprio e altre somme dovute (ammende, imposte, previdenza sociale, assicurazioni, fondi pensione) ecc.
- Andrebbe analizzato il rapporto fra i flussi di cassa:
  - sulla base dell'ultimo bilancio (sottoposto a revisione o di gestione);
  - sulla base della previsione dei flussi di cassa.
- I rimborsi programmati sono pari o inferiori ai flussi di cassa disponibili e svincolati che si prospettano in base alla previsione dei flussi di cassa.
- Andrebbe condotta una valutazione delle disponibilità finanziarie dei garanti (se applicabile).

## Tipologia di documentazione

Come minimo andrebbero raccolte le seguenti informazioni nel contesto della ristrutturazione di un prestito non al dettaglio:

- ultimo bilancio sottoposto a revisione e/o di gestione;
- verifica degli elementi variabili del reddito corrente;
- ipotesi utilizzate per l'attualizzazione degli elementi variabili;
- indebitamento complessivo;
- piano industriale e/o previsione dei flussi di cassa a seconda delle dimensioni del debitore e della scadenza del prestito;
- ultima perizia indipendente su qualsiasi bene immobile ipotecato a garanzia di una linea di credito;
- informazioni su qualsiasi altra garanzia che assista il finanziamento (ad esempio commissione fissa, assicurazione sulla vita);
- ultime valutazioni di qualsiasi altra garanzia che assista il finanziamento;
- dati finanziari storici;
- indicatori di mercato rilevanti (tasso di disoccupazione, PIL, inflazione ecc.).

## Allegato 7

# Sintesi delle comunicazioni all'autorità di vigilanza e degli elementi di informativa relativi agli NPL

Il processo di risanamento dei bilanci richiede la corretta identificazione e gestione degli NPL. La trasparenza è una componente importante di tale gestione.

Aspettative specifiche riguardo all'informativa su aspetti rilevanti dell'identificazione, delle riduzioni di valore e dei pagamenti degli NPL dovrebbero accrescere la fiducia delle controparti nei bilanci bancari e in ultima istanza rendere i mercati più inclini a svolgere un ruolo nella gestione degli NPL per i quali si siano rese disponibili informazioni di qualità elevata.

Pertanto, per comunicare in modo esauriente il loro profilo di rischio agli operatori di mercato, la BCE raccomanda alle banche di pubblicare informazioni relative agli NPL in aggiunta a quelle previste nella parte 8 del CRR (articolo 431). Segue una sintesi delle comunicazioni all'autorità di vigilanza e degli elementi di informativa aggiuntivi relativi agli NPL.

## Capitolo 2: Strategia per gli NPL

Esempio/estratto di modello sulla strategia per le NPE e per la gestione delle garanzie escusse<sup>65</sup>.

Ente creditizio:		Valore effettivo	Proiezioni					
xxxx			2016	2017	2018	2019	2020	2021
OBIETTIVI operativi e KPI		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Linea								
PARTE A: Consistenze e Flussi								
1	<b>Volume di NPE (lordo)</b>							
2	di cui: scadute da più di 90 giorni							
3	di cui: inadempienze probabili							
4	<b>Volume di NPE (netto)</b>							
5	di cui: scadute da più di 90 giorni							
6	di cui: inadempienze probabili							
7	<b>Totale crediti (lordo)</b>							
8=1/7	Quota di NPE							
9=2/7	Quota di esposizioni scadute da più di 90 giorni							
10=3/7	Quota di inadempienze probabili							
11=12+19	<b>Flussi di NPE (lordi)</b>							
12=13+16	<b>Passaggi di NPE (+/-)</b>							
13=14+15	<b>da in bonis a deteriorate (+)</b>							
14	di cui: da in bonis non oggetto di concessioni a NPE							
15	di cui: da in bonis oggetto di concessioni a NPE							
16=17+18	<b>da deteriorate a in bonis (-)</b>							
17	di cui: da NPE a in bonis non oggetto di concessioni							
18	di cui: da NPE a in bonis oggetto di concessioni							
19=20+29	<b>Riduzione/aumento di NPE</b>							
20=21+22+23+24+25+26+27+28	<b>Fonti di riduzione in bilancio di NPE (-)</b>							
21	Recuperi per cassa							
22	Cessioni di NPE (lorde)							
23	Cancellazioni							
24	Liquidazioni di garanzie (per cassa)							
25	Escussione							
26	Conversione di debito in azioni							
27	Trasferimenti significativi del rischio							
28	Altre rettifiche							
29=30+31+32	<b>Altre fonti di aumento di NPE</b>							
30	Acquisto di crediti							
31	Ulteriori erogazioni a clienti con NPE							
32	Capitalizzazione di arretrati							
33=34+37+38+39	<b>Recuperi per cassa da NPE</b>							

<sup>65</sup> Le banche riceveranno l'apposito modulo/gli appositi moduli dal gruppo di vigilanza congiunto di competenza. Il modulo sopra riportato costituisce solo un esempio/estratto. Probabilmente la versione definitiva includerà ulteriori tavole relative a garanzie escusse, ipotesi macroeconomiche e informazioni sull'anzianità.

Ente creditizio:		Valore effettivo	Proiezioni					
xxxx			2016	2017	2018	2019	2020	2021
OBIETTIVI operativi e KPI		2016	2017 1°sem.	2017	2018	2019	2020	2021
Linea								
34=35+36	<b>Recuperi per cassa da riscossioni di NPE</b>							
35	di cui: capitale							
36	di cui: interessi							
37	<b>Recuperi per cassa da riscossioni di NPE</b>							
38	<b>Recuperi per cassa da cessioni di NPE</b>							
39	<b>Altri recuperi per cassa</b>							
<hr/>								
40=41+42+43	<b>Bilancio previsionale delle perdite</b>							
41	Uso previsto di accantonamenti per riduzione di valore							
42	Uso previsto di capitale (al netto degli accantonamenti per riduzione di valore)							
43	Effetti fiscali associati							
<hr/>								
44	Impatto stimato sul CET1 a seguito dell'attuazione della strategia per le NPE							
45	Impatto stimato sulle RWA a seguito dell'attuazione della strategia per le NPE							
<hr/>								
46=47+48	<b>Esposizioni oggetto di concessioni (lorde)</b>							
47	di cui: esposizioni oggetto di concessioni deteriorate							
48	di cui: esposizioni oggetto di concessioni in bonis							
<hr/>								
56	NPE (lorde) per le quali ci si avvale di un operatore di servicing indipendente							
57	Totale crediti oggetto di procedimento giudiziario (lordi)							
58	Crediti oggetto di procedimento giudiziario per i quali sono state adite le vie legali (lordi)							

La documentazione sulla strategia per gli NPL, compresi i relativi moduli, andrebbe presentata all'autorità di vigilanza e non ci si attenda che formi oggetto di informativa pubblica.

## Capitolo 4: Misure di concessione

### Informativa al pubblico - Misure di concessione

Per comunicare in modo esauriente il loro profilo di rischio agli operatori di mercato, la BCE raccomanda alle banche di pubblicare le seguenti informazioni quantitative in aggiunta a quelle previste nella parte 8 del CRR (articolo 431).

- Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di concessioni, identificando separatamente quelle che, alla data di pubblicazione dell'informativa, sono in bonis, deteriorate, in stato di default o hanno subito una riduzione di valore, con una scomposizione fra esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate nella rilevazione dell'ammontare di tale riduzione di valore. Se rilevante, i raggruppamenti effettuati in base alla qualità creditizia possono essere

disaggregati a livello di classi di esposizione, utilizzando le classi di esposizione a fini di vigilanza definite nel CRR oppure altre categorie appropriate. Le società non finanziarie dovrebbero essere ulteriormente disaggregate per settore e area geografica, mentre le famiglie per linea di attività e area geografica, qualora esistano concentrazioni specifiche.

- Qualità delle misure di concessione, fra cui esposizioni oggetto di concessione per numero di misure di concessione riconosciute in passato e redefault avvenuti negli ultimi 12 mesi (utilizzando un periodo di 12 mesi per il rientro in bonis come illustrato nella sezione 3.5.3).
- Anzianità delle esposizioni oggetto di concessione: periodo trascorso dal riconoscimento delle misure di concessione, con un'adeguata scomposizione temporale (<3 mesi, 3-6 mesi ecc.).
- Impatto del valore attuale netto delle misure di concessione riconosciute negli ultimi 6/12/24 mesi.

Per favorire la coerenza dell'informativa, sono di seguito riportati esempi di tavole a titolo di indicazione per le banche.

Questi schemi sono concepiti per guidare gli enti creditizi nell'applicazione di quanto esposto in precedenza. Sebbene gli enti siano liberi di utilizzare formati differenti per la redazione dell'informativa concernente le voci summenzionate, questi dovrebbero assicurare come minimo un livello simile di granularità delle informazioni per gli elementi applicabili e rilevanti (la rilevanza sarà valutata in base ai relativi orientamenti dell'ABE).

## Tavola 5

### Esempi di tavole per l'informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di concessioni

#### a. Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di concessioni

	Totale esposizioni oggetto di concessioni (milioni di euro)				Riduzioni di valore, accantonamenti e rettifiche di valore				Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute a fronte di esposizioni oggetto di concessioni
	di cui: scadute in bonis	di cui: deteriorate	di cui: che hanno subito una riduzione di valore	di cui: in stato di default	Esposizioni oggetto di concessioni in bonis		Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate		
					di cui: rettifiche di valore		di cui: rettifiche di valore		
<b>Titoli di debito (a costo ammortizzato e al fair value)</b>									
Banche centrali									
Amministrazioni pubbliche									
Enti creditizi									
Altre società finanziarie									
Società non finanziarie									
<b>Prestiti e anticipazioni (a costo ammortizzato e al fair value)</b>									
Banche centrali									
Amministrazioni pubbliche									
Enti creditizi									
Altre società finanziarie									
Società non finanziarie (considerare il di cui)									
Famiglie (considerare il di cui)									
<b>STRUMENTI DI DEBITO NON POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE</b>									
<b>IMPEGNI ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DATI</b>									
<b>ESPOSIZIONI TOTALI OGGETTO DI CONCESSIONI</b>									

#### b. Qualità delle esposizioni oggetto di concessioni

	Esposizioni oggetto di concessioni (milioni di euro)
Oggetto di concessioni per più di una volta	
Oggetto di concessioni per più di due volte	
In stato di redefault negli ultimi 12 mesi	

#### c. Esposizioni oggetto di concessioni per categoria creditizia

	< 3 mesi	3-6 mesi	6-12 mesi	> 12 mesi
<b>ESPOSIZIONI TOTALI OGGETTO DI CONCESSIONI</b>				
di cui: esposizioni in bonis				
di cui: esposizioni deteriorate				

#### d. Impatto NPV sulle esposizioni oggetto di concessioni negli ultimi 6/12/24 mesi

	Dopo 6 mesi	Dopo 12 mesi	Dopo 24 mesi
Valore attuale netto dei flussi di cassa del contratto originario			
Valore attuale netto dei flussi di cassa del contratto oggetto di concessioni			
Descrizione della metodologia di attualizzazione applicata dalla banca			

## Comunicazioni all'autorità di vigilanza - Misure di concessione

I dati sulle esposizioni oggetto di concessioni scomposti per tipologia di misura dovrebbero essere trasmessi all'autorità di vigilanza almeno su base annua (fatte salve le richieste di invii più frequenti da parte dell'autorità) secondo quanto indicato nella tavola 6. Le segnalazioni andrebbero effettuate separatamente per le misure di concessione a breve e lungo termine (laddove rilevante, se le misure interessano maggiormente alcune classi di esposizione rispetto ad altre, la scomposizione può essere operata a livello delle classi di esposizione oppure queste ultime possono essere considerate separatamente).

### Tavola 6

#### Comunicazioni aggiuntive all'autorità di vigilanza riguardanti le diverse tipologie di misure di concessione

Più misure di concessione possono essere applicate a una singola esposizione e ogni tipologia di misura deve essere associata al relativo importo. Pertanto non ci si attende che il "Totale" corrisponda alla somma di tutte le misure concordate.

		Anno t		Anno t-1	
		Totale esposizioni oggetto di concessioni (milioni di euro)		Totale esposizioni oggetto di concessioni (milioni di euro)	
		di cui: deteriorate		di cui: deteriorate	
<b>Misure di concessione a breve termine</b>					
di cui:	Pagamento di soli interessi				
	Pagamenti ridotti				
	Periodo di tolleranza/moratoria dei pagamenti				
	Capitalizzazione di arretrati/interessi				
	Altro (specificare se rilevante)				
<b>Misure di concessione a lungo termine</b>					
di cui:	Riduzione del tasso di interesse				
	Estensione della scadenza				
	Garanzie aggiuntive				
	Rimodulazione dei pagamenti				
	Cancellazione del debito				
	Cessione volontaria				
	Altro (specificare se rilevante)				
<b>Totale</b>					

## Capitoli 5 e 6: NPE, riduzione di valore e cancellazione

### Informativa al pubblico

L'ESMA ha incoraggiato le istituzioni finanziarie a utilizzare le definizioni di NPE e misure di concessione contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 per quanto concerne le informazioni divulgate nei bilanci e a spiegare la relazione che si applica all'interno dell'ente tra NPL, crediti in stato di default e crediti che hanno subito una riduzione di valore<sup>66</sup>. In materia di informativa,

<sup>66</sup> Cfr. ESMA PS ed ESMA, *Review of Accounting Practices – Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe* (2013).



le banche dovrebbero adottare come riferimento i requisiti per le comunicazioni all'autorità di vigilanza definiti nel citato regolamento di esecuzione.

Le banche dovrebbero divulgare le seguenti informazioni ai sensi della parte 8 del CRR, con l'inclusione di adeguati riferimenti ai propri dati di bilancio.

- Ipotesi alla base della definizione delle esposizioni deteriorate, poste a confronto con quelle utilizzate per classificare le attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore e le esposizioni in stato di default, fra cui:
  - soglia di rilevanza per l'identificazione delle esposizioni deteriorate in base al criterio dei 90 giorni di arretrato;
  - metodi adottati per il conteggio dei giorni di arretrato;
  - indicatori di inadempienza probabile utilizzati;
  - durata media effettiva del periodo per il rientro in bonis e del periodo di osservazione;
  - criteri per la riduzione di valore delle esposizioni deteriorate:
    - segnali e soglie dello stato di riduzione di valore considerati al fine di valutare se si sia verificata una perdita;
    - principali giudizi degli organi aziendali, stime e ipotesi utilizzati per la determinazione degli accantonamenti collettivi;
    - criteri per il ripristino delle riduzioni di valore;
    - analisi di sensibilità su modifiche alle ipotesi fondamentali.
- Precisazione riguardo al fatto che le riduzioni di valore collettive e analitiche sulle esposizioni in bonis e deteriorate siano trattate come rettifiche di valore su crediti specifiche oppure come rettifiche di valore su crediti generiche.
- Riconciliazione delle definizioni di attività deteriorate, che hanno subito una riduzione di valore, in stato di default, ristrutturate/modificate ed esposizioni oggetto di concessioni. Tale riconciliazione dovrebbe includere sia la motivazione concettuale alla base delle differenze sia le informazioni quantitative sugli effetti di tali differenze concettuali.
- Esposizioni in bonis, esposizioni scadute in bonis ed esposizioni deteriorate, identificando separatamente quelle con oltre 90 giorni di arretrato, le inadempienze probabili, le attività che hanno subito una riduzione di valore e i crediti in stato di default per classi di esposizione.
- Anzianità delle esposizioni scadute in bonis e deteriorate.
- Gli accantonamenti per riduzione di valore su base analitica e collettiva a copertura di crediti in bonis e deteriorati per classe di esposizione, settore e area geografica, operando una distinzione, se rilevante, tra riduzioni di valore

trattate come rettifiche di valore su crediti specifiche oppure come rettifiche di valore su crediti generiche.

- Gli accantonamenti per riduzione di valore su base analitica e collettiva rilevati su crediti in bonis e deteriorati per classe di esposizione, settore e area geografica.
- Laddove i principi contabili rilevino le riduzioni di valore su tutte le attività in base a un modello delle perdite attese, una disaggregazione per fasi delle esposizioni in bonis e deteriorate nonché delle relative riduzioni di valore accumulate e dei relativi accantonamenti per riduzione di valore, operando una distinzione, se rilevante, tra riduzioni di valore trattate come rettifiche di valore su crediti specifiche oppure come rettifiche di valore su crediti generiche. La disaggregazione per fasi dovrebbe essere effettuata per classe di esposizione, settore e area geografica.

### **Cancellazioni**

- L'ammontare cumulato delle NPE cancellate, nonché l'ammontare delle NPE cancellate durante il periodo di segnalazione, incluso l'impatto di tali cancellazioni sull'importo della riduzione di valore e sul conto economico per classe di esposizione, settore e area geografica. L'ammontare delle NPE cancellate durante il periodo di segnalazione dovrebbe essere disaggregato al tempo stesso per anzianità.

### **Recuperi per cassa**

- Pagamenti riscossi su NPE e relativa registrazione in conto economico:
  - recuperi per cassa su esposizioni deteriorate, operando una distinzione tra incassi derivanti da rimborsi effettuati dal debitore e recuperi conseguiti attraverso le garanzie (vendita di garanzie escusse);
  - suddivisione dei recuperi per cassa tra importi destinati al rimborso degli interessi e somme finalizzate a ripagare il capitale;
  - ammontare degli interessi maturati sulle esposizioni deteriorate;
  - confronto tra l'ammontare degli interessi maturati e l'importo dei recuperi per cassa su esposizioni deteriorate.
- Una disaggregazione dei pagamenti ricevuti e contabilizzati in classi di esposizione, segmenti creditizi, settori o aree geografiche può risultare utile qualora vi sia una particolare concentrazione di problematiche relative alla qualità degli attivi.

### **Comunicazioni all'autorità di vigilanza**

In relazione alla stima collettiva degli accantonamenti, le banche dovrebbero essere quanto meno in grado di fornire i dati indicati nella tabella 7 sui modelli utilizzati per il calcolo degli accantonamenti per riduzione di valore delle NPE su base collettiva. I

dati dovrebbero essere presentati con frequenza annua o con maggiore regolarità se richiesto dalle autorità di vigilanza. Gli elementi delle colonne C, D ed E dovrebbero essere segnalati a livello dei segmenti descritti nella colonna B (maggiori dettagli sono di seguito riportati).

## Tavola 7

### Comunicazioni all'autorità di vigilanza in merito alla stima degli accantonamenti su base collettiva

A. Portafoglio		B. Segmento	C. LGD				D. Tasso di rientro in bonis				E. Esposizioni deteriorate al momento del default
A.1 Settore della controparte	A.2 Residenza della controparte		C.1 Tasso in %	C.2 Periodo di calibrazione	C.3 Agg. per condizioni correnti	C.4 Appr. alternativo applicato	D.1 Tasso in %	D.2 Periodo di calibrazione	D.3 Agg. per condizioni correnti	D.4 Appr. alternativo applicato	

Spiegazione dei contenuti della tavola:

A. Descrizione dei portafogli di NPE a cui pertengono i segmenti descritti in B:

- A.1 Settore della controparte conformemente a FINREP 20.4;
- A.2 Paese di residenza della controparte.

B. Descrizione di ciascun gruppo granulare di esposizioni con caratteristiche condivise in termini di rischio di credito ottenuto per la stima collettiva degli accantonamenti. Andrebbero precisati i criteri di segmentazione applicati (ad esempio tipologia di prodotto, copertura del prestito attraverso garanzie, segmento di clientela ecc.).

C. Descrizione della perdita in caso di default (loss given default, LGD) applicata a livello del segmento descritto in B:

- C.1 LGD applicata in %;
- C.2 Periodo di calibrazione per i dati storici utilizzati (ad esempio "2010-2015") ai fini della stima di C.1;
- C.3 Se applicabile, descrizione degli aggiustamenti dei dati storici utilizzati nella stima (ad esempio per tenere conto delle condizioni correnti);
- C.4 Se C.1 non è stato stimato in base a dati storici (ovvero C.2 e C.3 non sono applicabili), descrizione dell'approccio alternativo adottato.

D. Tasso di rientro in bonis degli NPL applicato a livello del segmento descritto in B:

- D.1 Tasso di rientro in bonis applicato in %;
- D.2 Periodo di calibrazione per i dati storici utilizzati (ad esempio "2010-2015") ai fini della stima di D.1;

- D.3 Se applicabile, descrizione degli aggiustamenti dei dati storici utilizzati nella stima (ad esempio per tenere conto delle condizioni correnti);
- D.4 Se D.1 non è stato stimato in base a dati storici (ovvero D.2 e D.3 non sono applicabili), descrizione dell'approccio alternativo adottato.

E. Esposizioni deteriorate aggregate al momento del default, in milioni di euro, a livello del segmento descritto in B.

### Interessi maturati – NPL

Per quanto concerne gli interessi maturati sugli NPL, su base annua o con maggiore regolarità se richiesto dalle autorità di vigilanza, le banche dovrebbero essere in grado di fornire come minimo le informazioni al riguardo indicate nella tavola 8.

## Tavola 8

### Comunicazioni all'autorità di vigilanza in merito agli interessi maturati sulle NPE

milioni di euro	Interessi attivi originari effettivi in conto economico (prima della riduzione di valore)	Interessi attivi maturati (rettificati per tenere conto di riduzioni di valore e recuperi attesi attualizzati)	Incassi (solo da interessi)
Totale crediti			
Crediti deteriorati			
NPL valutati specificamente/analiticamente, di cui:			
- che hanno subito una riduzione di valore			
- che non hanno subito una riduzione di valore			
- oggetto di concessioni			
NPL ristrutturati che non hanno subito una riduzione di valore			
≤90 giorni di arretrato			
>90 giorni di arretrato			
NPL non ristrutturati che non hanno subito una riduzione di valore			
≤90 giorni di arretrato			
>90 giorni di arretrato			
NPL valutati collettivamente:			
NPL che hanno subito una riduzione di valore			
NPL che non hanno subito una riduzione di valore			
NPL ristrutturati che non hanno subito una riduzione di valore			
≤90 giorni di arretrato			
>90 giorni di arretrato			
NPL non ristrutturati che non hanno subito una riduzione di valore			
≤90 giorni di arretrato			
>90 giorni di arretrato			

## Capitolo 7: Valutazione delle garanzie

Nel quadro dell'informativa al pubblico gli enti dovrebbero fornire, possibilmente con l'inclusione di riferimenti ai dati di bilancio, informazioni quantitative concernenti i seguenti aspetti.

1. Garanzie reali e personali detenute a fronte di esposizioni in bonis e deteriorate per classe di esposizione, settore e area geografica.
2. Per i portafogli di NPE più rilevanti assistiti da garanzie e per le NPE totali: una scomposizione delle garanzie (ultimo aggiornamento della valutazione, conformemente al capitolo 7), il valore attuale netto previsto considerando i tempi richiesti per la vendita e i costi fino alla cessione, nonché gli accantonamenti per tipologia di attività e per diverse fasce di anzianità degli NPE (ad esempio durata in numero di anni della classificazione a NPE).
3. Valore delle garanzie escusse per tipologia di attività e per anzianità nonché relativi accantonamenti. Per la presentazione di risultati significativi può risultare utile una scomposizione delle classi di esposizione a fini di vigilanza in segmenti di credito.

## Allegato 8

# Trasferimento del rischio degli NPL

Nella cartolarizzazione degli NPL o nel loro trasferimento secondo altre modalità che non prevedano la suddivisione in tranches è indispensabile che le banche tengano presenti i seguenti elementi:

- stima realistica dei flussi di cassa utilizzati per rimborsare le passività risultanti dalla cartolarizzazione, in genere irregolari nel caso degli NPL;
- valutazione delle garanzie a copertura degli NPL (conformemente al capitolo 7 delle presenti linee guida);
- tutti i costi di strutturazione connessi all'operazione;
- i relativi requisiti regolamentari.

Le operazioni di cartolarizzazione richiedono una valutazione del trasferimento significativo del rischio, comunicazioni e informativa aggiuntive e il mantenimento di un interesse economico non inferiore al 5%. Almeno i segmenti di rango subordinato (junior) devono avere in genere un fattore di ponderazione del rischio del 1.250%. La cartolarizzazione si dovrebbe altresì riflettere nell'ICAAP e nell'ILAAP dell'ente, che dovrebbe anche considerare i rischi operativi (ad esempio rischio legale associato al trasferimento degli NPL), reputazionali e di altra natura suscettibili di aumentare con l'operazione. Il trasferimento significativo del rischio dovrebbe essere affrontato conformemente alle Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito, pubblicate dalla BCE il 24 marzo 2016<sup>67</sup>.

In alcuni casi fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati si potrebbero applicare a operazioni di trasferimento del rischio (ad esempio operazioni in cui le esposizioni sottostanti sono beni materiali sui quali il creditore ha un sostanziale controllo, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del CRR). Pertanto il trattamento prudenziale delle operazioni andrebbe sempre determinato caso per caso.

I trasferimenti del rischio non classificati come cartolarizzazioni prudenziali<sup>68</sup> potrebbero altresì richiedere l'approvazione delle autorità competenti o di altri organismi nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti (ad esempio per la cessione di attività o per variazioni sostanziali nel profilo di rischio della banca).

<sup>67</sup> [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance\\_significant\\_risk\\_transfer.it.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.it.pdf)

<sup>68</sup> Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 61, del CRR, operazioni che comportano la divisione in segmenti del rischio di credito, rimborsi connessi alla performance dell'esposizione sottostante e una distribuzione delle perdite sulla durata dell'operazione.

Sebbene in questi casi non si possa realizzare un trasferimento significativo del rischio, le operazioni di trasferimento del rischio relative agli NPL diverse dalle cartolarizzazioni possono comunque dare luogo a cancellazioni o deconsolidamento da un punto di vista prudenziale in determinate circostanze generalmente connesse al trattamento contabile di tali operazioni. In questo contesto, andrebbe notato che la BCE si aspetta di essere consultata su tutte le operazioni di trasferimento del rischio in una fase precoce.

Nel valutare se le operazioni di trasferimento del rischio relative agli NPL (diverse dalle cartolarizzazioni) soddisfino le condizioni per la cancellazione/il deconsolidamento prudenziale, la BCE considererà se vi sia un'adeguata copertura dei rischi residui mantenuti. In assenza di questa, la BCE potrebbe procedere a un trattamento prudenziale di tali operazioni potenzialmente diverso da quello contabile e imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi, ad esempio se la banca cedente eroga fondi sotto qualsiasi forma alla società veicolo dando luogo a un possibile ritardo nella rilevazione delle perdite per la banca che effettua il trasferimento, oppure se ci si attende che quest'ultima fornisca all'operazione di trasferimento del rischio un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali.

© Banca centrale europea, 2017

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany  
Telefono +49 69 1344 0  
Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.